

Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame

Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento,
formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame

Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento,
formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

La pubblicazione comprende elementi di una comunicazione dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva ed è destinata ai richiedenti per decisioni e contratti (in particolare per autorizzazioni nonché per la garanzia di sovvenzioni). La presente pubblicazione concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva, sia sotto il profilo formale (documenti necessari per la domanda), sia sotto il profilo materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda sia completa.

Nota del traduttore

Nella presente pubblicazione si è preferito l'uso dei seguenti termini:

«cane/i da protezione delle greggi» (più comune) piuttosto che «cane/i da protezione del bestiame» (usato nella legislazione) e, con riferimento a detti cani, «formazione» (termine corretto) piuttosto che «addestramento» (usato nella legislazione). I cani da protezione delle greggi vengono infatti messi in condizione di esprimere e sviluppare le loro attitudini naturali in modo autonomo e non su comando.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Autori

Martin Baumann, Nicolas Bourquin (sezione Fauna selvatica e biodiversità forestale, UFAM)

Accompagnamento

Daniel Mettler, Felix Hahn, François Meyer (AGRIDEA)

Dr. Ueli Pfister (associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera»)

Heinz Feldmann (Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, SPIA)

Pietro Cattaneo (Sentieri Svizzeri)

Dr. Michael Bütler, Aysha Tresch (studio legale bergrecht.ch)

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2019: Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame. Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame nonché allevamento, formazione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1902: 104 pagg.

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

La femmina di cane da protezione delle greggi «Kaya», un pastore abruzzese, durante l'impiego nell'alpeggio «Col du Pochet» sopra Crans-Montana (VS). Questi cani consentono il carico dei nostri alpeggi con ovini e caprini nonostante la presenza di grandi predatori. Proprietario del cane: Damien Jeannerat, Mollens (VS)
© Florias Gallay

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1902-i

(disponibile in formato elettronico)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2019

Indice

Abstracts	5
------------------	----------

Premessa	6
-----------------	----------

Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione	7
--	----------

Contesto	8
-----------------	----------

Basi giuridiche	9
Disposizioni sulla protezione del bestiame nella legislazione in materia di caccia	9
Disposizioni sulla protezione del bestiame nella legislazione in materia di agricoltura	10
Obblighi dei detentori di animali da reddito nella legislazione in materia di protezione degli animali ed epizootie	10
Disposizioni sui cani da protezione delle greggi nella legislazione in materia di protezione degli animali	11
Disposizioni giuridiche sull'accesso allo spazio pubblico	12
Disposizioni sulla prevenzione di infortuni in aziende agricole	12

Disposizioni finali e validità	13
---------------------------------------	-----------

Parte I: Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame	14
---	-----------

Parte II: Allevamento, formazione, detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali	52
---	-----------

Allegati	87
-----------------	-----------

Abstracts

Measures to protect herds serve to protect livestock from large predators in pasture areas. Though the cantons advise interested farmers about the actual risks and on possible and effective protective measures, implementation of such measures by farmers is purely voluntary. Farmers who take measures in accordance with this enforcement aid receive financial support from the Federal Office for the Environment (FOEN).

The first part of this enforcement aid introduces the players in herd protection and their tasks, together with a description of the effective measures and financial support for them. In the second part, the requirements for official guard dogs and the rules for conflict prevention during their deployment are defined.

Le misure di protezione del bestiame servono a proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori nelle zone di pascolo. I Cantoni forniscono consulenza agli agricoltori sui rischi effettivi e sulle misure di protezione possibili ed efficaci. Queste sono tuttavia adottate dagli agricoltori a titolo volontario. L'UFAM sostiene con aiuti finanziari l'adozione di misure conformemente al presente aiuto all'esecuzione.

Nella prima parte sono descritti gli attori nell'ambito della protezione del bestiame e i loro compiti, come pure le misure efficaci e il loro sostegno finanziario. Nella seconda parte sono definiti i requisiti posti ai cani da protezione delle greggi ufficiali e le regole per la prevenzione di conflitti in relazione al loro impiego.

Massnahmen zum Herdenschutz dienen dem Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere vor Grossraubtieren im Weidegebiet. Die Kantone beraten interessierte Landwirte bezüglich den tatsächlichen Risiken sowie möglichen und wirksamen Schutzmassnahmen. Die Landwirte setzen entsprechende Massnahmen jedoch freiwillig um. Für das Ergreifen von Massnahmen gemäss dieser Vollzugshilfe werden sie vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) mit Finanzhilfebeiträgen unterstützt.

Im ersten Teil der Vollzugshilfe werden die Akteure im Herdenschutz und deren Aufgaben vorgestellt sowie die wirksamen Massnahmen und deren finanzielle Unterstützung beschrieben. Im zweiten Teil werden die Anforderungen an offizielle Herdenschutzhunde und die Regeln zur Konfliktverhütung bei deren Einsatz definiert.

Les mesures de protection des troupeaux servent à protéger le bétail détenu au pâturage à des fins agricoles contre les grands prédateurs. Les cantons conseillent les agriculteurs intéressés quant aux risques réels et aux mesures de protection jugées possibles et efficaces. Les agriculteurs prennent ces mesures de leur plein gré et, si elles sont conformes à cette aide à l'exécution, reçoivent une contribution financière de l'OFEV.

La première partie de l'aide à l'exécution présente les acteurs de la protection des troupeaux et leurs tâches, puis décrit les mesures efficaces et leur encouragement. La seconde partie définit les exigences posées aux chiens de protection des troupeaux officiels et les règles visant à prévenir les conflits liés à leur emploi.

Keywords:

Large predators (wolf, lynx, bear), protection of livestock, promotion of herd-protection measures, protection fences, guard dogs

Parole chiave:

grandi predatori (lupo, lince, orso), prevenzione di danni ad animali da reddito, sostegno di misure di protezione del bestiame, recinzioni di protezione del bestiame, cani da protezione delle greggi

Stichwörter:

Grossraubtiere (Wolf, Luchs, Bär), Verhütung von Nutztierschäden, Förderung von Massnahmen zu Herdenschutz, Herdenschutzzäune, Herdenschutzhunde

Mots-clés :

grands prédateurs (loup, lynx, ours), prévention des dégâts aux animaux de rente, encouragement des mesures de protection des troupeaux, clôtures de protection des troupeaux, chiens de protection des troupeaux

Premessa

La ricomparsa dei grandi predatori nel nostro paesaggio rurale costituisce una sfida notevole per l'agricoltura in Svizzera. Gli animali da reddito nei pascoli tradizionali della regione di montagna sono particolarmente minacciati dai grandi predatori. Affinché il buon funzionamento dell'agricoltura e dell'economia alpestre possa continuare a essere garantito senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori, occorre adottare misure efficaci. In questo contesto gli agricoltori ricevono una consulenza professionale e sostegni finanziari dallo Stato.

Il presente aiuto all'esecuzione garantisce un'applicazione uniforme della protezione del bestiame. Ai sensi di una protezione del bestiame efficace sono definiti gli attori, i loro compiti, le loro competenze e la collaborazione tra loro, come pure le misure efficaci e il sostegno delle stesse.

L'UFAM ringrazia tutte le persone coinvolte per la collaborazione costruttiva all'elaborazione della presente pubblicazione.

Franziska Schwarz
Vicedirettrice
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Obiettivo dell'aiuto all'esecuzione

L'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame è destinato in primo luogo alle autorità esecutive dei Cantoni e alle organizzazioni incaricate dall'UFAM dell'esecuzione della protezione del bestiame (art. 12 cpv. 5 della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, legge sulla caccia, LCP; RS 922.0). Questo testo mira a un'esecuzione uniforme della protezione del bestiame e promuove una prassi conforme al diritto vigente, fattibile dal punto di vista tecnico e coordinata a livello intercantonale. Inoltre, informa i beneficiari di eventuali sussidi in merito ai requisiti posti agli stessi.

Il presente aiuto all'esecuzione comprende le direttive emanate dall'UFAM conformemente all'articolo 10^{ter} capoverso 3 nonché all'articolo 10^{quater} capoverso 3 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01). La prima parte dell'aiuto all'esecuzione concretizza la consulenza fornita agli agricoltori in materia di protezione del bestiame e descrive le misure efficaci e il loro sovvenzionamento, come pure il coordinamento intercantonale delle stesse (art. 10^{ter} cpv. 3 OCP).

La seconda parte concretizza i requisiti specifici posti all'allevamento, alla formazione, alla detenzione, all'impiego e alla notifica corretti di cani da protezione delle greggi (CPG) idonei (art. 10^{quater} cpv. 3 OCP).

La partecipazione finanziaria della Confederazione alle misure cantonali presuppone il rispetto delle raccomandazioni contenute nel presente aiuto all'esecuzione o la prova di altre soluzioni conformi al diritto federale.

L'abbattimento di grandi predatori da parte delle autorità è descritto nel dettaglio nell'OCP (art. 4, art. 4^{bis} e art. 9^{bis} OCP) e nelle strategie dell'UFAM sui grandi predatori (conformemente all'art. 10^{bis} OCP). Questo tema e quello del risarcimento di danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito (art. 10 OCP) sono trattati in misura minore nel presente aiuto all'esecuzione.

Contesto

Nel corso degli ultimi decenni è stato osservato un reinserimento di grandi predatori in Svizzera: la lince è ricomparsa nel 1971, il lupo nel 1995 e l'orso nel 2005. Una conseguenza del loro ritorno è data da conflitti con l'agricoltura a causa di danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito.

Al fine di prevenire tali danni, sono adottate misure di protezione del bestiame. Tra queste vi sono la posa di recinzioni elettriche a prova di grandi predatori e l'impiego di cani da protezione delle greggi. Mentre le recinzioni volte a proteggere il bestiame sono installate soltanto in zone accessibili e forniscono protezione in un'area ristretta, i cani da protezione delle greggi possono essere impiegati anche in terreni complessi e spesso costituiscono l'unica misura efficace, in particolare nella regione d'estivazione. Le misure devono essere sostenibili. Ciò implica che occorre mirare a ottenere benefici a lungo termine e che le spese sostenute non devono rivelarsi superiori ai benefici attesi. Pertanto, si auspica una protezione del bestiame efficace anziché massima. Le spese che andrebbero affrontate per una protezione assoluta non sarebbero infatti sostenibili. In caso di riscontro di danni ad animali da reddito nonostante l'adozione corretta di misure di protezione del bestiame, conformemente alla LCP occorre prevenire ulteriori danni ordinando l'abbattimento dei grandi predatori che li hanno provocati.

L'impiego dei cani da protezione delle greggi liberi nello spazio pubblico può causare conflitti con terzi. Tali conflitti possono essere ridotti al minimo in primo luogo impiegando detti cani in modo regolamentato. Tuttavia, è altrettanto necessario che terze persone adeguino il proprio comportamento in caso di incontri con cani. Al fine di regolamentare il settore dei cani da protezione delle greggi, in linea di principio l'UFAM sostiene soltanto i cani da protezione delle greggi ufficiali, che sono allevati, formati, esaminati, detenuti e impiegati correttamente nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame. I cani sono registrati dall'UFAM.

Gli agricoltori non sono tenuti ad adottare le misure di protezione del bestiame previste dalla legge sulla caccia, bensì possono adottarle in modo volontario e su responsabilità individuale. Tuttavia, se un detentore di animali da reddito decide di adottare tali misure, quest'ultime sono sostenute dalla Confederazione con aiuti finanziari.

Basi giuridiche

Disposizioni sulla protezione del bestiame nella legislazione in materia di caccia

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni a tutela della fauna e, in particolare, a proteggere le specie minacciate di estinzione (art. 78 cpv. 4 Cost.). In base al mandato costituzionale il legislatore ha messo sotto protezione le specie indigene di grandi predatori lupo, orso, lince e sciacallo dorato (cfr. art. 2 LCP in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 LCP).

Al fine di prevenire danni arrecati ad animali da reddito tenuti in pascoli, la LCP prevede l'abbattimento di animali protetti soltanto quale *ultima ratio* (art. 7 cpv. 2 e art. 12 cpv. 2 e 4 LCP). Di conseguenza, ai sensi del principio costituzionale di proporzionalità, per la risoluzione di conflitti con grandi predatori le autorità sono tenute a subordinare un abbattimento a misure più moderate, a condizione che quest'ultime siano fattibili dal punto di vista tecnico ed efficaci e che la loro adozione sia opportuna sotto il profilo economico. Pertanto, l'abbattimento di grandi predatori che hanno arrecato danni ad animali da reddito agricoli va preso in considerazione soltanto se in precedenza l'agricoltore aveva già adottato le misure efficaci e opportune volte a prevenire tali danni (art. 4^{bis} cpv. 2 e art. 9^{bis} cpv. 3 OCP).

La protezione del bestiame è un compito condiviso da Confederazione e Cantoni. I Cantoni sono responsabili dell'adozione di misure di protezione del bestiame (art. 12 cpv. 1 LCP) e della consulenza in materia di protezione del bestiame (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP), mentre la Confederazione provvede al sostegno delle misure di protezione del bestiame dei Cantoni e al coordinamento intercantonale delle stesse, sebbene possa affidare l'esecuzione di tali compiti a corporazioni di diritto pubblico o a privati (art. 12 cpv. 5 LCP). Le misure efficaci sostenute dall'UFAM sono elencate nell'OCP (art. 10^{ter} e 10^{quater} OCP).

L'UFAM sostiene le misure seguenti:

1. l'allevamento, la formazione, la detenzione e l'impiego corretti di cani da protezione delle greggi (art. 10^{ter} cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 10^{quater} cpv. 2 OCP).

Lo scopo dell'impiego di CPG è «*sorvegliare, perlopiù autonomamente, gli animali da reddito nonché difenderli contro animali estranei che li minacciano*» (art. 10^{quater} cpv. 1 OCP).

Per poter essere sostenuti i CPG devono soddisfare tutti i requisiti esposti di seguito conformemente all'articolo 10^{quater} capoverso 2 OCP:

a. devono appartenere a una razza idonea per proteggere il bestiame.

In questo contesto l'UFAM designa le razze di cani riconosciute per la protezione del bestiame in Svizzera;

b. devono essere allevati, formati, detenuti e impiegati correttamente per la protezione del bestiame.

In questo contesto l'UFAM definisce requisiti concreti per l'allevamento, la formazione, la detenzione e l'impiego dei CPG. Ogni CPG formato con il sostegno della Confederazione deve dimostrare in una verifica di essere idoneo per la protezione del bestiame, di poter essere gestito da persone e di presentare un comportamento fondamentalmente compatibile con la società. La verifica di idoneità all'impiego (VII) è svolta su incarico dell'UFAM al termine della formazione di base del CPG (cfr. cap. 11.1 Verifica di idoneità all'impiego di CPG);

c. devono essere impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è sostenuta secondo l'ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13).

In linea di principio l'UFAM sovvenziona soltanto l'agricoltura produttiva, pertanto non è suo compito sostenere la detenzione per hobby di animali da reddito (modifica dell'OCP, rapporto esplicativo del 6 novembre 2013).

In conclusione, i CPG impiegati che soddisfano questi requisiti devono essere registrati ogni anno dall'UFAM nella banca dati AMICUS (art. 10^{quater} cpv. 4 OCP) per poter essere considerati cani da protezione delle greggi ufficiali. Tale registrazione avviene ai sensi di un marchio di qualità e garantisce che per la protezione del bestiame siano impiegati per quanto possibile soltanto i cosiddetti CPG ufficiali;

2. misure supplementari dei Cantoni, a condizione che le misure menzionate conformemente all'articolo 10^{ter} capoverso 1 OCP non siano sufficienti o adeguate.

Il presente aiuto all'esecuzione descrive diverse cosiddette «misure supplementari» che si sono consolidate nella prassi della protezione del bestiame e che sono sostenute dall'UFAM. A tal fine l'UFAM dispone di un potere discrezionale (cfr. «formulazione potestativa» della disposizione);

3. lavori di pianificazione territoriale dei Cantoni per la protezione del bestiame (art. 10^{ter} cpv. 3 OCP).

I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP). La consulenza in materia di protezione del bestiame fornita alle singole aziende agricole presuppone spesso una prospettiva sovra-regionale. L'UFAM sostiene i Cantoni nella raccolta e nell'analisi dei dati con gli aiuti finanziari menzionati nel presente aiuto all'esecuzione.

Poiché i Cantoni sono responsabili dell'adozione di misure di protezione del bestiame (art. 12 cpv. 1 LCP), di norma la Confederazione sovvenziona le misure adottate dagli agricoltori soltanto se il Cantone coinvolto ha fornito la sua autorizzazione.

L'UFAM non sostiene le misure seguenti:

La prevenzione di danni causati da grandi predatori può anche essere sostenuta con l'adozione di misure da parte di aziende agricole, ad esempio la stabulazione notturna degli animali da reddito, l'adeguamento della composizione del patrimonio zootecnico dell'azienda (p. es. rinuncia alla detenzione di ovini a favore della detenzione di bovini) o il miglioramento della gestione dei pascoli e della sorve-

glianza degli animali da reddito (p. es. sorveglianza permanente durante l'estivazione). Tali misure aziendali non costituiscono di per sé misure di protezione del bestiame ai sensi dell'articolo 10^{ter} OCP, pertanto non possono essere sovvenzionate tramite la LCP. Il loro sovvenzionamento, tuttavia, è possibile in base alle disposizioni dell'OPD.

Disposizioni sulla protezione del bestiame nella legislazione in materia di agricoltura

Nella legislazione federale in materia di agricoltura la protezione del bestiame è menzionata soltanto in relazione all'estivazione di ovini. Per l'estivazione di ovini (ad eccezione delle pecore da latte) nel sistema di pascolo da rotazione è previsto un contributo maggiore se il gestore dell'alpeggio ha già adottato misure di protezione del bestiame riconosciute dall'UFAM (all. 7 n. 1.6.1 lett. a OPD).

Obblighi dei detentori di animali da reddito nella legislazione in materia di protezione degli animali ed epizootie

In linea di principio, ogni agricoltore ha l'obbligo di provvedere al benessere degli animali da reddito che custodisce, di curarli e sorvegliarli (art. 4 della legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455; art. 3 e art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1; art. 59 dell'ordinanza sulle epizootie, OFE; RS 916.401), vale a dire di accudire in modo ottimale gli animali da reddito che custodisce da danni *prevedibili* e ferimenti. Il dovere di accudire vale di principio anche nel contesto di danni prevedibili causati da grandi predatori.

Ai fini della protezione dei suoi animali da reddito, tuttavia, per l'agricoltore non vige alcun obbligo concreto di adottare misure concrete di protezione del bestiame conformemente all'articolo 10^{ter} OCP. L'agricoltore è libero di affrontare il rischio con altre misure, ad esempio misure aziendali. Questa libertà assume particolare importanza per la detenzione di CPG. Nonostante questi ultimi costituiscano il metodo più efficace e completo per prevenire danni arrecati da grandi predatori, gli agricoltori non sono

obbligati a impiegarli. Tale metodo va applicato soltanto da persone intenzionate a detenere e impiegare CPG per propria convinzione.

Disposizioni sui cani da protezione delle greggi nella legislazione in materia di protezione degli animali

La gestione generale dei cani è definita nell'OPAn (cap. 3 sez. 10 OPAn) e completata con disposizioni nell'OFE (art. 16 segg. OFE). In linea di principio, in Svizzera tutti i cani devono essere contrassegnati e registrati (art. 30 della legge sulle epizootie, LFE; RS 916.40; art. 16 OFE). Qualsiasi cambiamento di proprietario o il decesso del cane deve essere notificato (art. 17b cpv. 1 e 2 OFE). L'allevamento di cani è disciplinato in particolare nell'ordinanza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sulla protezione degli animali nell'allevamento (RS 455.102.4). L'importazione di cani è regolamentata nelle ordinanze corrispondenti dell'USAV concernenti l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE-PT, RS 916.443.10; OITE-UE, RS 916.443.11).

In materia di responsabilità civile ogni detentore di un cane è responsabile dei danni arrecati dal suo animale (art. 56 del codice delle obbligazioni, CO; RS 220). Inoltre, ogni detentore deve provvedere affinché il proprio cane non minacci persone né altri animali (art. 77 OPAn). Eventuali incidenti con cani devono essere notificati e possono essere verificati e sanzionati mediante una procedura amministrativa, ad esempio se un cane assume un comportamento oltremodo aggressivo (art. 78 e 79 OPAn).

I CPG sono cani da lavoro (art. 69 cpv. 2 OPAn) e hanno il compito di proteggere gli animali da reddito da grandi predatori. Il loro impiego libero in pascoli nello spazio pubblico, che avviene senza istruzioni dirette da parte del detentore, può portare a conflitti con terze persone, poiché lo spazio pubblico è di norma liberamente accessibile (cfr. sotto). Per questo motivo, l'impiego di CPG costituisce una sfida notevole in ambito giuridico. In particolare in caso di incidenti con CPG, la responsabilità del detentore va valutata tenendo conto del loro scopo di impiego (art. 77 secondo periodo OPAn). Il detentore di CPG regi-

strati ufficialmente che per la detenzione e l'impiego degli stessi applica le regole del presente aiuto all'esecuzione gode di una sicurezza giuridica maggiore. In caso di incidenti, ciò gli consente di provare con maggiore facilità il rispetto dell'obbligo di diligenza. Per la valutazione dell'obbligo di diligenza sono in ogni caso determinanti le circostanze concrete del caso in questione.

Al di là della procedura amministrativa, i detentori di CPG possono anche essere chiamati a rispondere dei loro atti dal punto di vista penale. In base all'esperienza maturata finora nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame, gli incidenti con CPG sono classificati come pinzate o morsicature di lieve gravità e finora non sono ancora state riscontrate ferite gravi. Una morsicatura da parte di un CPG può essere considerata lesione semplice (art. 123 n. 1 del codice penale svizzero, CP; RS 311), lesione grave (art. 122 CP), lesione colposa (art. 125 CP) o danneggiamento (art. 144 CP). Può dunque trattarsi di un reato perseguibile a querela di parte (art. 30 segg. CP) o di un reato perseguibile d'ufficio.

Per la detenzione e l'impiego di CPG possono essere applicate ulteriori regolamentazioni giuridiche cantonali (p.es. leggi cantonali sui cani). Ai fini della sicurezza interna i Cantoni sono infatti autorizzati a limitare la detenzione di cani nello spazio pubblico del Cantone con disposizioni nel diritto cantonale e comunale in materia di polizia e cani, ad esempio con disposizioni temporali o territoriali sull'obbligo del guinzaglio. I Cantoni possono anche imporre una tassa per la detenzione di cani, la cosiddetta tassa sui cani, che spesso è regolamentata nel diritto comunale. Ciò nonostante, in linea di principio le leggi e i regolamenti cantonali o comunali non devono ostacolare una protezione del bestiame conforme al diritto federale. In caso di conflitto il diritto federale prevale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 Cost.), pertanto si raccomanda ai Cantoni, nel quadro delle loro legislazioni sui cani, di considerare la situazione particolare dei CPG risultante dal diritto federale. Ad esempio, il Cantone di Friburgo ha escluso dalle disposizioni della legge cantonale sui cani i CPG ufficiali, i quali sottostanno esclusivamente alle disposizioni del diritto federale (art. 1 cpv. 2 LDCh, n. 725.3¹), esentando al contempo detti cani dal versamento della tassa sui cani (art. 47 cpv. 1 LDCh).

1 Loi du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh): <https://bdlf.fr.ch/frontend/versions/144>

Disposizioni giuridiche sull'accesso allo spazio pubblico

Nello spazio pubblico l'esigenza d'impiego di CPG per scopi agricoli può entrare in conflitto con l'esigenza sociale del diritto di libero accesso a boschi e pascoli. In linea di principio, dunque, si può accedere liberamente ai pascoli di aziende di base e alpestri (art. 699 del codice civile svizzero, CC; RS 210).

Inoltre, i percorsi pedonali e i sentieri ufficiali devono poter essere percorsi liberamente e senza pericoli (art. 6 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, LPS; RS 704). Ciò nonostante, in fase di sistemazione di sentieri e percorsi pedonali occorre tenere conto degli interessi dell'agricoltura (art. 9 LPS). Al fine di risolvere eventuali conflitti tra il traffico lento e i CPG in servizio, vanno pertanto considerate anche le modifiche del tracciato di sentieri o dell'utilizzo temporale degli stessi.

Disposizioni sulla prevenzione di infortuni in aziende agricole

La questione della prevenzione di infortuni in aziende agricole e alpestri è disciplinata nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (art. 82 e 83 LAINF; RS 832.20), nell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 3 – 10 OPI; RS 832.30), nell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (tutela della salute; art. 3 – 9 OLL 3; RS 822.113) e nella direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (direttiva CFSL n. 6508). In linea di principio, le aziende di base sono considerate come aziende particolarmente a rischio. Gli specialisti in sicurezza sul lavoro attivi presso il servizio di consulenza per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (SPIA) possono consigliare i responsabili aziendali come pure le autorità federali e cantonali anche riguardo alle misure di prevenzione possibili in caso di detenzione e impiego di CPG.

Disposizioni finali e validità

L'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame è valido dal 1° gennaio 2019.

La validità del presente aiuto all'esecuzione è limitata al termine della politica agricola 2018 – 2021, pertanto fino al 31 dicembre 2021.

Nel dicembre 2020, l'UFAM avvierà una consultazione dietro invito ai servizi incaricati dell'esecuzione cantonale e alle organizzazioni incaricate dall'UFAM. Probabilmente l'aiuto all'esecuzione sarà modificato di conseguenza con effetto dal 1° gennaio 2022.

L'UFAM può adeguare in ogni momento in modo conforme al fabbisogno gli allegati al presente aiuto all'esecuzione.

Il direttore

Marc Chardonens

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Parte I:

Organizzazione e sostegno della protezione del bestiame

Parte dell'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame

1	Esigenza di protezione del bestiame	16	4	Sostegno finanziario della protezione del bestiame da parte dell'UFAM	33
1.1	Fattori di rischio per danni arrecati ad animali da reddito	16	4.1	Principi del sostegno	33
1.2	Zona prioritaria per la protezione del bestiame	16	4.1.1	Requisiti posti alle misure sostenute	33
			4.1.2	Quattro gruppi di misure di protezione	33
			4.1.3	Ragionevolezza delle misure di protezione del bestiame sostenute	34
2	Organizzazione della protezione del bestiame	18	4.1.4	Ottenimento di contributi di sostegno	34
2.1	Principi della struttura organizzativa	18	4.1.5	Sanzioni in caso di ottenimento illecito di contributi di sostegno	35
2.2	Attori e loro ruoli	18	4.2	Contributi per misure di protezione del bestiame concrete	35
2.2.1	Allevatori di animali da reddito	18	4.2.1	Detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali	35
2.2.2	Comuni	18	4.2.2	Allevamento, importazione e formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali	37
2.2.3	Cantoni	19	4.2.3	Misure supplementari dei Cantoni per la protezione del bestiame	39
2.2.4	Confederazione	20	4.3	Contributi per la pianificazione della protezione del bestiame da parte delle autorità	44
2.2.5	Organizzazioni specializzate	20	4.3.1	Lavori di pianificazione nell'ambito della protezione del bestiame	44
			4.3.2	Lavori di pianificazione nell'ambito della prevenzione di conflitti con orsi	46
3	Procedura per la consulenza agricola in materia di protezione del bestiame	23	5	Controlli nell'ambito della protezione del bestiame	47
3.1	Obiettivo della consulenza	23	5.1	Controllo del programma nazionale per la protezione del bestiame	47
3.2	Consulenza per la prevenzione di danni prevedibili arrecati ad animali da reddito	23	5.2	Controllo dell'adempimento dei compiti in materia di protezione del bestiame	47
3.2.1	Schema procedurale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame	23	5.3	Verifica di misure di protezione del bestiame a seguito di predazioni di animali da reddito (controllo dell'efficacia)	47
3.2.2	Informazione annuale da parte dell'UFAM sui grandi predatori e sulla protezione del bestiame	26			
3.2.3	Informazione delle aziende di base sulla protezione del bestiame	26			
3.2.4	Consulenza alle aziende di base sulla protezione del bestiame	27			
3.2.5	Informazione delle aziende alpestri sulla protezione del bestiame	29			
3.2.6	Consulenza alle aziende alpestri sulla protezione del bestiame	29			
3.3	Consulenza a seguito di danni imprevedibili arrecati ad animali da reddito	31			
3.3.1	Consulenza agli agricoltori per misure d'emergenza di protezione del bestiame	31			

6	Formazione e perfezionamento in materia di protezione del bestiame	50
6.1	Formazione dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame	50
6.2	Giornata annuale sulla protezione del bestiame	50
6.3	Formazione per pastori di ovini in Svizzera	50
6.4	Corsi sulla sicurezza sul lavoro presso aziende di base e alpestri	50
6.5	Corso d'introduzione per nuovi detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali	51
6.6	Schede informative sulla protezione del bestiame	51

1 Esigenza di protezione del bestiame

Al fine di proteggere in modo efficace gli animali da reddito da grandi predatori, occorre conoscere il rischio concreto dei danni arrecati agli animali da reddito.

1.1 Fattori di rischio per danni arrecati ad animali da reddito

Di norma i grandi predatori attaccano gli animali da reddito tenuti in pascoli. La minaccia concreta dipende in particolare da tre fattori di rischio.

1. Specie di grandi predatori presenti: sul totale di 267 animali da reddito predati in media ogni anno², la maggior parte dei danni è causata dal lupo (79%), seguito dalla lince (15%) e dall'orso (6%; cfr. tab. 1). Singoli orsi (8 predazioni/orso) e singoli lupi (4 predazioni/lupo) costituiscono una minaccia notevolmente più elevata rispetto a singole linci (0,1 predazioni/lince).

Tabella 1

Effettivo di grandi predatori in Svizzera nel 2018 e numero medio di animali da reddito predati

	Lince	Lupo	Orso	Totale
Effettivo di grandi predatori	300	50	2	352
Animali da reddito predati l'anno ø	39	212	16	267
Predazioni di animali da reddito per grande predatore ø	0,1	4,0	8,0	0,8
Percentuale sui danni complessivi ø	15%	79%	6%	100%

2. Composizione del patrimonio zootecnico³ dell'azienda al pascolo: gli ovini sono gli animali da reddito più minacciati (91% di tutte le predazioni), seguite dai caprini (7%) e da altri animali da reddito (cervidi da allevamento, lama, alpaca, bovini, equini, asini ecc.) che sono predati soltanto di rado (2%; cfr. tab. 2).

2 Dati di base: perdite di animali da reddito risarcite dall'UFAM tra il 2005 e il 2017, vale a dire nel periodo in cui in Svizzera sono state avvistate contemporaneamente le tre specie di grandi predatori lince, lupo e orso (totale: 3477 predazioni di ungulati).

3 Effettivo di animali da reddito in Svizzera nel 2016: numero complessivo di esemplari: 2 240 000 bovini, 342 400 ovini, 78 100 caprini; effettivo in estivazione: 271 000 bovini, 262 000 ovini, 65 000 caprini (fonte: Rapporto agricolo dell'UFAG).

Tabella 2

Percentuali degli animali da reddito predati in Svizzera per ogni specie di grande predatore

	Lince	Lupo	Orso	Totale
Ovini	71%	94%	95%	91%
Caprini	22%	5%	2%	7%
Altri animali da reddito*	7%	1%	3%	2%

* Altri animali da reddito: cervidi da allevamento, camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca), bovini ed equini.

3. Zona agricola dell'azienda⁴: le aziende maggiormente a rischio sono le aziende alpestri nella regione d'estivazione (68% di tutte le predazioni di animali da reddito). Seguono le aziende di base situate nelle zone di montagna IV e III (22%), nelle zone di montagna II e I (9%) e nella zona collinare e di pianura

Tabella 3

Percentuali delle predazioni di animali da reddito nelle diverse zone agricole in Svizzera

	Lince	Lupo	Orso	Totale
Regione d'estivazione	43%	72%	70%	68%
Zone di montagna IV e III	20%	22%	30%	22%
Zone di montagna II e I	35%	4%	0%	9%
Zona collinare e di pianura	3%	2%	0%	2%

1.2 Zona prioritaria per la protezione del bestiame

Al fine di garantire un impiego mirato dei fondi federali nella protezione del bestiame, l'UFAM definisce una zona prioritaria per la protezione del bestiame in base alla presenza attuale di grandi predatori. Tale zona comprende le regioni⁵ della Svizzera dove è probabile la presenza di grandi predatori e, pertanto, il rischio di danni arrecati ad animali da reddito è elevato (per la carta cfr. all. 1). Le differenze territoriali relativamente al rischio costituito dai

4 Per la definizione delle zone agricole si rimanda all'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1).

5 Di norma la zona prioritaria è delimitata con l'ausilio dei confini dei Comuni politici.

grandi predatori sono rappresentate sulla carta mediante segnalazioni della presenza documentata di tali animali. L'UFAM aggiorna detta carta annualmente, pubblicandola in Internet⁶ e mettendola a disposizione dei Cantoni alla fine di ogni anno civile.

Utilizzo della carta: l'UFAM raccomanda l'utilizzo di questa carta come segue nel quadro della consulenza in materia di protezione del bestiame fornita dal Cantone alle aziende di base e alpestri coinvolte (cfr. cap. 1.2 e 3.2.5):

- **aziende di base e alpestri *all'interno* della zona prioritaria:** i grandi predatori compaiono in modo regolare e possono predare in ogni momento animali da reddito. A queste aziende si raccomanda di verificare il rischio concreto di danni. Se il rischio è giudicato elevato al punto da essere economicamente insostenibile, occorre prevenire le predazioni di animali da reddito adottando misure preventive. Qualora necessario, il Cantone fornisce consulenza ai responsabili delle aziende;
- **aziende di base e alpestri *all'esterno* della zona prioritaria:** i grandi predatori compaiono singolarmente, pertanto predazioni di animali da reddito sono possibili ma difficilmente prevedibili. Per queste aziende non sussiste alcun obbligo immediato di intervento. In caso di predazioni, il Cantone fornisce consulenza agli agricoltori coinvolti per l'adozione spontanea di misure. I Cantoni possono consentire una protezione preventiva del bestiame anche presso le aziende situate all'esterno della zona prioritaria.

⁶ Carta attuale della zona prioritaria per la protezione del bestiame:
www.protectiondestroupeaux.ch/it/downloads

2 Organizzazione della protezione del bestiame

2.1 Principi della struttura organizzativa

- 1. Ripartizione dei compiti UFAM-Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG):** secondo la ripartizione dei compiti concordata dall'UFAM e dall'UFAG, l'UFAM è competente per la regolamentazione e il sostegno della protezione del bestiame. La protezione del bestiame è disciplinata nella legislazione in materia di caccia. In una certa misura può basarsi sulle misure della politica agricola (p.es. contributi d'estivazione). Il sostegno delle aziende agricole è di competenza dell'UFAG e avviene nel quadro del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura.
- 2. Competenze Confederazione-Cantoni:** la protezione del bestiame è un compito condiviso da Confederazione e Cantoni. I Cantoni sono responsabili dell'adozione di misure di protezione del bestiame (art. 12 cpv. 1 LCP) e integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP). Da parte sua, l'UFAM indennizza le misure di protezione del bestiame e provvede al coordinamento intercantonale delle stesse (art. 12 cpv. 5 LCP).
- 3. Programma nazionale per la protezione del bestiame:** l'UFAM può affidare a terzi l'esecuzione della protezione del bestiame (art. 12 cpv. 5 secondo periodo LCP). Attualmente AGRIDEA è stata incaricata di gestire un «programma nazionale per la protezione del bestiame». Essa fornisce sostegno alle autorità federali e cantonali per l'esecuzione generale, la consulenza in materia di protezione del bestiame e l'elaborazione di basi tecniche sulla protezione del bestiame. Inoltre, provvede a sostenere finanziariamente le misure.
- 4. Responsabilità individuale:** gli agricoltori valutano il rischio di danni presso le loro aziende nel quadro della libertà imprenditoriale e adottano le misure di protezione del bestiame in modo volontario.
- 5. CPG quale soluzione per il settore agricolo:** l'allevamento, la formazione e la detenzione di cani da protezione delle greggi sono assunti dagli agricoltori, che garantiscono la convivenza costante dei CPG con gli

animali da reddito. L'UFAM promuove gli sforzi del settore agricolo. Al fine di garantire l'impiego di detti cani in modo compatibile con la società e conforme alla protezione degli animali, l'UFAM definisce le razze di cani riconosciute e i requisiti posti all'allevamento, alla formazione, alla detenzione e all'impiego corretti dei CPG; inoltre, ne disciplina la notifica (registrazione). Ai sensi del suo mandato politico (mozione 10.3242), l'UFAM monitora l'effettivo di CPG ufficiali.

2.2 Attori e loro ruoli

2.2.1 Detentori di animali da reddito

Provvedono di propria responsabilità alla protezione degli animali da reddito contro i grandi predatori. Su richiesta il Cantone fornisce loro consulenza per la valutazione del rischio di danni e la definizione di misure di protezione efficaci. Gli agricoltori presentano richieste di indennità per eventuali misure di protezione.

2.2.2 Comuni

Sono competenti per determinati compiti e competenze inerenti ai cani, sempre che detti compiti e competenze siano affidati ai Comuni dalla legislazione cantonale. Alcuni esempi sono il diritto alla riscossione di una tassa comunale sui cani o eventuali limitazioni poste alla gestione dei cani nello spazio pubblico (p.es. zone con obbligo generale del guinzaglio). Conformemente al diritto cantonale, le amministrazioni comunali sono incaricate di determinati compiti nell'ambito dei percorsi pedonali e dei sentieri e, di norma, sono competenti per la loro costruzione e manutenzione.

2.2.3 Cantoni

Amministrazioni cantonali della caccia

Provvedono a informare in modo conforme al fabbisogno i servizi cantonali e l'ufficio di consulenza in materia di protezione del bestiame sul rischio costituito dai grandi predatori e sulla prassi di risarcimento dei danni arrecati ad animali da reddito. In caso di danni arrecati ad animali da reddito, ne determinano i responsabili, chiariscono il diritto degli agricoltori all'indennizzo e provvedono al risarcimento dei danni. Inoltre, valutano, decidono ed eseguono l'eventuale abbattimento di grandi predatori protetti, basando la loro decisione sulla valutazione delle misure di protezione del bestiame adottate, fornita dal servizio cantonale dell'agricoltura. Insieme ai servizi veterinari cantonali nonché ai servizi cantonali dell'agricoltura e dei sentieri, valutano le aziende di base e alpestri in funzione della «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» elaborata da SPIA (cfr. commissione cantonale per i CPG).

Uffici veterinari cantonali

Sono competenti per l'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali e per l'amministrazione generale del settore dei cani. Esaminano le notifiche di incidenti che coinvolgono cani e, se del caso, ordinano misure amministrative contro cani o detentori di cani. Nei casi in cui sia necessario modificare la legislazione cantonale sui cani in modo da renderla coerente con le disposizioni del diritto federale in materia protezione del bestiame tramite CPG, gli uffici veterinari cantonali preparano i relativi contenuti. Insieme ai servizi cantonali della caccia, dell'agricoltura e dei sentieri, valutano le aziende di base e alpestri in funzione della «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» elaborata da SPIA (cfr. commissione cantonale per i CPG).

Servizi cantonali dell'agricoltura

Provvedono all'assegnazione di pagamenti diretti all'agricoltura e mettono a disposizione i dati agricoli necessari per la pianificazione della protezione del bestiame (p. es. piani aziendali). Integrano il servizio di consulenza in materia di protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono. Prima di procedere con l'abbattimento di grandi predatori (a causa di danni agricoli accer-

tati), valutano all'attenzione dei servizi cantonali della caccia se erano già state attuate correttamente eventuali misure di protezione del bestiame. Insieme ai servizi veterinari cantonali nonché ai servizi cantonali della caccia e dei sentieri, valutano le aziende di base e alpestri in funzione della «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» elaborata da SPIA (cfr. commissione cantonale per i CPG).

Uffici cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame

Nell'ambito della consulenza agricola provvedono a fornire alle aziende di base e alpestri informazioni e consulenza adeguate sul rischio costituito dai grandi predatori, sulle misure efficaci di protezione del bestiame e sul loro indennizzo nonché sulla prassi di risarcimento dei danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito. Per la consulenza fornita sul rischio costituito dai grandi predatori e sul risarcimento delle predazioni si basano sulle informazioni ricevute dall'amministrazione cantonale della caccia. Valutano l'utilità di misure di protezione del bestiame quale base per il loro sostegno da parte dell'UFAM.

Servizi cantonali dei sentieri e dei percorsi pedonali

Sono competenti per il monitoraggio dei sentieri e dei percorsi pedonali nel Cantone. Insieme ai servizi veterinari cantonali nonché ai servizi cantonali della caccia e dell'agricoltura, valutano le aziende di base e alpestri in funzione della «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» elaborata da SPIA (cfr. commissione cantonale per i CPG). Inoltre, provvedono all'attuazione delle misure decise per allontanare la rete di sentieri dalle zone d'impiego di CPG. Conformemente al diritto cantonale, possono avvalersi di enti competenti (di norma i Comuni) e di organizzazioni cantonali specializzate in sentieri e percorsi pedonali, oppure possono incaricarli di determinati compiti.

Commissioni cantonali per i CPG

L'UFAM raccomanda ai Cantoni di costituire una commissione per i CPG, composta da rappresentanti dei servizi veterinari cantonali nonché dei servizi cantonali dell'agricoltura, della caccia, dei sentieri e dei percorsi pedonali. Il compito principale della commissione è partecipare alla stesura (esaminare, completare) e, se del caso, all'ap-

provazione delle perizie sulla sicurezza in relazione alla detenzione e all'impiego di CPG ufficiali che AGRIDEA mette a disposizione del Cantone. La commissione decide pertanto, nell'interesse generale del Cantone, se l'UFAM può collocare e sostenere detti cani presso un'azienda di base o alpestre e quali condizioni valgono. In mancanza di tale commissione, i servizi veterinari nonché i servizi della caccia, dell'agricoltura e dei sentieri dovrebbero valutare singolarmente le perizie sulla sicurezza.

Commissioni intercantionali per la gestione dei grandi predatori (CIC)

Provvedono alla stipulazione degli accordi intercantionali necessari in materia di gestione dei grandi predatori e di protezione del bestiame in seno ai compartimenti di grandi predatori (ripartizione conformemente all'all. 2 della Strategia Lince Svizzera, 2016). Sono composte, in modo conforme al fabbisogno, da rappresentanti dell'UFAM nonché dei servizi cantonali della caccia e dell'agricoltura.

Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC)

È composta dai responsabili dei servizi veterinari cantonali. Su incarico dell'ASVC, l'azienda Identitas AG gestisce la banca dati dei cani (AMICUS) quale strumento di registrazione ufficiale di tutti i cani. In questa banca dati l'UFAM registra i CPG ufficiali. I dati possono essere consultati dalle autorità esecutive competenti per l'adempimento dei loro compiti legali (art. 17h – k OFE).

2.2.4 Confederazione

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM emana le direttive sulla protezione del bestiame (conformemente all'art. 10^{ter} cpv. 3 e all'art. 10^{quater} cpv. 3 OCP). Provvede al sovvenzionamento delle misure di protezione del bestiame nonché al coordinamento intercantonale delle stesse. L'UFAM può affidare a terzi l'esecuzione della protezione del bestiame (art. 12 cpv. 5 LCP). A tal fine incarica AGRIDEA di gestire il programma nazionale per la protezione del bestiame. In questo contesto ha competenze strategiche.

Ai sensi del suo mandato politico (mozione 10.3242), l'UFAM monitora l'effettivo di CPG e sostiene i CPG (ufficiali) esaminati e registrati. In relazione all'allevamento e

alla formazione di CPG ufficiali, l'UFAM collabora strettamente con il settore agricolo. Per le questioni strategiche relative ai CPG l'UFAM collabora con l'organo consultivo cinologico.

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

In qualità di autorità federale provvede all'esecuzione della legislazione federale in materia di agricoltura. In questo contesto provvede alla concessione di indennità per le prestazioni d'interesse generale fornite dalle aziende agricole, ad esempio la cura del paesaggio rurale o la garanzia del benessere degli animali. Mediante pagamenti diretti l'UFAG sostiene le misure adottate dalle aziende agricole, ad esempio la sorveglianza permanente di ovini durante l'estivazione. Per la regolamentazione della protezione del bestiame l'UFAM può basarsi sulle misure adottate dalle aziende agricole, che l'UFAG sostiene nel quadro del sistema di pagamenti diretti.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

In qualità di autorità federale provvede all'esecuzione della legislazione federale sulla protezione degli animali, compresa la regolamentazione della gestione dei cani e delle responsabilità dei loro detentori.

Organo consultivo cinologico

Ai sensi di un gruppo di lavoro, fornisce consulenza all'UFAM in merito alle questioni politiche e strategiche relative ai cani da protezione delle greggi, in particolare alle razze di cani riconosciute, alle associazioni di allevatori riconosciute e ai rispettivi regolamenti, come pure al regolamento della VII dei cani. È composto da specialisti delle autorità federali o cantonali e da esperti di cani da lavoro. Il servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) assume la direzione.

2.2.5 Organizzazioni specializzate

Programma per la protezione del bestiame dell'UFAM

L'UFAM gestisce un programma nazionale per la protezione del bestiame, che è integrato in AGRIDEA e si compone di due servizi specializzati:

- 1. servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame:** assume compiti esecutivi affidati all'UFAM nel quadro della protezione tecnica del bestiame. Fornisce consulenza agli uffici cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame per la pianificazione della protezione del bestiame e per la protezione tecnica del bestiame. Si occupa dell'assegnazione di contributi per misure tecniche di protezione del bestiame. Fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni per l'adozione spontanea di misure di protezione del bestiame a seguito di danni imprevisti. D'intesa con l'UFAM elabora le basi tecniche della protezione del bestiame e provvede al trasferimento delle conoscenze nella rete internazionale, come pure alla formazione in materia di protezione del bestiame in collaborazione con organizzazioni agricole e istituzioni;
- 2. servizio specializzato in CPG con i consulenti regionali specializzati in CPG:** si occupa dell'amministrazione del settore dei cani da protezione delle greggi per conto dell'UFAM. Fornisce consulenza in materia di CPG alle autorità e ad altri interessati. Provvede a consegnare i CPG ufficiali agli agricoltori. Verifica l'idoneità all'impiego dei CPG ufficiali e la loro compatibilità con la società, inoltre registra tali CPG nella banca dati AMICUS. Prepara l'assegnazione di contributi per CPG ufficiali (contributi per l'allevamento, la formazione, la detenzione e l'impiego). Allo scopo di migliorare il settore specifico dei CPG, definisce dei mandati di prestazioni con le associazioni di allevatori riconosciute per l'allevamento e la formazione di CPG. Informa il pubblico sui CPG e sul comportamento corretto da assumere in loro presenza, inoltre elabora il materiale di segnalazione, informazione e comunicazione. Provvede a far esaminare in modo indipendente le aziende con nuovi detentori di CPG ufficiali (1) riguardo alla verifica della loro idoneità alla detenzione corretta di tali cani e conforme alla protezione degli animali nonché (2) riguardo a eventuali condizioni da imporre per la prevenzione di infortuni e conflitti in relazione all'impiego dei CPG. In caso di incidenti con CPG ufficiali (casi di morsicatura, cani che cacciano/vagano o abbaiano eccessivamente), elabora perizie su richiesta delle autorità e in qualità di esperto. Provvede al monitoraggio della popolazione di CPG ufficiali in Svizzera e a tal fine gestisce una scheda per ogni singolo cane.

Assume la guida amministrativa con un team incaricato di consulenti regionali specializzati in CPG, che a livello regionale costituiscono gli esperti regionali della gestione pratica dei CPG ufficiali e fanno parte del servizio specializzato in CPG. Essi stessi sono agricoltori attivi e detentori di CPG ufficiali. A causa di conflitti d'interesse occorre evitare un doppio mandato con l'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. I consulenti specializzati forniscono consulenza sul posto per questioni concrete relative alla formazione, alla detenzione e all'impiego di CPG ufficiali, come pure alla gestione di conflitti. Tali consulenti svolgono anche i corsi introduttivi e pratici obbligatori per detentori di cani da protezione delle greggi nonché la VII di CPG ufficiali. Su disposizione del servizio specializzato in CPG, elaborano perizie specialistiche sui temi seguenti: (1) incidenti tra CPG e terzi, in particolare tenendo conto dello scopo di impiego dei CPG; (2) idoneità di aziende di base e alpestri a detenere CPG ufficiali in modo corretto e conforme alla protezione degli animali; (3) analisi dell'efficacia in caso di predazioni di animali da reddito nonostante la presenza di CPG ufficiali.

Associazioni riconosciute di allevatori di cani da protezione delle greggi ufficiali

Queste associazioni riuniscono i detentori e gli allevatori di CPG ufficiali di determinate razze riconosciute. Nel quadro del mandato di prestazione dell'UFAM, esse provvedono all'allevamento e alla formazione di CPG ufficiali per la successiva consegna agli agricoltori nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame. Provvedono alla formazione e al perfezionamento di detentori, allevatori, formatori ed esaminatori di CPG internamente all'associazione. Si impegnano a migliorare la qualità del settore dei cani da protezione delle greggi mediante accordi di prestazioni con il servizio specializzato in CPG anche nella rete internazionale degli allevatori di detti cani.

Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA)

È il centro di competenza svizzero per la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni presso aziende di base e alpestri. In qualità di organizzazione specializzata si impegna per la formazione degli agricoltori e dei

responsabili degli alpeggi in materia di sicurezza sul lavoro nel quadro del sistema di prevenzione *agriTOP*, inoltre fornisce consulenza alle aziende di base tramite specialisti in sicurezza sul lavoro. Nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame e del mandato di prestazione dell'UFAM, il SPIA valuta le aziende di base e alpestri nonché il terreno per le verifiche di idoneità all'impiego dei CPG in funzione della gestione efficace di conflitti nell'ambito dell'impiego di CPG ufficiali. A tal fine, su richiesta del servizio specializzato in CPG elabora la cosiddetta «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali».

Commissione svizzera sulla displasia

Su incarico dell'UFAM, la Commissione svizzera sulla displasia e i veterinari specializzati a essa associati sostengono le associazioni di allevatori riconosciute nell'allevamento di CPG da lavoro ufficiali tramite il programma di monitoraggio della displasia dell'anca e del gomito. Questa commissione fornisce consulenza alle associazioni di allevatori per migliorare l'allevamento di linee da lavoro di CPG.

3 Procedura per la consulenza agricola in materia di protezione del bestiame

L'UFAM raccomanda ai Cantoni la procedura esposta di seguito.

3.1 Obiettivo della consulenza

L'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame informa i detentori di animali da reddito coinvolti in modo conforme al fabbisogno in merito al rischio costituito dai grandi predatori e alle misure efficaci volte a proteggere gli animali da reddito.

- 1. Consulenza per la prevenzione di danni prevedibili arrecati ad animali da reddito:** i danni arrecati ad animali da reddito sono *prevedibili* se si riscontrano all'interno dell'attuale zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. all. 1). Al fine di prevenire tali danni, tutti i detentori di animali da reddito coinvolti (aziende di base e alpestri) sono informati ogni anno in merito alla situazione dei grandi predatori e alla protezione del bestiame (cfr. cap. 3.2).
- 2. Consulenza a seguito di danni imprevedibili arrecati ad animali da reddito:** i danni arrecati ad animali da reddito sono *imprevedibili* se si riscontrano al di fuori dell'attuale zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. all. 1). In queste zone i grandi predatori sono presenti solo sporadicamente. A seguito di eventuali danni, ai detentori di animali da reddito è fornita consulenza in merito all'adozione *spontanea* di misure volte a prevenire ulteriori danni (cfr. cap. 3.3).

3.2 Consulenza per la prevenzione di danni prevedibili arrecati ad animali da reddito

3.2.1 Schema procedurale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame

Le procedure raccomandate dall'UFAM in occasione della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame sono rappresentate nella figura 1 per la consulenza fornita alle aziende di base e nella figura 2 per la consulenza fornita alle aziende alpestri. La procedura concreta è descritta nei capitoli seguenti.

Figura 1
Raccomandazione di procedura in occasione della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame fornita alle aziende di base
Spiegazione cfr. testo.





Figura 2
Raccomandazione di procedura in occasione della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame fornita alle aziende alpestri
Spiegazione cfr. testo.



3.2.2 Informazione annuale da parte dell'UFAM sui grandi predatori e sulla protezione del bestiame

Periodo

Alla fine di ogni anno.

Servizio competente

Programma nazionale per la protezione del bestiame (AGRIDEA) d'intesa con l'UFAM.

Destinatari

Servizi cantonali dell'agricoltura e della caccia, uffici di consulenza in materia di protezione del bestiame.

Canale di comunicazione

Invio elettronico. Documenti in formato elettronico e/o come pdf.

Contenuti

- Carta attuale della zona prioritaria per la protezione del bestiame
- Elenco attuale dei contributi per misure di protezione del bestiame
- Moduli attuali per la consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame
- Moduli attuali per la valutazione di misure di protezione del bestiame a seguito di predazioni di animali da reddito
- Schede informative attuali sulla protezione del bestiame (AGRIDEA)
- Moduli attuali di richiesta di contributi finanziari per misure di protezione del bestiame
- Formazione continua per i consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame

3.2.3 Informazione delle aziende di base sulla protezione del bestiame

Periodo

All'inizio di ogni anno (gennaio) in contemporanea con l'invio dei moduli di richiesta di pagamenti diretti all'agricoltura (conformemente all'art. 98 cpv. 2 lett. a OPD, *rilevamento a campione*).

Servizio competente

Ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame.

Destinatari

Responsabili aziendali detentori di animali da reddito (agricoltori, detentori di cervidi ecc.) nella zona collinare e di pianura nonché nella regione di montagna del Cantone⁷. I Cantoni decidono l'ampiezza del gruppo di destinatari basandosi sulla situazione dei grandi predatori. Se il rischio di predazione risulta elevato, si raccomanda di informare tutte le aziende di base e i detentori amatoriali aventi diritto a pagamenti diretti. In caso di aziende di base che si estendono su più Cantoni, questi ultimi si accordano in merito alla consulenza.

Canale di comunicazione

L'informazione degli agricoltori deve essere integrata nelle procedure esistenti del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura. Si raccomanda l'utilizzo dei sistemi d'informazione agricoli elettronici (GELAN, LAWIS ecc.)⁸.

Contenuto

- **Grandi predatori:** presenza attuale dei grandi predatori conformemente alle indicazioni dell'autorità cantonale di caccia e mediante l'utilizzo della carta dell'UFAM della zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. all. 1 e cap. 3.2.2).
- **Compito del detentore di animali da reddito:** in caso di stato delle conoscenze sufficiente, valutazione autonoma del rischio e adozione di misure di protezione efficaci. In caso di stato delle conoscenze insufficiente, di dubbi o di richiesta d'impiego di CPG ufficiali, richiesta di consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame (cfr. sotto).
- **Procedura a seguito di predazioni di animali da reddito:** gestione corretta di eventuali predazioni di animali da reddito presso le aziende, conoscenza della procedura di notifica della predazione al Cantone e del relativo risarcimento.
- **Schede informative sulla protezione del bestiame:** conoscenza delle schede informative aggiornate sulla protezione del bestiame (conformemente all'all. 2).
- **Sostegno di misure di protezione del bestiame:** conoscenza dell'elenco attuale dei contributi finanziari e dei moduli attuali di richiesta di tali contributi.

⁷ Le aziende alpestri sono informate durante l'estate (cfr. cap. 3.2.5).

⁸ Se un Cantone non dispone di alcun sistema d'informazione agricolo, si raccomanda di informare i responsabili delle aziende in forma scritta.

• **Richiesta di consulenza in materia di protezione del bestiame:** possibilità di richiedere al Cantone una consulenza in materia di protezione del bestiame:

- **non è necessaria alcuna consulenza** per i detentori di animali da reddito che ritengono sopportabile il rischio di danni presso la propria azienda o che sanno come ridurre il rischio in modo efficace, come pure per i detentori di animali da reddito a cui il Cantone aveva già fornito una consulenza in precedenza, a condizione che nel frattempo la struttura dell'azienda o il rischio di danni non abbia subito modifiche rilevanti;
- **si raccomanda una consulenza** al detentori di animali da reddito che non sono certi della propria valutazione del rischio di danni o di quali misure di protezione siano più efficaci;
- **la consulenza è necessaria** per i detentori di animali da reddito che intendono valutare l'impiego di CPG ufficiali per ridurre il rischio di danni presso la propria azienda di base, come pure per i detentori di animali da reddito che suppongono che non sussistano misure di protezione del bestiame adeguate per la propria azienda di base o per singole particelle a pascolo⁹ e che l'intera azienda o singole particelle non possano essere protette.

3.2.4 Consulenza alle aziende di base sulla protezione del bestiame

Periodo

Tutto l'anno su richiesta personale dell'agricoltore al Cantone (cfr. cap. 3.2.3).

Servizio competente

Ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. In caso di aziende di base che si estendono oltre i confini cantonali, i Cantoni si accordano in merito alla consulenza.

Destinatari

Responsabili delle aziende di base.

Due varianti della consulenza in materia di protezione del bestiame:

1. la «consulenza telefonica» è raccomandata in caso di:

- rischio di danni limitato, che può essere gestito in modo efficace con semplici adeguamenti nella struttura dell'azienda (p. es. gestione dei pascoli) o semplici misure tecniche di protezione del bestiame (p. es. elettrificazione di recinzioni);
- rischio costituito unicamente dalla lince;
- aziende di base non aventi diritto a pagamenti diretti;
- situazioni di aziende già ben note al consulente in materia di protezione del bestiame;
- aziende di base a cui era già stata fornita una consulenza, a condizione che siano stati riscontrati cambiamenti minimi.

Verbale: si raccomanda di registrare le decisioni in una nota.

2. la «consulenza aziendale sul posto» è raccomandata in caso di:

- aziende di base con rischio elevato di danni (lupo, orso) e aventi diritto a pagamenti diretti;
- misure di protezione complesse (p. es. struttura complessa dei pascoli).

Questa consulenza è necessaria in caso di:

- impiego previsto di CPG ufficiali;
- presunta impossibilità di proteggere l'azienda di base o singole particelle a pascolo.

Verbale: è raccomandato l'utilizzo del modulo di consulenza ufficiale (cfr. all. 2, moduli).

Contenuti della «consulenza aziendale sul posto»

- **Modulo:** l'UFAM raccomanda l'utilizzo del modulo ufficiale di AGRIDEA (cfr. all. 2, moduli). Il modulo firmato può assumere importanza in caso di esame, da parte di un'autorità o di un giudice, di una decisione cantonale di abbattimento di grandi predatori che provocano danni.
- **Dati di base:** sono necessari i dati agricoli seguenti¹⁰:
 - composizione del patrimonio zootecnico dell'azienda;
 - piano aziendale con tutte le particelle a pascolo;
 - quaderno dei prati e/o dei pascoli con indicato il momento di utilizzo e la durata di occupazione delle singole particelle a pascolo;

⁹ Consulenza non necessaria per le aziende di base che al 31 dicembre 2018 detenevano e impiegavano già CPG ufficiali. Nel corso degli anni successivi, per tali aziende AGRIDEA (servizio specializzato in CPG) adotterà le misure necessarie per l'autorizzazione da parte delle autorità dell'impiego di CPG ufficiali.

¹⁰ Questi dati sono già disponibili per l'azienda nel quadro del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura (art. 98 cpv. 3 lett. b OPD in combinato disposto con l'all. 1 n. 1 e 2 dell'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura, OSIAgr; RS 919.117.71) e devono soltanto essere raccolti.

- modalità di gestione dei pascoli per ogni particella a pascolo (sistemi di recinzione);
- stalle disponibili, occupazione temporale e ubicazione delle stesse;
- eventuali requisiti posti ai contributi etologici (URA);
- eventuali altre basi di pianificazione (p. es. misure previste per la prevenzione di infortuni *agriTOP*).
- **Superfici da considerare:** tutte le particelle a pascolo e le zone di uscita con esigenza di protezione del bestiame¹¹.
- **Consulenza concreta in materia di protezione del bestiame:**
 - **presenza di grandi predatori:** possibile comparsa di grandi predatori nel territorio dell'azienda di base;
 - **analisi dei rischi:** danni possibili per gli animali da reddito, categorie di animali da reddito minacciate, particelle a pascolo e zone di libera uscita a rischio, periodo a rischio;
 - **gestione aziendale e gestione dei pascoli:** aspetti rilevanti che condizionano il grado di minaccia agli animali da reddito, ad esempio la stabulazione, il regime di monitoraggio, i sistemi di recinzione presenti ecc.;
 - **identificazione di misure di protezione efficaci:** valutazione separata di ogni particella a pascolo (o zona di libera uscita) gestita individualmente con esigenza di protezione del bestiame. Ricerca comune di misure appropriate da parte dell'agricoltore e del consulente. Le misure devono essere fattibili dal punto di vista tecnico, efficaci e ragionevoli sotto il profilo economico. Gli investimenti nelle misure di protezione devono rivelarsi sostenibili. Occorre valutare le misure seguenti:
 - I. **adeguamenti aziendali:** modifiche dell'azienda agricola in relazione alla composizione del patrimonio zootecnico, al regime di pascolo, stabulazione o riproduzione degli animali da reddito minacciati eccetera;
 - II. **misure tecniche di protezione del bestiame:** installazione di recinzioni elettrificate a prova di grandi predatori ecc.;
- III. **cani da protezione delle greggi:** la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali richiedono una verifica particolarmente approfondita. L'agricoltore e il consulente chiariscono se questa misura è effettivamente opportuna dal punto di vista della protezione del bestiame e se sia auspicata dall'agricoltore. In caso di valutazione positiva, il servizio specializzato in CPG fa eseguire un'analisi indipendente sull'idoneità dell'azienda alla detenzione di CPG (cfr. cap. 13.2.3);
- IV. **misure supplementari dei Cantoni:** se nessuna delle misure finora menzionate (I–III) è idonea, il Cantone può definire d'intesa con AGRIDEA misure supplementari di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.2.3.6);
- V. **rinuncia alle misure:** se un agricoltore rinuncia volontariamente ad adottare misure di protezione del bestiame efficaci nell'intera azienda o in singole particelle a pascolo, occorre segnalarlo nel modulo;
- VI. **nessuna misura possibile:** se nell'intera azienda di base o in singole particelle a pascolo non fosse possibile adottare misure di protezione del bestiame efficaci o quest'ultime non potessero essere adottate in modo ragionevole, occorre segnalarlo nel modulo.
- **Sostegno:** informazione dell'agricoltore sul sostegno di misure di protezione del bestiame efficaci.
- **Firme nel modulo di consulenza:** l'agricoltore e il consulente cantonale firmano il modulo di consulenza sulla protezione del bestiame debitamente compilato. Con ciò l'agricoltore si dichiara disposto ad adottare correttamente ed entro i termini prestabiliti le misure decise in comune, mentre il consulente cantonale fornisce l'autorizzazione di principio del Cantone alle misure decise. Se si prevede di detenere CPG ufficiali, il consulente specializzato inoltra una copia del verbale di consulenza (quale richiesta) al servizio specializzato in CPG.
- **Modifiche a posteriori:** le decisioni in questo modulo possono essere modificate in ogni momento d'intesa tra il consulente cantonale e l'agricoltore.

¹¹ I pascoli delle aziende alpestri sono integrati nella consulenza soltanto se l'agricoltore dispone di un alpeggio gestito privatamente nello stesso Cantone, per il quale può definire *in modo autonomo* misure di protezione del bestiame. In caso contrario, di norma le aziende alpestri ricevono informazioni e consulenza separatamente e con un'altra tempistica (cfr. cap. 3.2.5 e 3.2.6).

3.2.5 Informazione delle aziende alpestri sulla protezione del bestiame

Periodo

Ogni anno in tarda estate (agosto) in contemporanea con l'invio dei moduli di richiesta di contributi d'estivazione (art. 98 cpv. 2 lett. b OPD).

Servizio competente

Ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. In caso di aziende alpestri che si estendono su più Cantoni, questi ultimi si accordano in merito alla consulenza.

Destinatari

Responsabili delle aziende alpestri¹² sul territorio cantonale.

Canale di comunicazione

L'informazione dei responsabili degli alpeggi deve essere integrata nelle procedure esistenti del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura. Si raccomanda l'utilizzo dei sistemi d'informazione agricoli elettronici (GELAN, LAWIS ecc.)¹³.

Contenuto

- **Grandi predatori:** presenza attuale dei grandi predatori conformemente alle indicazioni dell'autorità cantonale di caccia e mediante l'utilizzo della carta dell'UFAM della zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. all. 1 e cap. 3.2.2).
- **Compito del gestore dell'alpeggio:** in caso di stato delle conoscenze sufficiente, valutazione autonoma del rischio e adozione di misure di protezione efficaci. In caso di stato delle conoscenze insufficiente, di dubbi o di richiesta d'impiego di CPG ufficiali, richiesta di consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame (cfr. sotto).
- **Procedura a seguito di predazioni di animali da reddito:** gestione corretta di eventuali predazioni di animali da reddito presso le aziende alpestri, conoscenza del-

la procedura di notifica della predazione al Cantone e del relativo risarcimento.

- **Schede informative sulla protezione del bestiame:** conoscenza delle schede informative aggiornate sulla protezione del bestiame (conformemente all'all. 2).
- **Sostegno di misure di protezione del bestiame:** conoscenza dell'elenco attuale dei contributi finanziari e dei moduli attuali di richiesta di tali contributi.
- **Richiesta di consulenza in materia di protezione del bestiame:** possibilità di richiedere una consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame:
 - **non è necessaria alcuna consulenza** per i responsabili degli alpeggi che ritengono sopportabile il rischio di danni presso la propria azienda o che sanno come ridurre il rischio in modo efficace, come pure per i responsabili degli alpeggi a cui il Cantone aveva già fornito una consulenza in precedenza, a condizione che nel frattempo la struttura dell'azienda o il rischio di danni non abbia subito modifiche rilevanti;
 - **si raccomanda una consulenza** ai responsabili degli alpeggi che non sono certi della propria valutazione del rischio di danni o di quali misure di protezione siano più efficaci;
 - **la consulenza è necessaria** per i responsabili degli alpeggi che intendono valutare l'impiego di CPG ufficiali per ridurre il rischio di danni presso la propria azienda alpestre¹⁴, come pure per i responsabili degli alpeggi che suppongono che non sussistano misure di protezione del bestiame opportune per la propria azienda alpestre o per singoli pascoli e che l'intera azienda o singoli pascoli non possano essere protetti.

3.2.6 Consulenza alle aziende alpestri sulla protezione del bestiame

Periodo

Tutto l'anno su richiesta personale del responsabile dell'alpeggio al Cantone (cfr. cap. 3.2.5).

¹² I detentori di animali da reddito nella zona collinare e di pianura nonché nella regione di montagna sono informati a inizio anno (cfr. cap. 3.2.3).

¹³ In assenza di un sistema d'informazione agricolo si raccomanda l'invio in forma scritta.

¹⁴ Consulenza non necessaria per le aziende alpestri che al 31 dicembre 2018 impiegavano già CPG ufficiali. Per tali aziende, nel corso degli anni successivi, AGRIDEA (servizio specializzato in CPG) adotterà le misure necessarie per l'autorizzazione dell'impiego di CPG ufficiali da parte delle autorità.

Servizio competente

Ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. In caso di aziende alpestri che si estendono oltre i confini cantonali, i Cantoni si accordano in merito alla consulenza.

Destinatari

Responsabili delle aziende alpestri.

Due varianti della consulenza in materia di protezione del bestiame:

- la «**consulenza telefonica**» è raccomandata in caso di:
 - rischio di danni limitato, che può essere gestito in modo efficace con semplici adeguamenti nella struttura dell'azienda (p. es. gestione dei pascoli) o semplici misure tecniche di protezione del bestiame (p. es. elettrificazione di recinzioni);
 - rischio costituito unicamente dalla lince;
 - alpeggi con bestiame bovino;
 - situazioni di aziende già ben note al consulente in materia di protezione del bestiame;
 - aziende alpestri a cui era già stata fornita una consulenza, a condizione che siano stati riscontrati cambiamenti minimi.

Verbale: si raccomanda di registrare le decisioni in una nota;

- la «**consulenza aziendale sul posto**» è raccomandata in caso di:
 - rischio elevato di danni arrecati da lupi od orsi;
 - misure di protezione complesse (p. es. per alpeggi con bestiame minuto).

Questa consulenza è necessaria in caso di:

- impiego previsto di CPG ufficiali;
- presunta impossibilità di proteggere l'azienda alpestre o singoli pascoli.

Verbale: è raccomandato l'utilizzo del modulo di consulenza ufficiale (cfr. all. 2).

Contenuti della «consulenza aziendale sul posto»

- **Modulo:** l'UFAM raccomanda l'utilizzo del modulo ufficiale di AGRIDEA (cfr. all. 2, moduli). Il modulo firmato può assumere importanza in caso di esame, da parte di un'autorità o di un giudice, di una decisione cantonale di abbattimento di grandi predatori che provocano danni.

- **Dati fondamentali:** sono necessari i dati agricoli seguenti¹⁵:

- perimetro dell'alpeggio con indicati i pascoli, compresi quelli primaverili e autunnali, e la rispettiva durata di occupazione;
- composizione del patrimonio zootecnico dell'azienda alpestre;
- sistema di pascolo (modalità di gestione dei pascoli, sistemi di recinzione utilizzati);
- stalle, occupazione temporale e ubicazione delle stesse;
- altre basi di pianificazione, ad esempio misure previste per la prevenzione di infortuni (*agriTOP*), piano di pascolazione o di gestione dell'alpeggio (conforme all'all. 2 n. 2 OPD) o eventuali risultati della pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini (cfr. cap. 4.3.1.1).

- **Superfici da considerare:** tutti i pascoli dell'alpeggio con esigenza di protezione del bestiame¹⁶, compresi i pascoli primaverili e autunnali.

- **Consulenza concreta in materia di protezione del bestiame:** in occasione della consulenza in materia di protezione del bestiame è valutata innanzitutto l'intera azienda alpestre, in seguito è valutato separatamente ogni singolo pascolo:

- **presenza di grandi predatori:** possibile comparsa di grandi predatori nel territorio dell'azienda alpestre;
- **analisi dei rischi:** danni possibili per gli animali da reddito, categorie di animali da reddito minacciate, pascoli a rischio, periodo a rischio;
- **gestione aziendale e gestione dei pascoli:** aspetti rilevanti che condizionano il grado di minaccia agli animali da reddito, ad esempio la stabulazione, il regime di monitoraggio, i sistemi di recinzione presenti ecc.;
- **identificazione di misure di protezione efficaci:** valutazione separata di ogni pascolo gestito individualmente con esigenza di protezione del bestiame. Ricerca comune di misure appropriate da parte dell'agricoltore e del consulente. Le misure devono essere fattibili dal punto di vista tecnico, efficaci e

¹⁵ Questi dati sono già disponibili nel quadro del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura e devono soltanto essere raccolti.

¹⁶ I pascoli delle aziende alpestri sono integrati nella consulenza soltanto se l'agricoltore dispone di un alpeggio gestito privatamente nello stesso Cantone, per il quale può definire *in modo autonomo* misure di protezione del bestiame. In caso contrario, di norma le aziende alpestri ricevono informazioni e consulenza soltanto durante l'estate (cfr. cap. 3.2.5 e 3.2.6).

ragionevoli sotto il profilo economico. Gli investimenti nelle misure di protezione devono rivelarsi sostenibili. Occorre valutare le misure seguenti:

- I. **adeguamenti aziendali:** modifiche dell'azienda alpestre in relazione alla composizione del patrimonio zootecnico estivo, al regime di pascolo, stabulazione o riproduzione degli animali da reddito minacciati ecc.;
 - II. **misure tecniche di protezione del bestiame:** installazione di recinzioni elettrificate a prova di grandi predatori, parchi notturni ecc.;
 - III. **cani da protezione delle greggi:** l'impiego di CPG ufficiali richiede una verifica particolarmente approfondita. L'agricoltore e il consulente chiariscono se questa misura è effettivamente opportuna dal punto di vista della protezione del bestiame, se pare correttamente applicabile e se sia auspicata dal gestore dell'alpeggio. In caso di valutazione positiva, il servizio specializzato in CPG fa eseguire un'analisi indipendente sull'idoneità dell'azienda alpestre indipendentemente alla detenzione di CPG (cfr. cap. 13.2.3);
 - IV. **misure supplementari dei Cantoni:** se nessuna delle misure finora menzionate (I-III) è idonea, il Cantone può definire d'intesa con AGRIDEA misure supplementari di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.2.3.6);
 - V. **rinuncia alle misure:** se il responsabile dell'alpeggio rinuncia volontariamente ad adottare misure di protezione del bestiame efficaci nell'intera azienda alpestre o in singoli pascoli, occorre segnalarlo nel modulo;
 - VI. **nessuna misura possibile:** se nell'intera azienda alpestre o in singoli pascoli non fosse possibile adottare misure di protezione del bestiame efficaci o quest'ultime non potessero essere adottate in modo ragionevole, occorre segnalarlo nel modulo.
- **Sostegno:** informazione del responsabile dell'alpeggio sul sostegno di misure di protezione del bestiame efficaci.
 - **Firme nel modulo di consulenza:** il responsabile dell'alpeggio e il consulente cantonale firmano il modulo di consulenza sulla protezione del bestiame debitamente compilato. Con ciò il responsabile dell'alpeggio si dichiara disposto ad adottare correttamente ed entro

il termine prestabilito le misure decise in comune, mentre il consulente fornisce l'autorizzazione di principio del Cantone alle misure decise. Se si prevede di tenere CPG ufficiali, il consulente specializzato inoltra una copia del verbale di consulenza (quale richiesta) al servizio specializzato in CPG.

- **Modifiche a posteriori:** le decisioni in questo modulo possono essere modificate in ogni momento d'intesa tra il consulente cantonale e il responsabile dell'alpeggio.

3.3 Consulenza a seguito di danni imprevedibili arrecati ad animali da reddito

In caso di danni imprevedibili arrecati ad animali da reddito, il Cantone fornisce consulenza agli agricoltori per la prevenzione spontanea di ulteriori danni.

3.3.1 Consulenza agli agricoltori per misure d'emergenza di protezione del bestiame

Periodo

In modo spontaneo, in caso di danni o in base alle esigenze.

Servizi competenti

Uffici cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame.

Destinatari

Detentori di animali da reddito che hanno subito danni imprevedibili, in particolare danni riscontrati al di fuori della zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. cap. 1.2 e all. 1). I Cantoni possono prevedere deroghe.

Canale di comunicazione

Contatto diretto tra l'agricoltore e il consulente cantonale in materia di protezione del bestiame secondo necessità.

Procedura

Gli agricoltori coinvolti ricevono consulenza e sostegno per l'adozione spontanea di misure di protezione del bestiame. Il servizio specializzato in misure tecniche di protezione del bestiame fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni su richiesta di questi ultimi. In questo contesto si applicano le misure seguenti:

-
- **impiego di materiale d'emergenza:** i Cantoni provvedono per tempo all'acquisto di materiale per recinzioni e materiale con effetto dissuasivo (cosiddetti kit d'emergenza; cfr. cap. 4.2.3.5). Il Cantone coordina l'impiego di detti kit;
 - **impiego di civilisti:** il servizio specializzato in misure tecniche di protezione del bestiame (AGRIDEA) sostiene gli agricoltori, su richiesta dei Cantoni, nell'adozione di provvedimenti immediati, in particolare anche con l'impiego di civilisti;
 - **misure supplementari dei Cantoni:** i Cantoni possono prevedere ulteriori misure d'emergenza di protezione del bestiame d'intesa con AGRIDEA (cfr. cap. 4.2.3.6).

4 Sostegno finanziario della protezione del bestiame da parte dell'UFAM

4.1 Principi del sostegno

4.1.1 Requisiti posti alle misure sostenute

- **Efficacia fondamentale:** la misura sostenuta deve contribuire a proteggere in modo efficace gli animali da reddito. Pertanto, le misure da sostenere devono essere indicate segnatamente nell'OCP (art. 10^{ter}). Se si tratta di una *misura supplementare dei Cantoni* secondo l'OCP (art. 10^{ter} cpv. 2 OCP), essa deve essere inserita segnatamente anche nel presente aiuto all'esecuzione, oppure il Cantone deve illustrarne in modo plausibile l'efficacia per la protezione del bestiame. Al contempo, un'eventuale pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni deve servire a proteggere il bestiame (art. 10^{ter} cpv. 3 OCP).
- **Adozione volontaria con autorizzazione del Cantone:** i detentori di animali da reddito (agricoltori) non sottostanno ad alcun impegno legale diretto per l'adozione di misure di protezione del bestiame. Essi adottano misure corrispondenti ai sensi di un compito scelto in modo autonomo. In previsione del finanziamento di una misura di protezione del bestiame conformemente all'OCP (art. 10^{ter} OCP), il Cantone deve approvarla (art. 12 cpv. 1 LCP in combinato disposto con l'art. 12 cpv. 5 LCP).
- **Nessun sovraindennizzo:** la misura da sostenere non deve già ricevere indennità da altri fondi federali per altri motivi (nessun duplice finanziamento).

4.1.2 Quattro gruppi di misure di protezione

Al fine di prevenire danni arrecati da grandi predatori ad animali da reddito, si considerano quattro gruppi di misure che presentano differenze riguardo alle modalità di finanziamento.

4.1.2.1 Misure delle aziende agricole volte a gestire gli animali da reddito

Ai sensi di una buona prassi agricola ogni agricoltore deve sorvegliare, foraggiare, custodire e proteggere da lesioni

prevedibili gli animali da reddito affidatigli (art. 4 LPAn; art. 3 e 5 OPAn; art. 59 OFE). Questo obbligo generale di custodia vale anche in assenza di grandi predatori. Il sistema di pascolo e di gestione degli animali da reddito che ne risultano costituiscono di norma la base per l'applicazione efficace di misure concrete di protezione del bestiame (cfr. cap. 4.1.2.2 e 4.1.2.3). Ad esempio, una gestione ordinata e compatta degli animali da reddito al pascolo è particolarmente importante per l'impiego efficace di CPG (cfr. cap. 13.1.3).

Sostegno: l'UFAM sostiene le aziende agricole e alpestri nel quadro del sistema di pagamenti diretti all'agricoltura. Nella zona collinare e di pianura nonché nella regione di montagna tale sostegno è correlato con la superficie coltivata, nella regione d'estivazione con il numero di animali da reddito estivati. I contributi di pagamenti diretti agricoli coprono anche misure volte a gestire gli animali da reddito, ad esempio l'installazione di recinzioni o la sorveglianza permanente. Al fine di prevenire un duplice finanziamento, l'UFAM non sostiene dette misure a titolo supplementare.

4.1.2.2 Misure tecniche di protezione del bestiame

Si tratta di misure che forniscono una protezione tecnica diretta degli animali da reddito contro i grandi predatori. Finora questo requisito è soddisfatto dai sistemi di recinzione elettrificati, a condizione che i recinti volti a proteggere da grandi predatori siano installati e sottoposti a manutenzione in modo corretto conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA sulle misure tecniche per la protezione del bestiame (cfr. all. 2). Dette recinzioni sono installate soprattutto nella zona collinare e di pianura nonché nella regione di montagna, invece il loro impiego nella regione d'estivazione risulta spesso molto difficoltoso ed è possibile solo in casi eccezionali a causa della conformazione del terreno e della superficie molto vasta dei pascoli. Le misure tecniche (recinzioni) possono anche essere adottate per permettere l'impiego di CPG in modo compatibile alle esigenze della società.

Sostegno: l'UFAM sostiene misure tecniche di protezione del bestiame in base all'articolo 10^{ter} OCP e conformemente alla descrizione nel presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 4). In linea di principio, dei recinti è sostenuto soltanto il dispendio supplementare per la protezione efficace contro grandi predatori. Di norma non è fornito alcun sostegno per le recinzioni regolari, che servono soltanto a gestire gli animali da reddito al pascolo e sono installate anche in assenza di grandi predatori (cfr. cap. 4.1.2.1).

4.1.2.3 Cani da protezione delle greggi

I CPG offrono agli animali da reddito una protezione efficace contro grandi predatori anche nelle zone dove le recinzioni elettriche a prova di grandi predatori non possono di norma essere né installate né sottoposte a manutenzione, ad esempio nella regione d'estivazione. Al fine di garantire l'impiego di CPG nello spazio pubblico possibilmente in sicurezza e senza infortuni, l'UFAM limita il proprio sostegno ai CPG ufficiali. Questi ultimi sono allevati, formati, detenuti e impiegati correttamente in base ai requisiti del programma nazionale.

Sostegno: l'UFAM sostiene l'allevamento, la formazione, la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali in base all'articolo 10^{ter} capoverso 1 lettera a OCP e conformemente alla descrizione nel presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 4.2.1 e 4.2.2).

4.1.2.4 Abbattimento di grandi predatori

Quale ultima misura volta a proteggere gli animali da reddito, la legislazione in materia di caccia prevede l'abbattimento di grandi predatori su ordine delle autorità (art. 12 cpv. 2 e 4 LCP). Tali abbattimenti, tuttavia, sono eseguiti soltanto se *non esistono misure più moderate*, se quest'ultime *non risultano efficaci* o se *non possono essere adottate in modo ragionevole*. In caso di danni arrecati ad animali da reddito, le misure di protezione del bestiame conformemente all'OCP vanno intese in linea di principio come misure più moderate.

Sostegno: l'esecuzione di eventuali abbattimenti di grandi predatori protetti è di competenza delle amministrazioni cantonali della caccia e non è sostenuta dalla Confederazione.

4.1.3 Ragionevolezza delle misure di protezione del bestiame sostenute

Nell'ambito della valutazione da parte delle autorità in merito a eventuali abbattimenti di grandi predatori che hanno arrecato danni ad animali da reddito, si attribuisce particolare importanza alla questione della *ragionevolezza delle misure di protezione del bestiame* (cfr. cap. 4.1.3). Il diritto in materia di caccia presuppone che nelle regioni con presenza costante di grandi predatori, prima di procedere con l'eventuale abbattimento di detti animali, devono essere state adottate, sempre che siano *ragionevoli*, le misure *fattibili dal punto di vista tecnico* ed *efficaci* volte a proteggere gli animali da reddito (art. 4 cpv. 1 OCP). I Cantoni sono tenuti a chiarire e motivare nei singoli casi, nel quadro delle prescrizioni federali, la questione della ragionevolezza delle misure di protezione del bestiame.

In linea di principio, l'UFAM considera le misure di protezione del bestiame descritte nell'OCP e nel presente aiuto all'esecuzione come *fattibili dal punto di vista tecnico* ed *efficaci*, inoltre ritiene che, grazie al sovvenzionamento, la loro *applicazione* sia *ragionevole*.

4.1.4 Ottenimento di contributi di sostegno

Un agricoltore che ha adottato una misura di protezione del bestiame conformemente al presente aiuto all'esecuzione ha diritto al sostegno finanziario della Confederazione. La richiesta di sostegno deve essere presentata agli uffici competenti mediante i moduli ufficiali (cfr. all. 2). In questo contesto occorre rispettare i termini previsti e, qualora necessario, presentare la documentazione necessaria. Le richieste inoltrate in ritardo potranno essere considerate soltanto l'anno successivo.

AGRIDEA organizza il sostegno della protezione del bestiame (moduli di richiesta, procedure) su mandato dell'UFAM e verifica le richieste pervenute. Il rimborso delle richieste autorizzate avviene mediante versamento da parte dell'UFAM a fine anno. Il Tribunale amministrativo federale funge da istanza di ricorso.

4.1.5 Sanzioni in caso di ottenimento illecito di contributi di sostegno

L'ottenimento illecito di contributi di sostegno è soggetto a sanzioni. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente aiuto all'esecuzione, il detentore di animali da reddito è sollecitato in forma scritta e non riceve più i contributi dell'UFAM fintanto che la situazione non è migliorata in modo documentabile. L'UFAM, inoltre, si riserva il diritto di esigere la restituzione dei contributi versati a seguito di uno stato di fatto non conforme alla realtà (art. 28 – 30 della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità, LSu; RS 616.1). In questo contesto è fatta salva anche una denuncia.

4.2 Contributi per misure di protezione del bestiame concrete

Questo capitolo descrive le misure sostenute dall'UFAM e l'entità dei contributi, inoltre definisce i requisiti corrispondenti. L'UFAM può modificare tali contributi (elenco dei contributi, importo, requisiti) ogni anno in modo conforme al fabbisogno (cfr. elenco all. 4). I Cantoni sono informati ogni anno in dicembre in merito ai contributi validi per l'anno successivo (cfr. cap. 3.2.2). Di seguito sono esposti i contributi per il 2019.

4.2.1 Detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

Basi giuridiche

Art. 12 cpv. 1 e 5 LCP

Art. 10^{ter} cpv. 1 e art. 10^{quater} OCP

Contributi di sostegno

- Contributo per la detenzione di cani da protezione delle greggi ufficiali presso *aziende di base*
- Contributo per l'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali presso *aziende alpestri*

4.2.1.1 Contributo per la detenzione di cani da protezione delle greggi ufficiali presso aziende di base

Entità e oggetto del contributo: i costi sostenuti sull'arco di un anno¹⁷ per la detenzione generale e per l'eventuale impiego di un CPG ufficiale nell'azienda di base sono risarciti al detentore con un contributo forfettario di **100 franchi al mese**, che copre tutti i costi di base generali sostenuti durante l'anno per la detenzione di un CPG ufficiale. Sono risarcite le spese per cibo, trasporto, profilassi veterinaria di base (sverminazione, vaccinazione ecc.) nonché le spese per l'impiego del CPG presso l'azienda di base. Questo contributo consente di ammortizzare anche il prezzo di acquisto nel corso degli anni ed è cumulabile con altri contributi per CPG (p.es. contributo per la formazione, impiego nella regione d'estivazione).

I seguenti costi possono essere rimborsati separatamente dietro presentazione della documentazione necessaria:

- **l'80 per cento** delle spese veterinarie particolari in caso di infortunio o malattia (esame, diagnosi, trattamento), a condizione che l'idoneità all'impiego del CPG possa essere mantenuta e che il CPG non abbia ancora compiuto dieci anni. I costi complessivi superiori a 500 franchi presuppongono il consenso del servizio specializzato in CPG;
- il **100 per cento** delle spese sostenute per la castrazione necessaria o auspicata dall'associazione di allevamento (nel caso delle femmine è possibile anche il metodo laparoscopico);
- il **100 per cento** dei costi (più spese) sostenuti per l'esame prescritto volto a individuare un'eventuale displasia dell'anca e del gomito in CPG ufficiali (cfr. cap. 8.3.5).

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Gli animali da reddito di un'azienda di base sono considerati protetti con questa misura soltanto se sono tenuti insieme ai CPG e a condizione che i requisiti posti all'impiego corretto dei CPG siano soddisfatti (cfr. cap. 13.1.3).

¹⁷ L'anno di contribuzione per i CPG ufficiali va dal 1° novembre al 31 ottobre.

Requisiti

- Il contributo si limita al periodo per cui il CPG è registrato dall'UFAM nella banca dati AMICUS (cfr. cap. 14.1).
- Il detentore del cane dispone di un'approvazione dell'UFAM al sostegno di CPG ufficiali nella sua azienda di base (cfr. cap. 7.4.1).
- Nella vita quotidiana dell'azienda il detentore del cane tiene conto delle misure volte a prevenire conflitti conformemente alla «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» (cfr. cap. 13.2.3) e alla lista di controllo per la prevenzione di conflitti (cfr. all. 2).
- Nella vita quotidiana dell'azienda il detentore del cane tiene conto delle disposizioni sulla detenzione corretta e conforme alla protezione degli animali in base al presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 8) e alla perizia del consulente specializzato in CPG (cfr. cap. 13.2.3).
- Il detentore del cane ha frequentato una tantum il «Corso d'introduzione per detentori di cani da protezione delle greggi» (cfr. cap. 10.3.1).

Termine: le richieste vanno inoltrate al servizio specializzato in CPG tra il 1° e il 31 ottobre.

4.2.1.2 Contributo per l'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali presso aziende alpestri

Entità e oggetto del contributo: l'impiego di CPG ufficiali nelle aziende alpestri è risarcito al responsabile dell'alpeggio con i contributi forfettari seguenti:

- **2000 franchi per periodo d'estivazione** per l'estivazione di ovini con sorveglianza permanente nonché di caprini da latte;
- **500 franchi per periodo d'estivazione** per l'estivazione di ovini in pascoli a rotazione o permanenti senza sorveglianza permanente nonché di caprini non munti;
- **500 franchi per periodo d'estivazione** per alpeggi di bovini con pascoli misti. Questo contributo comprende le spese aggiuntive sostenute per l'impiego dei CPG nella regione d'estivazione, ad esempio i costi per trasporti difficoltosi (compresi eventuali voli in elicottero per il trasporto di materiale) nonché per la manutenzione e il foraggiamento difficoltosi, come pure le spese aggiuntive per la gestione di conflitti (compresa la segnalazione delle zone d'impiego di CPG). Questo contributo è assegnato in aggiunta al contributo per la

detenzione di CPG (cfr. cap. 4.2.1.1) e la sua redistribuzione internamente all'azienda alpestre è disciplinata dall'azienda stessa nell'ambito del diritto privato.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Gli animali da reddito tenuti in un'azienda alpestre sono considerati protetti con questa misura soltanto se sono tenuti insieme ai CPG ufficiali e a condizione che i requisiti posti all'impiego corretto dei CPG siano soddisfatti (cfr. cap. 13.1.3).

Requisiti

- Nell'azienda alpestre sono impiegati soltanto CPG ufficiali. Il servizio specializzato in CPG può autorizzare deroghe.
- Sono impiegati in contemporanea almeno due CPG idonei all'impiego (VII superata). La dimensione del branco di CPG varia in base all'esigenza di protezione. Il servizio specializzato in CPG può autorizzare deroghe.
- Il responsabile dell'alpeggio dispone di un'approvazione dell'UFAM per il sostegno di CPG ufficiali nella sua azienda alpestre (cfr. cap. 7.4.1).
- Nella vita quotidiana dell'azienda il responsabile dell'alpeggio tiene conto delle misure volte a prevenire conflitti conformemente alla «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» (cfr. cap. 13.2.3) e alla lista di controllo per la prevenzione di conflitti (cfr. all. 2).
- Nelle attività quotidiane dell'azienda il responsabile dell'alpeggio tiene conto delle disposizioni sulla detenzione corretta e conforme alla protezione degli animali in base al presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 8) e alla perizia del consulente specializzato (cfr. cap. 13.2.3).
- Con l'ausilio di misure tecniche il responsabile dell'alpeggio provvede a pascolare gli animali da reddito in modo sufficientemente compatto. Inoltre, prima di essere impiegati insieme, gli animali da reddito devono abituarsi correttamente alla presenza dei CPG e viceversa (cfr. cap. 13.1.3).
- Si raccomanda al responsabile dell'alpeggio di frequentare il «Corso d'introduzione per detentori di cani da protezione delle greggi» (cfr. cap. 10.3.1).

Termine: le richieste vanno inoltrate al servizio specializzato in CPG tra il 15 settembre e il 31 ottobre.

4.2.2 Allevamento, importazione e formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali

Base giuridica

Art. 10^{ter} cpv. 1 e art. 10^{quater} cpv. 2 OCP

Contributi di sostegno

- Contributi per l'allevamento di cani da protezione delle greggi ufficiali
- Contributo per l'importazione di cani da protezione delle greggi
- Contributi per la formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali

4.2.2.1 Contributi per l'allevamento di cani da protezione delle greggi ufficiali

Entità e oggetto del contributo: l'allevamento di CPG ufficiali, che avviene regolarmente nel quadro della pianificazione dell'allevamento da parte di un'associazione di allevamento riconosciuta, è indennizzato all'allevatore con un contributo suddiviso in: (I) contributo per riproduttori, (II) contributo per la monta, (III) contributo per cucciolata. Questi contributi sono cumulabili con il contributo generale per detentori.

- Contributo per riproduttori:** la detenzione di una cagna d'allevamento è sostenuta con un contributo di **70 franchi al mese**, quella di un maschio d'allevamento con un contributo di **35 franchi al mese**. Il sostegno è correlato al periodo durante il quale il CPG è riconosciuto come riproduttore dall'associazione di allevamento competente, come pure alla registrazione come CPG ufficiale. Questo contributo è assegnato indipendentemente dal processo di allevamento effettivo (monta, cucciolata). Copre tutti i costi necessari per la riproduzione, l'assistenza precoce alla cucciolata, le cure veterinarie di base generali dei cuccioli (controlli, sverminazione, vaccinazione, impianto del microchip), il foraggiamento conforme al fabbisogno, la stimolazione precoce, la socializzazione e l'abitudine dei cuccioli fino alla loro registrazione ufficiale all'età di 12 settimane. In seguito i cuccioli sono consegnati ad aziende formatrici e sostenuti con il

«contributo per la formazione» (cfr. cap. 4.2.2.3). La partecipazione a prove di allevamento ed esami attitudinali dell'associazione di allevamento competente che hanno luogo al di fuori dell'azienda è indennizzata al detentore con un contributo di **250 franchi per giorno di esame più spese**.

- Contributo per la monta:** la monta all'estero di una femmina d'allevamento riconosciuta è rimborsata con un contributo forfettario **massimo di 500 franchi più spese** (tassa di monta) se questa resta gravida. Il medesimo contributo è assegnato per l'inseminazione artificiale da parte di riproduttori maschi stranieri se la cagna resta gravida. Per la monta in Svizzera sono rimborsate soltanto le **spese**.
- Contributo per cucciolata:** ogni cucciolata composta da almeno quattro cuccioli è indennizzata all'allevatore con un contributo forfettario di **7500 franchi**. Se nasce un numero di cuccioli compreso tra uno e tre, il contributo scende a **3750 franchi**. In caso di decesso di tutti i cuccioli, non è assegnato alcun contributo. Sono considerati soltanto i cuccioli che sopravvivono fino alla fase di formazione (12 settimane) e che in seguito possono essere formati regolarmente. All'allevatore (detentore del cane) è rimborsato, dietro presentazione della documentazione necessaria, il **100 per cento** delle spese veterinarie particolari in caso di infortunio o malattia dei cuccioli (esame, diagnosi, trattamento), a condizione che sia prevedibile che essi saranno idonei all'impiego. Le spese superiori a 500 franchi presuppongono il consenso del servizio specializzato in CPG. Al momento della consegna per la formazione i cuccioli sono venduti, il prezzo di vendita massimo è prestabilito (cfr. cap. 12.5).

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questa misura serve per la futura protezione del bestiame con CPG, tuttavia di per sé non rappresenta una misura volta a proteggere in modo concreto gli animali da reddito.

Requisiti

- L'intero processo di allevamento dei cuccioli (fino all'età di 12 settimane) avviene nel quadro di un'associazione di allevamento riconosciuta dall'UFAM, conformemen-

- te alla pianificazione dell'allevamento e al regolamento per l'allevamento di tale associazione (cfr. cap. 7.3).
- La cucciolata nasce nell'azienda dell'allevatore, dove i cuccioli vengono assistiti e «formati» fino all'età di 12 settimane. In linea di principio, l'allevatore deve accudire di persona la cucciolata e non può affidare detto compito a terzi per lunghi periodi. Il formatore deve istruire eventuali persone ausiliarie.
 - L'allevatore tiene conto delle disposizioni sulla detenzione corretta e conforme alla protezione degli animali in base al presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 8) e alla perizia del consulente specializzato in CPG (cfr. cap. 13.2.3).
 - L'allevatore tiene conto delle disposizioni sull'allevamento di CPG ufficiali in base al presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 9).

Termine: le richieste di contributi vanno inoltrate al servizio specializzato in CPG entro il 31 ottobre.

4.2.2.2 Contributo per l'importazione di cani da protezione delle greggi

Entità e oggetto del contributo: l'acquisto di CPG all'estero nel quadro della pianificazione dell'allevamento da parte di un'associazione di allevamento riconosciuta è rimborsato con un contributo **massimo di 600 franchi per cucciolo** e di **2500 franchi per cane adulto (più spese di viaggio)**. Il rimborso avviene dietro presentazione dei giustificativi. Questo contributo copre i costi di acquisto, le tasse doganali e le spese di viaggio per l'importazione.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questa misura serve per la futura protezione del bestiame con CPG, tuttavia di per sé non rappresenta una misura volta a proteggere in modo concreto gli animali da reddito.

Requisiti

- L'intero processo d'importazione avviene nel quadro della pianificazione dell'allevamento da parte di un'associazione di allevamento riconosciuta dall'UFAM, conformemente al regolamento per l'allevamento di tale associazione.

- I CPG importati devono provenire da linee da lavoro e i loro genitori devono essere impiegati in ambito agricolo presso animali da reddito.
- Per l'importazione dei CPG occorre tenere conto delle disposizioni giuridiche in materia di protezione degli animali ed epizootie (copertura vaccinale, divieto di recidere la coda e le orecchie ecc.).
- Di norma, i cuccioli sono importati all'età di circa 12 settimane, in seguito sono registrati e formati in Svizzera (cfr. cap. 4.2.2.3). L'importazione di CPG più anziani, la cui registrazione ufficiale presuppone il superamento della VII, può avvenire per contribuire al miglioramento e alla diversificazione genetica della popolazione.
- I CPG importati vanno esaminati riguardo alla displasia dell'anca e del gomito conformemente ai regolamenti dell'associazione di allevamento (cfr. cap. 8.3.5). È rimborsato il **100 per cento dei costi (più spese)**.

Termine: le richieste di contributi vanno inoltrate al servizio specializzato in CPG insieme alla documentazione necessaria entro il 31 ottobre.

4.2.2.3 Contributi per la formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali

Entità e oggetto del contributo

- I. **Contributo per la formazione:** contributo forfettario di **200 franchi al mese per CPG in formazione** versato per 12 mesi. Questo contributo copre le spese complessive sostenute per la formazione (socializzazione, abitudine e sostegno) del cucciolo da parte del formatore di un'associazione di allevamento riconosciuta. La fase di formazione inizia al 4° e si conclude al 15° mese di vita del CPG. Il prezzo di acquisto di cuccioli di CPG per la loro formazione è rimborsato al formatore riconosciuto dal servizio specializzato in CPG. Questo contributo è assegnato in aggiunta al contributo regolare per detentori di cani. Non è assegnato alcun contributo per la formazione agli agricoltori che formano un CPG ufficiale per il proprio fabbisogno dietro autorizzazione di un'associazione di allevamento riconosciuta, ma che non sono formatori riconosciuti da tale associazione. Questi agricoltori, tuttavia, sono sostenuti con il contributo per detentori di cani (cfr. cap. 4.2.1.1).

- II. Contributo per la verifica di idoneità all'impiego:** premio **forfettario** una tantum di **500 franchi per CPG** a seguito del superamento della VII. Per la partecipazione alla VII sono rimborsate anche le **spese di viaggio con un contributo di 1 franco per chilometro percorso in automobile (con rimorchio).**
- III. Rieducazione di CPG in presenza di problemi comportamentali:** avviene su ordine del servizio specializzato in CPG ed è rimborsata al formatore con un contributo di **250 franchi al mese.**

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

La formazione di CPG serve per la futura protezione del bestiame con CPG. In caso di danni i CPG ufficiali in formazione (prima del superamento della VII) non sono riconosciuti quale misura di protezione del bestiame.

Requisiti

- L'intero processo di formazione di CPG ufficiali deve avvenire tramite formatori di un'associazione di allevamento riconosciuta dall'UFAM e nell'ambito del programma di formazione di tale associazione (cfr. cap. 10.1.2).
- Durante la fase di formazione, il formatore beneficiario del contributo per la formazione è registrato come detentore del CPG nella banca dati AMICUS.
- Di norma la formazione avviene presso l'azienda del formatore (azienda di base, azienda alpestre). In linea di principio, il formatore deve formare di persona il cucciolo/giovane cane e non può affidare detto compito a terzi per lunghi periodi. Se il formatore consegna il cucciolo/giovane cane a un alpeggio insieme ai suoi animali da reddito senza che possa occuparsi di persona della formazione del cane, deve garantire che i pastori conoscano le fasi previste per la formazione e abbiano il tempo necessario da dedicare a quest'ultima integrandola nelle attività quotidiane dell'azienda. Il formatore deve monitorare il processo di formazione.
- Le associazioni di allevamento possono consentire ai propri membri esperti (di norma non novizi) la formazione autonoma di cuccioli di CPG ufficiali.
- Alla fine della formazione ogni CPG ufficiale è esaminato tramite la VII (cfr. cap. 11.1). Tale verifica è parte integrante della fase di formazione. Il superamento

della VII costituisce il presupposto per la registrazione dei CPG nella banca dati AMICUS quali cani da lavoro idonei e per la loro consegna nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame.

- In linea di principio, i CPG formati sono previsti per la consegna nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame. Al momento della consegna per l'impiego i CPG vengono venduti, il prezzo di vendita massimo è prestabilito (cfr. cap. 12.5).
- In casi eccezionali il formatore può trattenere un CPG ufficiale (cfr. cap. 12). In caso di trattenimento di un CPG ufficiale non conformemente alle regole, il servizio specializzato in CPG esige dal formatore il rimborso dei contributi assegnati per l'intero processo di acquisto, formazione e verifica del cane, oltre a un valore d'allevamento simbolico pari a **2000 franchi** in caso di un potenziale riproduttore.

Termine: le richieste vanno inoltrate al servizio specializzato in CPG entro il 31 ottobre.

4.2.3 Misure supplementari dei Cantoni per la protezione del bestiame

Basi giuridiche

Art. 12 cpv. 1 e 5 LCP

Art. 10^{ter} cpv. 1 OCP

Contributi di sostegno

- Parchi notturni
- Potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni di pascoli a prova di grandi predatori
- Manutenzione in condizioni difficili di recinzioni di pascoli a prova di grandi predatori
- Recinzioni volte a prevenire conflitti con cani da protezione delle greggi ufficiali
- Kit d'emergenza per la protezione del bestiame (materiale per recinzioni)
- Altre misure dei Cantoni per la protezione del bestiame

4.2.3.1 Parchi notturni

Entità e oggetto del contributo: l'80 per cento delle spese effettive per l'acquisto del materiale necessario per l'installazione di recinzioni destinate ai parchi notturni viene rimborsato. Sono sostenute reti elettrificate per pascoli alte almeno 1,05 metri. In caso d'impiego con-

temporaneo di CPG ufficiali, con questo contributo sono sostenute anche reti per pascoli alte 0,9 metri. Il perimetro della recinzione può essere semplice o doppio. Se la recinzione ospita animali provvisti di corna, il perimetro interno può essere composto da un recinto a fili. Le recinzioni fisse per parchi notturni (p. es. recinto in legno) devono essere elettrificate in modo efficace all'esterno (fili metallici di fissaggio, rete per pascoli). L'installazione e la manutenzione di recinzioni destinate ai parchi notturni avvengono conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA sulle misure tecniche per la protezione del bestiame (cfr. all. 2). Per tale materiale vale un periodo di ammortamento di cinque anni. Per queste recinzioni per ogni singola azienda è previsto un tetto massimo dei costi pari a 2500 franchi durante un periodo di cinque anni.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

In caso di danni gli animali da reddito sono considerati come protetti da questa misura se al momento della predazione si trovano all'interno della recinzione elettrificata chiusa. I parchi notturni sono particolarmente efficaci se impiegati in contemporanea con CPG.

Requisiti

- Il parco notturno viene impiegato sull'azienda alpestre. Quest'ultima si trova nella zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. cap. 1.2). I Cantoni possono prevedere deroghe.
- La recinzione elettrificata deve sempre essere tesa e va rimossa entro due giorni se non è più utilizzata regolarmente.

Termine: le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre all'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame utilizzando i moduli ufficiali e allegando i giustificativi di acquisto. L'ufficio cantonale verifica la correttezza dei fatti e l'utilità della misura, appone un visto alla richiesta e la inoltra al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame.

4.2.3.2 Potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni attorno a pascoli a prova di grandi predatori

Entità e oggetto del contributo: il potenziamento dell'elettrificazione di sistemi di recinzione a prova di

grandi predatori è indennizzato con un contributo forfetario di **0,70 franchi per metro di recinto** per le recinzioni seguenti:

1. potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni metalliche (reti a nodi e reti metalliche) in buono stato con applicazione di fili metallici di fissaggio all'esterno e innalzamento fino a circa 1,1 metri con un cavo supplementare;
2. costo supplementare per l'acquisto di reti elettrificate alte almeno 1,05 metri anziché di reti per pascoli standard alte 0,9 metri;
3. innalzamento di reti per pascoli standard elettrificate ad almeno 1,1 metri con un cavo supplementare;
4. potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni a fili con almeno cinque fili e picchetti fissi, a condizione che il filo (metallico) più basso sotto corrente elettrica si trovi al massimo a 0,2 metri dal suolo;
5. potenziamento dell'elettrificazione di altre recinzioni su richiesta del Cantone (p. es. recinzioni a maglie metalliche per daini);
6. l'acquisto di nuove recinzioni elettrificate per pascoli alte almeno 1,05 metri e collocate in singoli punti della particella a pascolo dove per la gestione del bestiame non era necessaria una recinzione (barriere territoriali naturali) è sostenuto con un contributo di **2,20 franchi per metro di recinto**. Attenzione: questo contributo è assegnato soltanto in casi eccezionali e d'intesa tra il Cantone e AGRIDEA;
7. non è sostenuto l'acquisto di recinzioni impiegate per la gestione regolare dei pascoli degli animali da reddito, in particolare di reti per pascoli standard alte 0,9 metri e di recinzioni a fili con meno di cinque fili (prevenzione del duplice finanziamento).

Per tutto il materiale vale un periodo di ammortamento di cinque anni. Questo contributo può essere combinato con quello per la manutenzione di recinzioni in condizioni difficili. Per la combinazione dei due contributi da parte di un'azienda è previsto un **tetto massimo dei costi pari a 5000 franchi** durante un **periodo di cinque anni**.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

In caso di danni, gli animali da reddito sono considerati come protetti da questa misura se al momento della pre-

dazione si trovano all'interno della recinzione elettrificata chiusa.

Requisiti

- I pascoli si trovano nella zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. cap. 1.2) nonché nella zona di pianura, collinare o di montagna del Cantone. I Cantoni possono prevedere eccezioni per recinzioni nella regione d'estivazione.
- La recinzione deve consentire una protezione efficace degli animali da reddito in funzione delle particolarità del terreno (estensione, topografia e vegetazione). L'elettrificazione del sistema di recinzione e l'installazione devono soddisfare i requisiti definiti nella scheda informativa di AGRIDEA sulle misure tecniche per la protezione del bestiame (cfr. all. 2).
- Le reti per pascoli devono sempre essere tese e vanno rimosse entro una settimana se non sono più utilizzate.
- Se le recinzioni incrociano sentieri ufficiali, occorre allestire zone di attraversamento o di passaggio corrispondenti per gli escursionisti.
- Al fine di rendere visibili le recinzioni attorno ai pascoli e di prevenire incidenti con animali selvatici, il servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame fornisce gratuitamente all'agricoltore del nastro con la scritta «protezione delle greggi».

Termine: le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre all'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame utilizzando i moduli ufficiali e allegando i giustificativi di acquisto. Alla richiesta deve essere allegato un piano aziendale che descriva il perimetro dei pascoli, la lunghezza delle recinzioni necessarie e il momento di utilizzo dei pascoli conformemente al libretto dei prati. L'ufficio cantonale verifica la correttezza dei fatti e l'utilità della misura, appone un visto alla richiesta e la inoltra entro il 31 ottobre al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame.

4.2.3.3 Manutenzione difficoltosa di recinzioni a prova di grandi predatori

Entità e oggetto del contributo: la manutenzione difficoltosa di recinzioni elettriche a prova di grandi predatori installate in zone ripide è risarcita con un **contributo annuo di 0,30 franchi per metro di recinto**. Questo con-

tributo è assegnato soltanto per i sistemi di recinzione seguenti:

1. reti elettrificate per pascoli alte almeno 1,05 metri;
2. recinzioni elettrificate a fili/metalliche con almeno cinque fili e picchetti fissi;
3. potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni metalliche con filo di fissaggio all'esterno e innalzamento del recinto fino ad almeno 1,1 metri;
4. non è sostenuta la manutenzione di recinzioni impiegate per la gestione regolare del bestiame al pascolo (p.es. recinzioni per cintare pascoli da rotazione nella regione d'estivazione, reti per pascoli standard alte 0,9 m) o di parchi notturni.

Il contributo è calcolato in base alla lunghezza massima (arrotondata a 50 m) di tutte le recinzioni installate contemporaneamente in un determinato momento presso un'azienda. Questo contributo può essere combinato con quello per il potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni a prova di grandi predatori. Per la combinazione dei due contributi da parte di un'azienda è previsto un **totto massimo dei costi pari a 5000 franchi durante un periodo di cinque anni**.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questa misura di per sé non rappresenta una misura di protezione del bestiame efficace.

Requisiti

- Il pascolo si trova nella zona prioritaria per la protezione del bestiame (cfr. all. 1) e, dal punto di vista tecnico del territorio, deve presentare in modo documentabile condizioni difficili per l'installazione e la manutenzione delle recinzioni volte a proteggere il bestiame.
- Le reti per pascoli devono sempre essere tese e vanno subito rimosse se non sono più utilizzate regolarmente.

Termine: le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre all'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame utilizzando i moduli ufficiali e allegando i giustificativi di acquisto. Alla richiesta deve essere allegato un piano aziendale che descriva il perimetro dei pascoli, la lunghezza delle recinzioni necessarie e il momento di utilizzo dei pascoli conformemente al libretto

to dei prati. L'ufficio cantonale verifica la correttezza dei fatti e l'utilità della misura, appone un visto alla richiesta e la inoltra entro il 31 ottobre al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame.

4.2.3.4 Recinzioni volte a prevenire conflitti con cani da protezione delle greggi ufficiali

Entità e oggetto del contributo: in caso di impiego di CPG ufficiali, è rimborsato l'**80 per cento delle spese effettive per l'acquisto del materiale** necessario per l'installazione di recinzioni destinate a isolare sentieri nella regione d'estivazione (elettrificatori esclusi). Sono sostenute reti per pascoli standard elettrificate alte 0,9 metri oppure recinzioni a fili, come pure cancelli per recinzioni in corrispondenza di sentieri transitabili nel territorio di aziende di base o alpestri. Questo contributo non può essere combinato con quello per la manutenzione di recinzioni in condizioni difficili. Per il materiale necessario vale un periodo di ammortamento di cinque anni, per i cancelli di dieci anni. Per recinzioni del medesimo tipo in ogni azienda è previsto un **teito massimo dei costi pari a 2500 franchi** durante un **periodo di cinque anni**.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questa misura di per sé non rappresenta una misura di protezione del bestiame efficace.

Requisiti

- Questa misura deve essere prevista e descritta in modo concreto nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» (cfr. cap. 13.2.3).
- Le reti per pascoli devono sempre essere tese e vanno rimosse entro tre giorni se non sono più utilizzate a breve termine.
- Sui cancelli delle recinzioni deve essere affisso un cartello che segnali l'impiego di CPG.

Termine: le richieste vanno inoltrate entro il 30 settembre all'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame utilizzando i moduli ufficiali e allegando i giustificativi di acquisto. Al modulo occorre allegare un piano aziendale con indicati i tratti di sentieri, la lunghezza della recinzione e i cancelli. L'ufficio cantonale verifica

la correttezza dei fatti e l'utilità della misura, appone un visto alla richiesta e la inoltra entro il 31 ottobre al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame.

4.2.3.5 Kit d'emergenza per la protezione del bestiame (materiale per recinzioni)

Entità e oggetto del contributo: l'UFAM risarcisce ai Cantoni l'acquisto dei kit d'emergenza per la protezione del bestiame con un **contributo massimo di 4000 franchi a kit** (valore del materiale). Un kit d'emergenza comprende di norma il seguente materiale per recinzioni e materiale con effetto dissuasivo:

1. 10–20 reti per pascoli standard, ciascuna lunga 50 metri e alta 1,05 metri (rete Euro, EasyNet ecc. o rete a corrente a poli alternati);
2. 100 picchetti in plastica (potenziamento di recinzioni);
3. 2 elettrificatori per pascoli (a batteria);
4. 2 strumenti di misurazione (tensione elettrica, corrente elettrica);
5. 10 lampeggianti Foxlight;
6. alcuni rotoli di nastro in plastica (da apporre in alto come nastro fluttuante).

I Cantoni possono ricevere un kit d'emergenza con materiale differente d'intesa con il servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame. In linea di principio, il contributo per ogni Cantone è limitato a un kit d'emergenza. I Cantoni possono richiedere l'acquisto di ulteriori kit al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame. Per tale materiale vale un periodo di ammortamento di cinque anni.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Gli animali da reddito sono considerati come protetti dal materiale nel kit d'emergenza soltanto se al momento della predazione si trovano all'interno di una recinzione elettrificata chiusa (conformemente al cap. 4.2.3.2).

Requisito

Il Cantone regola l'impiego dei kit d'emergenza.

Termine: l'ufficio cantonale preposto all'esecuzione della protezione del bestiame si procura in modo autonomo il materiale e lo fattura entro il 31 ottobre al servizio spe-

cializzato per la protezione tecnica del bestiame dietro presentazione dei giustificativi necessari.

4.2.3.6 Altre misure supplementari dei Cantoni per la protezione del bestiame

Entità e oggetto del contributo: il Cantone deve chiarire eventuali misure supplementari con AGRIDEA. Di norma è assegnato un contributo che copre il **50 per cento delle spese**. L'importo è rimborsato direttamente ai Cantoni.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Nell'ambito della regolamentazione contrattuale del sostegno di misure supplementari, il Cantone e AGRIDEA devono stabilire quando gli animali risultano protetti da tali misure.

Requisiti

- I requisiti posti alle misure sostenute sono sempre considerati (cfr. cap. 4.1.1).
- L'accordo tra il servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame e il Cantone è disciplinato contrattualmente. La misura è sostenuta in modo retroattivo, a condizione che il Cantone copra i costi rimanenti.

Misure non sostenute dall'UFAM

- **Consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame:** la consulenza in materia di protezione del bestiame è di competenza dei Cantoni (cfr. art. 10^{ter} cpv. 4 OCP) e i costi sono a loro carico. L'UFAM sostiene i Cantoni dal punto di vista tecnico tramite il programma nazionale per la protezione del bestiame (AGRIDEA). Se la consulenza generale in materia di protezione del bestiame e la consulenza specialistica in materia di CPG ufficiali sono fornite dalla medesima persona, i costi devono essere presentati separatamente.
- **Sorveglianza permanente:** la sorveglianza permanente serve per gestire e controllare gli animali da reddito e di per sé non fornisce protezione contro i grandi predatori. Durante l'estivazione è già indennizzata mediante contributi d'estivazione (cfr. all. 7 OPD). In caso di predazioni di animali da reddito, la sorveglianza di per sé non è riconosciuta quale misura di protezione del bestiame.
- **Lama e asini quali animali da protezione del bestiame:** lama e asini sono considerati animali da reddito agrico-

li regolari (art. 27 e all. dell'ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm; RS 910.91), pertanto l'agricoltore può detenerli in ogni momento. La loro estivazione è indennizzata al gestore dell'alpeggio tramite pagamenti diretti, in quanto si tratta di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (cfr. all. 7 n. 1.6 OPD). Detti animali figurano nella statistica sulle predazioni dell'UFAM quali prede di grandi predatori, pertanto non forniscono protezione sufficiente contro orsi e lupi (cfr. rapporto esplicativo del Consiglio federale del 6 novembre 2013 concernente la modifica dell'OCP). In caso di predazioni di animali da reddito, gli asini e i lama non sono riconosciuti quale misura di protezione del bestiame.

- **Lampeggianti e strumenti acustici:** detti strumenti hanno effetto soltanto su grandi predatori inesperti e, dopo la fase iniziale, la loro efficacia dissuasiva diminuisce molto rapidamente. Sono previsti soltanto nei kit d'emergenza all'attenzione dei Cantoni (cfr. cap. 4.2.3.5) e sono impiegati solo a breve termine a seguito di danni imprevedibili arrecati ad animali da reddito. In caso di predazioni di animali da reddito, detti strumenti non sono riconosciuti quale misura efficace di protezione del bestiame.
- **Progetti pilota per lo sviluppo continuo della protezione tecnica del bestiame:** il servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame può prevedere progetti pilota per lo sviluppo continuo della protezione tecnica del bestiame. Le misure corrispondenti adottate durante la fase di sperimentazione non sono ancora riconosciute dall'UFAM quali misure di protezione del bestiame conformemente all'articolo 10^{ter} capoverso 2 OCP. Se queste nuove misure si rivelano valide, possono essere riconosciute e sostenute dall'UFAM quali misure supplementari dei Cantoni (conformemente all'art. 10^{ter} cpv. 2 OCP).

Richiesta di sostegno: il Cantone presenta richiesta al servizio specializzato per la protezione tecnica del bestiame conformemente al contratto e dietro presentazione dei giustificativi necessari.

4.3 Contributi per la pianificazione della protezione del bestiame da parte delle autorità

Al fine di ottimizzare la protezione del bestiame presso le singole aziende, è necessaria una prospettiva sovraggregata che consideri tutte le aziende a rischio. L'UFAM sostiene i Cantoni nel modo seguente per la raccolta delle basi di dati corrispondenti.

4.3.1 Lavori di pianificazione nell'ambito della protezione del bestiame

Basi giuridiche

Art. 12 cpv. 1 e 5 LCP

Art. 10^{ter} cpv. 3 OCP

Contributi di sostegno

- Pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini
- Pianificazione della prevenzione di infortuni e conflitti con cani da protezione delle greggi
- Pianificazione della rete di sentieri in relazione all'impiego di cani da protezione delle greggi
- Pianificazione della prevenzione dei danni causati dall'orso

4.3.1.1 Pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini

Entità e oggetto del contributo: l'UFAM sostiene il Cantone con un contributo **massimo pari al 50 per cento dei costi effettivi** per la pianificazione degli alpeggi per ovini e caprini, qualora non siano disponibili dati completi a livello regionale o dati aggiornati sugli alpeggi per bestiame minuto (compresi i pascoli primaverili e autunnali). Sono sostenute anche le spese assunte per l'elaborazione di una soluzione di banca dati per la registrazione delle aziende alpestri e la pianificazione dei rispettivi pascoli.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questo lavoro di pianificazione di per sé non rappresenta una misura concreta di protezione del bestiame.

Requisiti

- Nel caso di una pianificazione di alpeggi per ovini, occorre rilevare almeno i dati seguenti:
 - perimetro del pascolo (comprese le singole particelle a pascolo utilizzate), escludendo però le superfici che non possono essere adibite a pascolo (conformemente all'art. 29 cpv. 2, all'art. 38 e all'all. 2 n. 1 OPD);
 - sistema di pascolo;
 - numero di proprietari di animali che caricano l'alpe;
 - categorie di animali da reddito;
 - carico normale (CN) disponibile/impiegato;
 - periodo d'impiego;
 - rilevamento materiale di impianti infrastrutturali turistici (sentieri, ristoranti, stazioni di funivie ecc.);
 - la pianificazione deve soddisfare i requisiti posti alla pianificazione dei pascoli conformemente all'OPD (art. 34 cpv. 3 e all. 2 n. 2 OPD). Le superfici che non possono essere adibite a pascolo vanno escluse dalla superficie del pascolo (art. 38 OPD).
- La pianificazione avviene d'intesa tra l'UFAM e il Cantone; l'entità del possibile contributo versato dall'UFAM deve essere nota.

Termine: a causa delle risorse limitate si raccomanda ai Cantoni di presentare richiesta all'UFAM in modo tempestivo.

4.3.1.2 Pianificazione della prevenzione di infortuni e conflitti con cani da protezione delle greggi

Entità e oggetto del contributo: l'UFAM sostiene le spese forfettarie per l'elaborazione della «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» per aziende di base e alpestri nonché per le zone idonee a ospitare la VII dei CPG. Tale perizia è elaborata da SPIA su incarico concreto del servizio specializzato in CPG; l'UFAM non sostiene altre perizie sulla sicurezza. Le perizie sono indennizzate in modo forfettario come segue: perizia A (fino a 1 giorno): **500 franchi**; perizia B (tra 1 e 2,5 giorni): **1500 franchi**; perizia C (tra 3 e 4 giorni): **2500 franchi**; perizia D (tra 4,5 e 5,5 giorni): **3500 franchi**; perizia E (tra 6 e 7 giorni): **4500 franchi**; perizia F (tra 8 e 9 giorni): **5500 franchi**. A ciò si aggiungono i contributi per le spese e l'IVA. Il servizio specializzato in CPG elabora un mandato di prestazione con il SPIA e in casi motivati può scostarsi dai contributi elencati.

Descrizione della misura

Efficacia per la protezione del bestiame

Questo lavoro di pianificazione di per sé non rappresenta una misura concreta di protezione del bestiame.

Requisiti

- Nei seguenti casi il servizio specializzato in CPG affida l'incarico concreto a SPIA:
 - a seguito della ricezione di un verbale cantonale della consulenza in materia di protezione del bestiame che prevede l'impiego di CPG ufficiali in un'azienda di base o alpestre;
 - in modo automatico e conforme al fabbisogno in caso di aziende di base o alpestri che impiegavano CPG ufficiali già prima del 31 dicembre 2018;
 - in modo automatico in caso di pascoli previsti quali zone idonee a ospitare la VII dei CPG ufficiali.
- Queste perizie devono essere elaborate da specialisti in sicurezza riconosciuti da SPIA. Se possibile il sopralluogo presso l'azienda avviene insieme al consulente specializzato in CPG nonché a un rappresentante del servizio cantonale dei sentieri e dei percorsi pedonali.
- La perizia descrive le situazioni di infortunio e conflitto rilevanti tra CPG e terzi e definisce le misure efficaci volte a prevenire tali situazioni nell'azienda. Le misure per la prevenzione di infortuni menzionate devono essere compatibili con la natura e con lo scopo dell'impiego dei CPG. In conclusione la perizia deve stabilire se il SPIA ritiene effettivamente possibile la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali e, in caso di risposta affermativa, quali misure dovrebbero essere adottate per prevenire infortuni e conflitti. La perizia si conclude con un paragrafo che consente al Cantone un esame dal punto di vista della sicurezza interna. La perizia abilita il Cantone ad adottare a titolo complementare misure supplementari volte a prevenire conflitti (partecipazione). Il Cantone riconosce la perizia tramite firma (approvazione del Cantone alla perizia sulla sicurezza). Il contributo del Cantone a questa misura consiste proprio nella partecipazione.
- Con la sua eventuale approvazione della perizia il Cantone conferma la sua disponibilità a collaborare all'adozione delle misure per la prevenzione di infortuni o conflitti che l'agricoltore non può adottare in modo

autonomo, ad esempio lo spostamento di sentieri e percorsi pedonali (cfr. cap. 4.3.1.3).

Richiesta di sostegno e modalità di versamento: conformemente al contratto, il SPIA presenta fattura direttamente ad AGRIDEA.

4.3.1.3 Pianificazione della rete di sentieri in relazione all'impiego di cani da protezione delle greggi

Entità e oggetto del contributo: l'UFAM partecipa alla modifica della rete cantonale dei percorsi pedonali e dei sentieri con un contributo che copre il **50 per cento delle spese sostenute per la pianificazione e l'adozione di misure** corrispondenti. Questa misura deve servire ad allontanare geograficamente le zone d'impiego dei CPG dagli utenti dei sentieri.

Efficacia per la protezione del bestiame

Questo lavoro di pianificazione di per sé non rappresenta una misura concreta di protezione del bestiame.

Requisiti

- Questa misura deve essere riportata e descritta in modo concreto nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA, effettuata presso un'azienda di base o alpestre (cfr. cap. 13.2.3).
- La pianificazione avviene in base a un regolamento contrattuale tra l'UFAM e il Cantone e con il coinvolgimento del servizio cantonale dei sentieri e dei percorsi pedonali, come pure di altri enti competenti per i sentieri conformemente al diritto cantonale.

Termine: a causa delle risorse limitate dell'UFAM si raccomanda di presentare richiesta in modo tempestivo. I sostegni finanziari sono versati per le prestazioni fornite soltanto al Cantone o al Comune. Sono possibili fatture parziali.

4.3.2 Lavori di pianificazione nell'ambito della prevenzione di conflitti con orsi

Basi giuridiche

Art. 12 cpv. 1 e 5 LCP

Art. 10^{ter} cpv. 3 OCP

Contributo di sostegno

- Identificazione di fonti alimentari di origine antropica per orsi bruni

4.3.2.1 Identificazione di fonti alimentari di origine antropica per orsi bruni

Entità e oggetto del contributo: in caso di probabile comparsa di orsi bruni, l'UFAM sostiene il Cantone nell'identificazione in sede di pianificazione di tutte le fonti alimentari di origine antropica nelle regioni coinvolte con un contributo massimo che copre il **50 per cento dei costi effettivi per la pianificazione**. Sono identificate tutte le potenziali fonti alimentari che potrebbero attirare gli orsi nelle vicinanze delle persone, creando problemi a quest'ultime, e abituandoli così alla presenza delle persone (p. es. cestini dei rifiuti, mucchi di letame o di compost, apiari, derrate alimentari all'interno di edifici alpestri ecc.). L'obiettivo è rendere inaccessibili agli orsi queste fonti alimentari (p. es. cestini dei rifiuti).

Efficacia per la protezione del bestiame

Questo lavoro di pianificazione di per sé non rappresenta una misura concreta di protezione del bestiame.

Requisito

La pianificazione avviene d'intesa tra l'UFAM e il Cantone e in base a una regolamentazione contrattuale.

Termine: a causa delle risorse limitate dell'UFAM si raccomanda di presentare richiesta in modo tempestivo. I sostegni finanziari sono versati in modo retroattivo per la prestazione fornita. Sono possibili fatture parziali.

5 Controlli nell'ambito della protezione del bestiame

L'UFAM provvede a un impiego efficace e accurato dei fondi nell'ambito della protezione del bestiame mediante un controllo secondo necessità (cfr. art. 25 LSU).

5.1 Controllo del programma nazionale per la protezione del bestiame

Il compito di gestire il programma nazionale per la protezione del bestiame è affidato dall'UFAM ad AGRIDEA (art. 12 cpv. 5 LCP) tramite un mandato di prestazione. AGRIDEA documenta in un rapporto d'attività annuale le prestazioni fornite e le spese raggiunte. Detto rapporto è controllato e approvato dall'UFAM, che può effettuare in ogni momento controlli approfonditi dell'adempimento dei compiti e dell'utilizzo dei contributi federali da parte di AGRIDEA nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame.

5.2 Controllo dell'adempimento dei compiti in materia di protezione del bestiame

L'UFAM controlla nel modo seguente l'adempimento dei compiti di eventuali beneficiari di aiuti finanziari.

1. **Controlli in relazione a misure tecniche di protezione del bestiame:** i controlli a campione (annunciati e senza preavviso) consentono all'UFAM di verificare o di far verificare in ogni momento se le misure tecniche di protezione del bestiame sostenute mediante contributi federali (p. es. il potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni) sono state adottate in modo corretto.
2. **Controlli in relazione a cani da protezione delle greggi ufficiali:**
 - **autodichiarazione da parte dei detentori di cani:** ogni detentore di CPG ufficiali, nel quadro della sua richiesta di sostegno annua, dichiara di rispettare le richieste del presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 14.2). Il servizio specializzato in CPG verifica i dati;

- **controllo a campione:** l'UFAM può verificare o far verificare in ogni momento se gli agricoltori che allevano, formano, detengono o impiegano CPG rispettano le disposizioni del presente aiuto all'esecuzione. Gli agricoltori sono avvisati prima della visita di controllo;
- **controllo secondo necessità:** l'UFAM può effettuare controlli nelle aziende agricole, in relazione all'allevamento, alla formazione, alla detenzione o all'impiego dei CPG, se si rilevano scostamenti dalle disposizioni del presente aiuto all'esecuzione. A tal fine coinvolge il servizio specializzato in CPG. L'UFAM avvisa per tempo l'agricoltore coinvolto, l'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame e, eventualmente, la commissione cantonale dei CPG;
- **controllo di detentori di cani da parte di autorità cantonali:** è fatta salva, in tutti i casi, la procedura amministrativa ordinaria prevista dalle autorità cantonali in caso di infrazioni contro altre legislazioni (p. es. diritto in materia di protezione degli animali, diritto di polizia) da parte di detentori di CPG, oppure in caso di danni arrecati da parte di tali cani.

5.3 Verifica di misure di protezione del bestiame a seguito di predazioni di animali da reddito (controllo dell'efficacia)

Per la valutazione dell'eventualità che un animale da reddito predato possa essere computato al contingente d'abbattimento di un lupo non si considerano le predazioni avvenute nelle regioni in cui, nonostante danni precedenti, non sono mai state adottate misure opportune di protezione del bestiame (art. 4^{bis} cpv. 2 e art. 9^{bis} cpv. 3 OCP). Nel caso di un abbattimento imposto da un'autorità, le predazioni di animali da reddito devono essere valutate in modo accurato e plausibile in relazione alle misure di protezione adottate. Per la verifica da parte di un'autorità l'UFAM raccomanda di procedere conformemente al modello di modulo di AGRIDEA (cfr. all. 2). In caso

di verifica, da parte di un'autorità o di un giudice, di una decisione cantonale di abbattimento di grandi predatori, il modulo debitamente compilato può assumere un ruolo centrale. Il controllo dell'efficacia comprende le tre fasi esposte di seguito.

1. Rilevamento sul posto della situazione attuale di protezione del bestiame da parte delle autorità cantonali

Compito richiesto: eventuali predazioni di animali da reddito sono valutate sul posto da uno specialista del Cantone. Questa persona determina la causa del danno e, se è da ricondurre a un grande predatore, rileva le basi per determinare il valore di compensazione dell'animale da reddito predato. Uno specialista del Cantone descrive anche la situazione attuale di eventuali misure di protezione del bestiame adottate. Secondo la prassi comune, in genere la valutazione è effettuata dal guardiano cantonale della selvaggina, mentre il responsabile cantonale della protezione del bestiame rileva le misure di protezione del bestiame. Il loro compito consiste nel descrivere in modo accurato e oggettivo la situazione al momento del danno. In relazione alle misure di protezione del bestiame occorre descrivere quanto segue:

- a. dati di riferimento sul danno (luogo, ora ecc.);
- b. informazioni sugli animali da reddito (categoria e numero di animali da reddito del bestiame, numero d'identificazione degli animali predati nella banca dati sul traffico di animali [BDTA], coordinate esatte delle predazioni ecc.);
- c. situazione del pascolo (tipo di pascolo, gestione del pascolo, superficie adibita a pascolo ecc.);
- d. misure di protezione del bestiame (recinzioni volte a proteggere il bestiame, CPG, misure supplementari di protezione del bestiame);
- e. posizione degli animali da reddito predati e misure di protezione del bestiame al momento dell'attacco ecc.

La descrizione oggettiva deve essere completa e concreta, affinché la predazione da parte di grandi predatori come pure le misure di protezione del bestiame possano essere plausibili per terzi e, se del caso, possano anche essere valutate da un giudice.

Procedura successiva: il modulo debitamente compilato va inoltrato all'ufficio cantonale dell'agricoltura per la valutazione delle misure di protezione del bestiame (cfr. fase 2). Qualora siano impiegati CPG ufficiali, occorre informare in merito alla predazione anche il servizio specializzato in CPG, che procede con un'analisi dell'efficacia in merito al caso specifico al fine di migliorare la protezione del bestiame con CPG.

2. Valutazione dello stato di protezione da parte delle autorità

Compito richiesto: i moduli sulla situazione attuale delle misure di protezione del bestiame compilati nella fase 1 vengono in seguito valutati dall'ufficio cantonale dell'agricoltura. Quest'ultimo stabilisce (1) se le misure riscontrate corrispondono a quelle raccomandate in un'eventuale consulenza in materia di protezione del bestiame fornita dal Cantone e (2) se le misure constatate soddisfano i requisiti posti a una protezione efficace. L'ufficio cantonale, in qualità di autorità competente, deve attestare per ogni predazione di animali da reddito riscontrata se detti animali (1) *erano protetti in modo efficace*, (2) *non erano protetti* o (3) *non potevano essere protetti*. Questa valutazione è parte integrante del modulo e deve essere effettuata in modo che il risultato sia plausibile per terzi e verificabile da un giudice. L'amministrazione della caccia elabora la conclusione generale (cfr. fase 3) basandosi su questa decisione dell'ufficio dell'agricoltura.

Procedura successiva: il modulo va poi inoltrato all'ufficio cantonale della caccia insieme alla valutazione dell'ufficio dell'agricoltura.

3. Decisione finale da parte delle autorità sul risarcimento e sull'abbattimento di grandi predatori

Compito richiesto: il modulo sulla situazione attuale delle misure di protezione del bestiame, compilato nella fase 1 dal guardiano della selvaggina/consulente in materia di protezione del bestiame e valutato nella fase 2 dall'ufficio dell'agricoltura, è sottoposto all'ufficio cantonale della caccia per la decisione finale. Quest'ultimo, per ogni singolo animale da reddito predato da un grande predatore, decide in merito (1) *al diritto all'indennità* dell'agricoltore, (2) *all'importo risarcito* e (3) *al computo della predazione al contingente*

d'abbattimento di grandi predatori (ai sensi dell'art. 4^{bis} cpv. 2 e dell'art. 9^{bis} cpv. 3 OCP). In relazione all'eventualità che gli animali da reddito predati siano da considerarsi effettivamente protetti, l'ufficio della caccia si basa sulla decisione dell'ufficio cantonale dell'agricoltura. Anche questa valutazione è parte integrante del modulo e deve essere effettuata in modo da essere plausibile per terzi e verificabile da un giudice.

Procedura successiva: l'UFAM raccomanda di allegare i moduli debitamente compilati a un'eventuale dossier per una decisione di abbattimento di un grande predatore a causa di danni all'agricoltura.

L'ufficio cantonale della caccia registra per tempo tutti i dati necessari sulla predazione di animali da reddito nella tabella ufficiale dell'UFAM per il risarcimento di predazioni di animali da reddito (GRIDS).

Dopo il risarcimento della predazione di un animale da reddito, l'agricoltore viene informato che può procedere a cancellare l'animale (numero BDTA) dalla banca dati e di farne registrare il decesso. Per il bestiame minuto (ovini e caprini) questa procedura sarà vincolante dal 1° gennaio 2020.

6 Formazione e perfezionamento in materia di protezione del bestiame

6.1 Formazione dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame

Formazione dei consulenti cantonali

I Cantoni provvedono alla formazione dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame. Se necessario il programma nazionale per la protezione del bestiame (AGRIDEA) sostiene i Cantoni nella costituzione degli uffici cantonali di consulenza in materia di protezione del bestiame.

Profilo dei requisiti dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame

Un consulente cantonale deve soddisfare i seguenti requisiti:

- esperienza pratica in ambito agricolo;
- buone conoscenze della gestione e dell'estivazione di bestiame minuto;
- buoni contatti con organizzazioni di detentori di bestiame minuto e associazioni di animali da reddito;
- conoscenze del comportamento dei grandi predatori;
- conoscenze della prevenzione di infortuni in ambito agricolo (consulente *agriTOP*);
- conoscenze dell'organizzazione amministrativa;
- buone conoscenze linguistiche (orali e scritte).

Perfezionamento dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame

I consulenti cantonali hanno le seguenti possibilità di perfezionamento:

- partecipazione alla giornata annuale di AGRIDEA sulla protezione del bestiame (cfr. cap. 6.2);
- partecipazione al corso d'introduzione per futuri detentori di cani da protezione delle greggi e ai corsi pratici corrispondenti (cfr. cap. 10.3.1 e 10.3.2).

6.2 Giornata annuale sulla protezione del bestiame

Il programma nazionale per la protezione del bestiame (AGRIDEA) organizza una giornata annuale per il perfezionamento e il coordinamento dell'attività di consulenza dei consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame. Nella giornata vengono affrontati temi quali eventuali modifiche del diritto federale, adeguamenti dei contributi o novità specifiche in materia di protezione del bestiame.

6.3 Formazione per pastori di ovini in Svizzera

Le scuole agricole del Plantahof (GR) e di Visp (VS), in collaborazione con AGRIDEA, propongono un corso di formazione per i futuri pastori di ovini nella regione d'estivazione. I servizi specializzati per la protezione tecnica del bestiame e in CPG (entrambi di AGRIDEA) forniscono la documentazione sulla protezione del bestiame. Riguardo ai contenuti dei corsi sulla gestione dei conflitti con CPG AGRIDEA si accorda con le associazioni di allevamento di CPG riconosciute dall'UFAM e con il SPIA.

6.4 Corsi sulla sicurezza sul lavoro presso aziende di base e alpestri

Le professioni agricole presentano un rischio particolarmente elevato di infortuni sul lavoro, pertanto i responsabili di aziende di base e alpestri devono garantire la sicurezza sul lavoro. Se un'azienda di base impiega personale, e con ciò si intende ad esempio anche un pastore di ovini, i responsabili dell'azienda sono tenuti ad applicare un sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro¹⁸. A tal fine, gli specialisti in sicurezza sul lavoro de SPIA istruiscono i responsabili dell'azienda nell'applicazione di un sistema appropriato per la prevenzione generale di infor-

¹⁸ Direttiva CFSL n. 6508, sulla base degli articoli 3-10 OPI, degli articoli 3-9 OLL 3 e dell'articolo 82 LAINF.

tuni (*agriTOP*). Questo sistema comprende anche la prevenzione di infortuni sul lavoro causati da CPG (manuale *agriTOP*, scheda 5). Ai consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame si raccomanda di partecipare ai corsi di formazione e perfezionamento de SPIA sul sistema di prevenzione *agriTOP*.

6.5 Corso d'introduzione per nuovi detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali

Ogni futuro detentore di CPG ufficiali deve frequentare un corso introduttivo teorico della durata di un giorno. Il corso fornisce le basi teoriche necessarie per comprendere la *situazione giuridica* complessa della detenzione e dell'impiego di CPG ufficiali e per *gestire* correttamente *i conflitti* risultanti dall'impiego di detti cani nello spazio pubblico (cfr. cap. 10.3.1). Il corso è organizzato da AGRIDEA in collaborazione con il SPIA. La partecipazione a questo corso è raccomandata anche ai consulenti cantonali in materia di protezione del bestiame.

6.6 Schede informative sulla protezione del bestiame

I servizi specializzati per la protezione tecnica del bestiame e in CPG, d'intesa con l'UFAM, elaborano schede informative sulle misure efficaci di protezione del bestiame conformemente al presente aiuto all'esecuzione (cfr. all. 1). Se necessario possono essere consultati ulteriori esperti (p. es. SPIA). AGRIDEA aggiorna regolarmente le schede informative e provvede a divulgarle, diffonderle e distribuirle (stampati, Internet, altri media). L'utilizzo delle schede informative è raccomandato ai Cantoni nell'ambito della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame.

Parte II:

Allevamento, formazione, detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

Parte dell'aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame

7	Principi fondamentali relativi ai cani da protezione delle greggi	54	8.2.3	Detenzione di cani da protezione delle greggi con il bestiame	59
7.1	Razze di cani da protezione delle greggi riconosciute	54	8.2.4	Importanza delle recinzioni agricole nella detenzione di cani da protezione delle greggi	59
7.2	Cani da protezione delle greggi registrati ufficialmente	54	8.2.5	Condizioni di detenzione nelle aziende di base (compresa la detenzione invernale)	60
7.3	Associazioni di allevamento riconosciute di cani da protezione delle greggi ufficiali	54	8.2.6	Condizioni di detenzione nelle aziende alpestri	60
7.4	Disposizioni amministrative sui cani da protezione delle greggi ufficiali	55	8.3	Salute	61
7.4.1	Conferma dell'UFAM ad aziende con cani da protezione delle greggi ufficiali	55	8.3.1	Cura del pelo	61
7.4.2	Definizione del detentore di un cane da protezione del bestiame	56	8.3.2	Vaccinazioni	61
7.4.3	Raccomandazione di esenzione dalla tassa sui cani da protezione delle greggi ufficiali	56	8.3.3	Controllo dei parassiti	61
7.5	Obblighi giuridici per la detenzione di cani da protezione delle greggi ufficiali	56	8.3.4	Gestione di un diario della salute	62
7.5.1	Responsabilità del detentore	56	8.3.5	Lotta contro la displasia dell'anca e del gomito	62
7.5.2	Assicurazioni	57			
7.6	Sostegno finanziario di cani da protezione delle greggi ufficiali	57	9	Allevamento corretto di cani da protezione delle greggi ufficiali	63
8	Detenzione corretta di cani da protezione delle greggi ufficiali	58	9.1	Organizzazione del settore dell'allevamento	63
8.1	Alimentazione	58	9.1.1	Compito degli allevatori	63
8.1.1	Alimentazione	58	9.1.2	Compito delle associazioni di allevamento	63
8.1.2	Acqua	58	9.1.3	Compito del servizio specializzato in CPG in materia di allevamento	64
8.2	Detenzione per scopi agricoli	58	9.1.4	Conformità alla zona delle aziende di allevamento	64
8.2.1	Detenzione in gruppi con altri cani da protezione delle greggi	58	9.2	Requisiti posti all'allevamento di cani	64
8.2.2	Detenzione esclusiva di cani da protezione delle greggi ufficiali	58	9.2.1	Programma di allevamento	64
			9.2.2	Allevamento in funzione di criteri di prestazione	64
			9.2.3	Importazione di cani da protezione delle greggi	65

10	Formazione corretta di cani da protezione delle greggi ufficiali	66	13	Impiego corretto di cani da protezione delle greggi ufficiali	77
10.1	Organizzazione della formazione	66	13.1	Principi dell'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali	77
10.1.1	Fasi organizzative della formazione	66	13.1.1	Definizione dell'impiego	77
10.1.2	Compito dei formatori in materia di formazione	66	13.1.2	Scopo di impiego	77
10.1.3	Compito delle associazioni di allevamento in materia di formazione	67	13.1.3	Requisiti per un impiego efficace	77
10.1.4	Compito del servizio specializzato in CPG in materia di formazione	67	13.2	Prevenzione di infortuni e conflitti in caso d'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali	78
10.1.5	Mandati di prestazioni su cani da protezione delle greggi	67	13.2.1	Prevenzione di infortuni sul lavoro in ambito agricolo	78
10.2	Sistema di formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali	67	13.2.2	I tre livelli della prevenzione di infortuni e conflitti	78
10.2.1	Obiettivo di formazione	67	13.2.3	Analisi aziendale in funzione della loro idoneità a detenere e impiegare cani da protezione delle greggi ufficiali	79
10.2.2	Principi del sistema di formazione svizzero	67	13.2.4	Segnalazione delle zone d'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali sul campo	80
10.2.3	Contenuti del nuovo sistema di formazione	68	13.2.5	Pubblicazione in Internet delle zone d'impiego di cani a protezione delle greggi ufficiali	81
10.2.4	Limiti della formazione dei cani	70	13.2.6	Possibilità di risoluzione di conflitti con escursionisti nelle zone d'impiego	81
10.3	Assistenza ai detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali	71	13.2.7	Comportamento corretto di terzi nei confronti di cani da protezione delle greggi	82
10.3.1	Corso d'introduzione per detentori di cani da protezione delle greggi	71	14	Monitoraggio di cani da protezione delle greggi ufficiali	83
10.3.2	Corso pratico per detentori di cani da protezione delle greggi	71	14.1	Notifica di cani da protezione delle greggi ufficiali (registrazione)	83
10.3.3	Assistenza pratica ai detentori di cani da protezione delle greggi	71	14.2	Autodichiarazione annuale dei detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali	83
11	Esame di cani da protezione delle greggi ufficiali	73	14.3	Schede dei cani da protezione delle greggi ufficiali	83
11.1	Verifica di idoneità all'impiego (VII)	73	15	Procedura in caso di incidenti con cani da protezione delle greggi ufficiali	85
11.2	Prova di selezione per l'allevamento (PSA)	74	15.1	Categorie di incidenti in relazione a cani da protezione delle greggi	85
12	Consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali in ambito agricolo	75	15.2	Procedure di diritto amministrativo a seguito di incidenti con cani da protezione delle greggi	85
12.1	Consegna di cani idonei all'impiego	75	15.3	Coinvolgimento di esperti per la valutazione di incidenti	86
12.2	Consegna di cuccioli	75	15.4	Molestie e maltrattamenti di violenza nei confronti di cani da protezione delle greggi	86
12.3	Coordinamento nazionale della consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali	75	15.5	Assistenza fornita a seguito di incidenti con cani da protezione delle greggi (mentorato)	86
12.4	Rifiuto della consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali	76			
12.5	Definizione del prezzo per la consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali	76			

7 Principi fondamentali relativi ai cani da protezione delle greggi

7.1 Razze di cani da protezione delle greggi riconosciute

Da tempi remoti, nelle regioni di montagna tra il Portogallo e la Mongolia i cani da protezione delle greggi (CPG) costituiscono lo strumento più efficace per proteggere il bestiame minuto da grandi predatori. Al giorno d'oggi in questo territorio si conta una cinquantina di diverse razze e varietà locali di CPG. Per aspetto fisico e comportamento, ognuna di queste razze è adattata in modo ottimale alle peculiarità ambientali di quelle regioni e per il tipo di impiego che ne veniva fatto. Tra tutte queste razze, l'UFAM ne ha riconosciute alcune come idonee per la protezione del bestiame in Svizzera (elenco delle razze, cfr. all. 5). Tale scelta si è basata sul comportamento generale e sulla strategia di lavoro delle razze in questione. Questi due elementi sono noti e prevedibili, pertanto sulla loro base è possibile sviluppare il concetto di sicurezza sulla gestione dei cani illustrato nel presente aiuto all'esecuzione (cfr. p.es. cap. 13.2). Per le razze non considerate non sono ancora state maturate esperienze paragonabili. L'UFAM può adattare l'elenco delle razze su richiesta dei Cantoni e previa consultazione dell'organo consultivo cinologico. Affinché sia possibile allevare le razze riconosciute secondo criteri di prestazione (vale a dire un accoppiamento mirato combinato con una selezione mirata), l'elenco delle razze deve essere ridotto. Le razze selezionate non devono corrispondere necessariamente a un allevamento di razza conformemente agli standard della FCI¹⁹, per contro i cani importati devono provenire da linee da lavoro impiegate in agricoltura.

7.2 Cani da protezione delle greggi registrati ufficialmente

L'UFAM sostiene soltanto la protezione del bestiame con CPG ufficiali. Un CPG è considerato *ufficiale* per tutto il periodo in cui l'UFAM lo *registra* come tale nella banca

ca dati dei cani AMICUS (art. 10^{quater} cpv. 2 lett. d OCP in combinato disposto con l'art. 30 cpv. 2 LFE). La registrazione ufficiale di un CPG (cfr. cap. 14.1) presuppone i requisiti seguenti:

- il CPG appartiene a una razza riconosciuta (cfr. cap. 7.1);
- il CPG ha superato con successo la VII oppure è in formazione nell'ambito del programma nazionale (cfr. cap. 11.1);
- per la detenzione e l'impiego del CPG il detentore tiene conto dei requisiti posti nel presente aiuto all'esecuzione, in particolare per la gestione di conflitti (cfr. cap. 13.2). Ciò è confermato ogni anno in un'autodichiarazione (cfr. cap. 14.2);
- il detentore è in possesso della conferma da parte dell'UFAM, in cui si attesta che la sua azienda soddisfa tutti i requisiti fondamentali, affinché l'impiego di CPG ufficiali possa essere sostenuto finanziariamente dall'UFAM (cfr. cap. 7.4.1);
- non sussiste alcuna decisione cantonale che impedisca l'impiego del CPG o che ne vieti la detenzione al detentore (conformemente all'art. 79 cpv. 3 e all'art. 212 OPAn).

Qualora uno di questi requisiti non sia più soddisfatto, l'UFAM può cancellare la registrazione nella banca dati AMICUS.

7.3 Associazioni di allevamento riconosciute di cani da protezione delle greggi ufficiali

I CPG devono sempre convivere con gli animali da reddito che devono proteggere, pertanto anche l'allevamento e la formazione dei CPG devono avere luogo presso aziende agricole idonee a tal fine. Affinché in Svizzera sia disponibile un numero sufficiente di CPG idonei all'impiego, l'UFAM affida il loro allevamento e la loro formazione ad agricoltori affiliati a un'associazione di allevamento di CPG ufficiali. Per ogni razza l'UFAM riconosce soltanto

un'associazione. Per poter riconoscere un'associazione di allevamento l'UFAM verifica la compatibilità dello «statuto», del «regolamento per l'allevamento», del «programma di formazione» e del «regolamento d'esame» della stessa con il presente aiuto all'esecuzione previa consultazione dell'organo consultivo cinologico (cfr. cap. 2.2.4). Al fine di essere considerate valide, eventuali modifiche apportate in regolamenti già riconosciuti devono essere nuovamente autorizzate dall'UFAM.

Associazioni di allevamento riconosciute

Elenco aggiornato confronta l'allegato 6.

Sostegno finanziario

L'UFAM sostiene finanziariamente le attività delle associazioni di allevamento riconosciute (cfr. art. 10^{ter} cpv. 1 lett. a OCP), in particolare la direzione dell'associazione, la gestione del libro genealogico nonché progetti concreti volti a migliorare la qualità dei CPG (efficacia, compatibilità con la società), a formare e perfezionare i membri dell'associazione, a promuovere le conoscenze su tali cani presso un ampio pubblico e a promuovere lo scambio di conoscenze relative al settore dei cani da protezione delle greggi a livello internazionale.

7.4 Disposizioni amministrative sui cani da protezione delle greggi ufficiali

7.4.1 Conferma dell'UFAM ad aziende con cani da protezione delle greggi ufficiali

Ogni agricoltore che detiene CPG ufficiali nella sua azienda di base o alpestre deve essere in possesso di una conferma da parte dell'UFAM attestante che l'azienda soddisfa tutti i requisiti fondamentali, affinché l'UFAM possa sostenere finanziariamente la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali. Di seguito sono elencati detti requisiti.

1. Verbale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame: in questo verbale l'agricoltore e l'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame devono giungere in comune alla conclusione che la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali presso l'azienda sono effettivamente opportuni e auspicati dal punto di vista della protezione del bestia-

me (cfr. cap. 3.2.4 e 3.2.6). Il verbale firmato vale come richiesta di verifica indipendente dell'azienda al servizio specializzato in CPG tramite le perizie di cui ai punti 2 e 3. Eccezione: per le aziende di base o alpestri che detenevano o impiegavano CPG ufficiali già prima del 31 dicembre 2018 non è necessario un verbale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame. Il servizio specializzato in CPG provvede alla verifica indipendente di tali aziende tramite perizie in modo conforme al fabbisogno. Se necessario il servizio specializzato può chiedere al Cantone una valutazione successiva della protezione del bestiame con CPG (verbale della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame).

- 2. Perizia sulla possibilità di detenere correttamente CPG ufficiali:** questa perizia del servizio specializzato in CPG attesta la possibilità di detenere e impiegare CPG ufficiali presso l'azienda in modo corretto e conforme alle disposizioni in materia di protezione degli animali. Nella perizia possono essere descritte eventuali misure ancora da adottare (cfr. cap. 13.2.3). La perizia è redatta da un consulente specializzato in CPG.
- 3. Perizia sulla sicurezza nell'impiego di CPG ufficiali:** una perizia sulla prevenzione di infortuni e conflitti con CPG ufficiali attesta se l'azienda può gestire in modo efficace i conflitti con CPG ufficiali, in modo tale che l'impiego di tali cani possa essere approvato. Questa perizia concretizza le misure per la prevenzione di infortuni che, se del caso, occorre adottare. La perizia è redatta da esperti in sicurezza de SPIA e, per essere considerata valida, deve essere approvata dal Cantone nell'ambito di una procedura di partecipazione (cfr. cap. 13.2.3).

Conferma dell'UFAM

Se le tre condizioni esposte sopra risultano soddisfatte, nell'ambito della sua conferma l'UFAM comunica all'agricoltore che l'impiego di CPG ufficiali presso la sua azienda di base o alpestre può essere sostenuto finanziariamente fino a nuovo avviso. Le misure descritte nelle due perizie valgono come condizioni che l'agricoltore deve rispettare per la gestione dei CPG.

Consenso del Cantone

Il previo consenso del Cantone è necessario in due momenti: con il verbale della consulenza cantonale in

materia di protezione del bestiame e con la perizia sulla sicurezza. Senza questo doppio consenso da parte del Cantone l'UFAM non concede alcuna conferma di finanziamento all'agricoltore.

Validità temporale

La conferma dell'UFAM è limitata a cinque anni. L'UFAM può annullarla o sostituirla con una nuova se nel frattempo sono state riscontrate modifiche sostanziali nelle basi considerate, se si è a conoscenza di negligenze gravi commesse dal detentore nella gestione dei CPG (cfr. cap. 5.2, 12.4 e 14.2) o se decisioni cantonali vietano all'agricoltore di detenere cani.

Abbandono da parte dell'agricoltore

L'agricoltore può abbandonare in ogni momento l'iter per la richiesta di detenzione di CPG ufficiali. Nel caso in cui fosse già in possesso di CPG ufficiali, li rimette a disposizione dell'associazione di allevamento cui è affiliato per l'acquisto.

7.4.2 Definizione del detentore di un cane da protezione delle greggi

Per ogni CPG, nella banca dati dei cani AMICUS viene registrato un detentore, che di norma corrisponde al proprietario del cane. Tale detentore è responsabile del cane e, in linea di principio, di eventuali danni arrecati dal suo animale (art. 56 CO; cfr. cap. 7.5.1). Le persone che aiutano il detentore nella gestione quotidiana del CPG sono da considerarsi persone ausiliarie. Un cambiamento di detentore sussiste se un CPG è consegnato a terzi a titolo definitivo. La consegna in prestito di un CPG implica un cambiamento di detentore se ciò si protrae per oltre tre mesi. Detta modifica è notificata dal detentore entro dieci giorni nella banca dati AMICUS.

In presenza di un danno arrecato da un CPG, viene valutato caso per caso (nel quadro giuridico) chi, in qualità di detentore, è responsabile dal punto di vista civile o penale; quale responsabile può anche essere considerata più di una persona.

7.4.3 Raccomandazione di esenzione dalla tassa sui cani da protezione delle greggi ufficiali

Conformemente al diritto cantonale, i detentori di cani possono essere obbligati a pagare un'imposta indiretta (tassa sui cani). Spesso i Cantoni delegano tale diritto ai Comuni di domicilio. L'UFAM raccomanda ai Cantoni di esentare da detta tassa i CPG registrati nella banca dati AMICUS, in modo analogo all'esenzione dalla tassa che viene spesso concessa ad altri cani da lavoro (p. es. cani guida per non vedenti).

7.5 Obblighi giuridici per la detenzione di cani da protezione delle greggi ufficiali

7.5.1 Responsabilità del detentore

7.5.1.1 Responsabilità civile

Ogni detentore di un cane è di norma responsabile dei danni arrecati a causa del comportamento dell'animale, tranne nel caso in cui possa provare d'aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodire e vigilare il suo cane, oppure che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza (art. 56 CO, responsabilità causale).

7.5.1.2 Responsabilità penali

In linea di principio, ogni detentore di un cane deve adottare provvedimenti affinché il cane non costituisca un pericolo per persone e animali estranei. In questo contesto occorre tenere conto dello scopo di impiego dei CPG, ovvero la difesa dai grandi predatori (art. 77 OPAn in combinato disposto con l'art. 10^{quater} cpv. 1 OCP).

7.5.1.3 Regolamentazione delle responsabilità all'interno delle aziende

Per la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali, il detentore di detti cani deve assegnare in modo chiaro a tutte le persone coinvolte e ausiliarie, se del caso in un contratto, le rispettive responsabilità e i rispettivi ruoli nell'ambito della gestione di conflitti con i CPG.

7.5.1.4 Prova del rispetto dell'obbligo di diligenza quale detentore di cani

Al fine di poter essere sollevato dalla sua responsabilità in caso di danno, il detentore di un CPG ufficiale deve provare di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nella detenzione, nell'impiego e nella sorveglianza del suo cane. Tale compito risulta più semplice se per il suo CPG ufficiale il detentore ha applicato il concetto di prevenzione degli infortuni a tre livelli conformemente al presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 13.2.2). Inoltre, in un caso concreto il servizio specializzato in CPG aiuterebbe il detentore a dimostrare di aver rispettato l'obbligo di diligenza.

7.5.2 Assicurazioni

Il detentore di un CPG ufficiale dovrebbe assicurarsi contro le conseguenze di eventuali incidenti con il suo CPG. In situazioni aziendali complesse, tutte le persone che possono essere considerate detentori del cane (cfr. cap. 7.4.2) dovrebbero disporre di una protezione assicurativa efficace.

7.5.2.1 Assicurazione di responsabilità civile

Al fine di poter calcolare il rischio civile per il detentore di un CPG ufficiale, si raccomanda di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile o un'assicurazione complementare (assicurazione di responsabilità civile privata o per imprese).

7.5.2.2 Assicurazione di protezione giuridica

Al detentore di un CPG ufficiale si raccomanda di stipulare un'assicurazione di protezione giuridica. Le associazioni di allevamento di CPG ufficiali (cfr. cap. 7.3) provvedono a stipulare un'assicurazione di protezione giuridica collettiva per i propri membri.

7.6 Sostegno finanziario di cani da protezione delle greggi ufficiali

Il sostegno finanziario dei CPG ufficiali e le relative condizioni sono disciplinati nella prima parte del presente aiuto all'esecuzione (cfr. cap. 4.2.1 e 4.2.2).

8 Detenzione corretta di cani da protezione delle greggi ufficiali

In linea di principio, la legislazione sulla protezione degli animali regola i requisiti necessari alla detenzione di cani, come pure i compiti del detentore di cani (sez. 10 OPAn). Le disposizioni del presente aiuto all'esecuzione completano dette disposizioni per quanto concerne l'allevamento, la formazione, la detenzione, l'impiego e la registrazione di CPG ufficiali.

8.1 Alimentazione

8.1.1 Alimentazione

I CPG vanno nutriti in modo conforme al fabbisogno. Particolare attenzione va prestata nel periodo di gestazione e di allattamento, nella fase di crescita e durante l'impiego estivo nelle zone di pascolo.

Un'alimentazione corretta è ritenuta importante per la prevenzione della displasia dell'anca e del gomito (cfr. cap. 8.3.5). Al fine di prevenire il sovrappeso con conseguenti danni all'ossatura, fino all'età di circa 15 mesi i CPG vanno nutriti in modo restrittivo e con alimenti completi appositi per cuccioli o giovani cani di grossa taglia. Occorre evitare la supplementazione di calcio o carne cruda. Inoltre, per questa fascia di età non devono essere utilizzati distributori automatici di cibo.

I distributori automatici di cibo nelle zone di pascolo devono essere collocati in modo da prevenire conflitti, ad esempio, con gli utenti dei sentieri. È pertanto necessaria una distanza sufficiente dai sentieri (a titolo indicativo: oltre 100 m). Inoltre, la ricerca dei distributori non deve causare un allontanamento eccessivo dei CPG dagli animali da reddito. I CPG devono essere precedentemente abituati a servirsi da tali distributori. Per motivi igienici, il cibo non deve essere accessibile al bestiame.

8.1.2 Acqua

I CPG devono avere sempre accesso ad acqua pulita. Inoltre, la ricerca dei punti di abbeveraggio non deve causare un allontanamento eccessivo dei CPG dal bestiame. In caso di utilizzo di distributori automatici di cibo, idealmente i punti di abbeveraggio vi si trovano accanto.

8.2 Detenzione per scopi agricoli

8.2.1 Detenzione in gruppi con altri cani da protezione delle greggi

I CPG ufficiali vanno detenuti almeno a coppie e devono poter interagire in modo costante e libero tra loro. Occorre tenere conto delle dinamiche di branco (maschi, femmine, individui castrati, incompatibilità individuali) e, in caso di cuccioli o giovani cani, del loro bisogno di giocare. I cuccioli o giovani cani devono essere detenuti almeno a coppie di individui della stessa età, affinché il gioco non venga diretto incontrollatamente sui giovani animali da reddito (agnelli, capretti).

La detenzione permanente di singoli CPG ufficiali in un'azienda è possibile soltanto in casi eccezionali: il servizio specializzato in CPG può autorizzare deroghe. La detenzione a breve termine di un CPG ufficiale da solo va limitata a fasi brevi ed è consentita soltanto per la formazione, durante esami, per visite veterinarie o in caso di malattia, come pure per il controllo delle femmine nei periodi di calore.

8.2.2 Detenzione esclusiva di cani da protezione delle greggi ufficiali

Gli agricoltori e i responsabili di alpeggi che sono in possesso di una conferma dell'UFAM per il sostegno di CPG ufficiali presso la loro azienda di base o alpestre (cfr. cap. 7.4.1) e presentano richiesta alla Confederazione per il sostegno di tali cani (art. 10^{quater} OCP), in linea di prin-

cipio per la protezione del bestiame possono impiegare soltanto CPG ufficiali (cfr. cap. 14.1).

8.2.3 Detenzione di cani da protezione delle greggi con il bestiame

I CPG ufficiali vanno *permanentemente* tenuti insieme agli animali da reddito che devono proteggere.

Pertanto, occorre garantire loro un contatto costante e libero con il bestiame, sia al pascolo che in stalla. In particolare, non devono essere tenuti separati dal bestiame per un periodo prolungato. L'eventuale lontananza va limitata a fasi brevi ed è consentita soltanto per la formazione, durante esami, per visite veterinarie o in caso di malattia, come pure per il controllo delle femmine nei periodi di calore.

8.2.4 Importanza delle recinzioni agricole nella detenzione di cani da protezione delle greggi

Un aspetto importante della gestione del bestiame al pascolo consiste nell'utilizzo di recinzioni. Tuttavia, i recinti fungono solo indirettamente da strumento per la gestione dei CPG. Per l'impiego di recinzioni agricole in relazione alla detenzione di CPG ufficiali occorre tenere conto di quanto segue.

Recinzione o confinamento di cani da protezione delle greggi

L'impiego di CPG nelle zone di estivazione prevede che essi possano muoversi *liberamente e non siano ostacolati da recinzioni*. Essi non restano in prossimità del bestiame grazie a recinti, bensì per il legame psicologico di attaccamento con quest'ultimo. Pertanto, le recinzioni non sono da considerarsi uno strumento per gestire direttamente il raggio di azione dei CPG. Essi devono piuttosto essere preparati correttamente per l'impiego all'aperto senza recinzioni, affinché, in caso di incontri con terzi in assenza di recinto, sappiano reagire in modo adeguato. I CPG, dunque, non possono essere confinati in piccole recinzioni e neppure tenuti in canili. Il loro impiego in pascoli dotati di recinzioni è possibile senza problemi; tuttavia, occorre considerare che queste recinzioni non sono superabili per il bestiame ma di regola lo sono per i cani da protezione. Le recinzioni invalicabili dai CPG sono

utilizzate unicamente laddove sussiste un pericolo per i CPG stessi o eventualmente un pericolo indiretto per terzi (p. es. lungo strade o linee ferroviarie, come pure presso le entrate dei pascoli). Occorre considerare che in caso di installazione di recinti a prova di cane si innesca rapidamente una dinamica di sensibilizzazione dei CPG che porta all'aumento della loro reattività all'interno del recinto (effetto di frustrazione), limitandone la capacità di reagire correttamente in caso di futuri incontri con terzi in spazi non recintati. Pertanto, l'installazione di recinzioni invalicabili ai cani intorno all'intera superficie aziendale o su singole particelle a pascolo non costituisce di norma una misura opportuna per risolvere eventuali conflitti con detti cani. Inoltre, non sarebbe nemmeno considerata economicamente sostenibile dal punto di vista dell'UFAM.

Gestione del bestiame al pascolo

Le recinzioni invalicabili attorno ai pascoli sono importanti per controllare il comportamento e la libertà di movimento del bestiame nel territorio. Gestiscono in modo indiretto anche il comportamento e il raggio di azione dei CPG, dal momento che questi ultimi, grazie al loro legame psicologico di attaccamento al bestiame, rimangono prevalentemente nei pressi degli animali da reddito che si trovano nei recinti. Una permanenza dei CPG fuori del pascolo, tuttavia, non va considerata un comportamento errato. È da considerare normale che un CPG si allontani per un periodo breve dal pascolo per indagare in modo mirato su una fonte di disturbo. Sarebbe invece indesiderato il comportamento di un CPG che si allontana dal pascolo *ripetutamente* (più volte la settimana) e *a grande distanza* (oltre 300 m ca.) e *a lungo* (più di 15 min. ca.)²⁰. Un tale comportamento andrebbe monitorato, valutato e, se del caso, corretto (cfr. cap. 15.1). Ciò va valutato con accuratezza, poiché durante le prime ore d'impiego in un nuovo pascolo i CPG assumono spesso un comportamento esplorativo a più largo raggio che però dovrebbe cessare dopo pochi giorni. Durante il primo anno di vita, inoltre, i giovani cani sono spesso più attivi da questo punto di vista, per poi calmarsi spontaneamente quando diventano adulti. Occorre anche considerare che l'inseguimento di un predatore (p. es. una volpe) può indurre i CPG ad

²⁰ Nell'ambito della VII l'attaccamento al bestiame è esaminato per 24 ore; i CPG devono trovarsi a meno di 30 metri dal gruppo di animali da reddito nel 50 per cento delle localizzazioni e a meno di 300 metri nel 90 per cento delle localizzazioni.

allontanarsi dal pascolo recintato. Questo comportamento, tuttavia, rispecchia lo scopo di utilizzo di detti cani.

Recinzioni elettrificate attorno a pascoli

La maggior parte dei sistemi di recinzione impiegati in ambito agricolo è elettrificata mediante apparecchi a forte scarica elettrica. Per gli animali con un comportamento di apprendimento complesso, come i CPG, le scosse elettriche possono essere estremamente problematiche, soprattutto nella fase di sviluppo durante il primo anno di vita. Per questo motivo, l'utilizzo di apparecchi a scossa elettrica nella fase di formazione dei cani è vietato (art. 76 OPAn), come pure l'impiego di recinzioni elettrificate all'interno della stalla (art. 35 cpv. 5 OPAn). Il rischio è che il CPG associ la scossa elettrica a una situazione ambientale indipendente. L'azienda formatrice deve pertanto garantire che durante la fase di formazione i CPG non subiscano esperienze traumatiche in relazione con le recinzioni elettrificate.

Occorre in ogni caso evitare che il detentore conduca in modo attivo il proprio CPG nei pressi di un recinto elettrificato, poiché l'animale potrebbe collegare la scossa al detentore, minando così in modo duraturo la fiducia nei suoi confronti. Durante la formazione dei cuccioli a partire da 12 settimane di età si possono impiegare elettrificatori con potenza molto limitata (energia di carica raccomandata: 0,1 J), che consentono l'apprendimento senza causare traumi.

Scavalco di recinzioni attorno a pascoli

Le recinzioni usuali per pascoli non costituiscono un ostacolo invalicabile per i CPG. La protezione più efficace contro un allontanamento indesiderato dei CPG dal pascolo è data dal loro legame psicologico con il bestiame (fedeltà al bestiame). Se un CPG scavalca la recinzione, l'agricoltore deve essere in grado di rimandarlo in modo coerente con segnali tranquilli (voce, linguaggio del corpo) al suo compito presso il bestiame nel recinto. Altri metodi quali l'applicazione di un bastone al collare non sono idonei e contravvengono le norme in materia di protezione degli animali perché il CPG potrebbe rimanere impigliato nel recinto e ferirsi.

8.2.5 Condizioni di detenzione nelle aziende di base (compresa la detenzione invernale)

Detenzione in stalla

La detenzione nell'azienda di base dura circa nove mesi e comprende la detenzione in stalla durante l'inverno. Nella stalla occorre fornire ai CPG luoghi di riposo asciutti e protetti dal vento nonché la possibilità di ritirarsi dagli animali da reddito.

Spazio di uscita

Durante la detenzione in stalla i CPG devono poter uscire all'aperto in modo permanente o almeno durante il giorno. In presenza di uno spazio di uscita recintato, l'area di quest'ultimo non deve essere inferiore a un terzo di ettaro. In mancanza del libero accesso all'aperto o di uno spazio di uscita, il detentore deve fare uscire i CPG ogni giorno a sufficienza (art. 71 OPAn). Il detentore deve tenere una cartella relativa all'uscita e all'occupazione dei CPG, in cui registra tutte le attività dei cani.

Contatto e foraggiamento

Nelle aziende di base la persona che si occupa dei CPG deve avere un contatto quotidiano sufficiente con gli stessi e dedicarsi a loro in modo diretto e positivo. Ciò vale anche se sono impiegati in particelle a pascolo in luoghi discosti. La persona deve consacrare almeno mezz'ora al giorno ai CPG adulti, mentre a cuccioli o giovani cani in fase di formazione deve dedicare più tempo. Questo contatto comprende possibilmente anche il foraggiamento manuale dei CPG. Ciò attribuisce ritmo e struttura alla vita quotidiana dei CPG e ne promuove la docilità. Pertanto, si sconsiglia alle aziende di base di utilizzare distributori automatici di cibo.

8.2.6 Condizioni di detenzione nelle aziende alpestri

Se i CPG sono impiegati in aziende alpestri (compresi i pascoli primaverili e autunnali), occorre giungere a compromessi rispetto alla loro detenzione nell'azienda di base.

Detenzione all'aperto

I CPG possono essere detenuti e impiegati all'aperto 24 ore al giorno. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli possono ricorrere a strutture naturali (p. es. alberi, sporgenze di roccia). In mancanza di queste strutture occorre fornire ai CPG delle possibilità di ritirarsi all'asciutto (ripari).

Contatti

In caso di impiego senza sorveglianza permanente, i CPG vanno controllati almeno ogni tre giorni. Le visite vanno registrate in una cartella. In caso di impiego con sorveglianza permanente, il pastore deve dedicarsi ai CPG in modo diretto e positivo per almeno mezz'ora al giorno, al fine di favorire il legame con loro.

Formazione di cuccioli o giovani cani

Di norma la formazione di CPG ufficiali avviene nell'azienda di base. In determinati casi la formazione di cuccioli o giovani cani è possibile anche in aziende alpestri con sorveglianza permanente (cfr. cap. 10.1.2).

Foraggiamento

Per l'impiego in pascoli a rotazione nella zona di estivazione possono essere impiegati distributori automatici di cibo. In caso di sorveglianza permanente si raccomanda alle persone che si occupano dei CPG di foraggiarli di persona. Ciò attribuisce ritmo e struttura alla vita quotidiana, promuove la docilità dei cani e rafforza la relazione tra pastore e cane.

8.3 Salute

L'efficacia dei CPG ufficiali è strettamente correlata con le loro condizioni di salute e la loro forma fisica. Inoltre, i CPG ufficiali non devono presentare alcun rischio di trasmissione di epizootie, zoonosi o parassiti. Pertanto, il loro detentore deve adottare i provvedimenti esposti di seguito per garantire che gli animali siano in buona salute.

8.3.1 Cura del pelo

Il pelo folto protegge i CPG dalle condizioni meteorologiche (resistenza all'influsso del clima) e previene il rischio di ferimento in caso di difesa contro grandi predatori. Il

detentore deve curare correttamente il pelo dei cani. In particolare, una cura meticolosa del pelo è necessaria prima dell'impiego nella regione d'estivazione. Gli infeltrimenti vanno eliminati, in particolare, per motivi igienici, attorno all'ano.

8.3.2 Vaccinazioni

I CPG sono maggiormente esposti al rischio di contatto con animali selvatici (in particolare predatori e roditori), pertanto devono essere costantemente vaccinati contro le malattie elencate di seguito:

- **rabbia:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni tre anni;
- **epatite:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni anno;
- **cimurro:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni anno;
- **parvovirosi:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni anno;
- **leptospirosi:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni anno;
- **parainfluenza:** immunizzazione di base e vaccinazione di richiamo ogni anno.

Le femmine d'allevamento non devono essere vaccinate nei primi quattro mesi dopo la monta; eventuali vaccinazioni fissate in questo periodo vanno rimandate.

8.3.3 Controllo dei parassiti

I CPG sono maggiormente esposti al rischio di contatto con animali selvatici (in particolare predatori e roditori), pertanto vanno trattati contro i parassiti.

Parassiti interni

La tenia della volpe (*Echinococcus multilocularis*) può essere pericolosa per l'uomo²¹, pertanto i CPG ufficiali devono essere sverminati in modo regolare con un preparato adeguato²². Il primo trattamento va ripetuto dopo 20 giorni e ulteriori trattamenti vanno effettuati a distanza

²¹ Una sverminazione regolare è raccomandata anche in quanto determinate tenie, problematiche per la detenzione di ovini (p. es. *Taenia*), possono infestare i cani quali ospiti intermedi.

²² Le associazioni ufficiali di allevamento mettono a disposizione dei propri membri un preparato efficace a prezzo di favore.

di tre mesi. In caso di esposizione particolare, ad esempio se un CPG ingerisce regolarmente topi, il trattamento va effettuato ogni mese. La sverminazione di femmine gestanti o allattanti e dei loro cuccioli avviene conformemente alle direttive del veterinario curante.

Parassiti esterni

Il detentore di cani deve esaminare regolarmente i propri CPG in cerca di parassiti esterni (in particolare zecche e acari). In caso d'infestazione i cani vanno trattati conformemente alle direttive del veterinario curante.

8.3.4 Gestione di un diario della salute

Il detentore di un CPG deve poter documentare tutte le vaccinazioni e i trattamenti antiparassitari a cui il cane è stato sottoposto. Per le vaccinazioni fa stato il libretto di vaccinazione compilato dal veterinario. Per le cure di sverminazione (tenia della volpe) l'agricoltore deve tenere un diario. Un apposito libretto (p. es. libretto della Virbac) può essere richiesto al servizio specializzato in CPG o al veterinario.

8.3.5 Lotta contro la displasia dell'anca e del gomito

Le razze di CPG riconosciute in Svizzera hanno una predisposizione ereditaria alla displasia dell'anca e del gomito, che può portare a un'artrosi dolorosa. Quest'ultima non è curabile e ostacola in misura rilevante l'idoneità all'impiego dei CPG. I cani devono essere allevati in modo tale da prevenire lo sviluppo di malattie degenerative (art. 2 lett. b, art. 5 cpv. 2 nonché all. 2 n. 1 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento; RS 455.102.4).

Allevamento

La popolazione di CPG ufficiali è monitorata in modo mirato, in stretta collaborazione con la Commissione svizzera sulla displasia²³, in funzione della displasia dell'anca e del gomito. I CPG ufficiali sono sottoposti a un esame radiologico da parte di veterinari specializzati istruiti appositamente e in base a un programma mirato. Innanzitutto, in occasione della selezione di tutti i CPG previsti per l'allevamento, occorre presentare un referto valido

riguardo alla displasia dell'anca e del gomito. In secondo luogo, i cuccioli provenienti da allevamenti ufficiali vanno sottoposti a una prova della progenie per verificare se hanno ereditato tali malattie dai genitori. La prova della progenie consiste in una prima radiografia dei cuccioli nel quinto mese di vita e in una radiografia di controllo all'età di 15 – 18 mesi. Il programma concreto della prova della progenie è pianificato dalle associazioni di allevamento riconosciute, che convocano gli allevatori, i formatori e i detentori dei CPG da esaminare. Le radiografie sono analizzate dalla Commissione svizzera sulla displasia dell'Università di Zurigo, che fornisce consulenza alle associazioni di allevamento per l'integrazione dei risultati nella pianificazione dell'allevamento.

Alimentazione

Al fine di prevenire la displasia dell'anca e del gomito, è consigliata un'alimentazione mirata dei cuccioli o dei giovani cani fino all'età di 15 mesi (cfr. cap. 8.1.1).

Accordo di prestazioni

Il servizio specializzato in CPG può concludere un accordo di prestazioni con le associazioni di allevamento riconosciute. Quest'ultime hanno il compito di definire i dettagli del programma di monitoraggio nel quadro finanziario concordato e d'intesa con la Commissione svizzera sulla displasia dell'Università di Zurigo. I dati raccolti nell'ambito di questo progetto sono a disposizione della Commissione a titolo gratuito per l'analisi scientifica.

23 www.dysplasie-schweiz.unibe.ch

9 Allevamento corretto di cani da protezione delle greggi ufficiali

L'allevamento di CPG ufficiali in funzione di criteri di prestazione sostenuto dall'UFAM mira a coprire la domanda a livello nazionale di CPG efficaci e compatibili con la società, come pure a promuovere la varietà genetica nell'effettivo destinato all'allevamento. L'allevamento di CPG ufficiali compete alle associazioni di allevamento riconosciute (soluzione settoriale agricola, cfr. cap. 2.1 n. 5).

9.1 Organizzazione del settore dell'allevamento

9.1.1 Compito degli allevatori

Allevatori riconosciuti

Gli allevatori di CPG ufficiali che presentano richiesta per contributi di sostegno all'UFAM per tale compito devono allevare i cani nell'ambito di un'associazione di allevamento riconosciuta dall'UFAM ed essere riconosciuti come allevatori dalla stessa associazione (cfr. cap. 9.1.2).

Processo di allevamento

La cucciolata è allevata nell'azienda di base dell'allevatore. Quest'ultimo è responsabile dell'accudimento della cucciolata e della stimolazione precoce dei cuccioli fino all'età di 12 settimane, vale a dire fino all'inizio della fase di formazione (cfr. cap. 10.1.1). In linea di principio, l'allevatore deve accudire di persona la cucciolata e non può affidarla a terzi per lunghi periodi. In fase di pianificazione dell'accoppiamento si attiene alle istruzioni del rispettivo commissario d'allevamento (cfr. cap. 11.2). Possono essere allevati soltanto cani d'allevamento idonei (cfr. cap. 9.2.2).

Nessun allevamento per scopi professionali

Il processo di allevamento di CPG ufficiali da parte di singoli allevatori non deve assumere carattere professionale (ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OPAn in combinato disposto con l'art. 101 lett. c n. 1 e lett. d OPAn). Per questo motivo valgono le limitazioni seguenti: ogni anno un'azienda

di allevamento può fornire al massimo una cucciolata, in casi motivati due cucciolate da due diverse cagne d'allevamento. Ogni femmina d'allevamento può fornire in tre anni al massimo due cucciolate (fa stato la data di accoppiamento).

9.1.2 Compito delle associazioni di allevamento

Coordinamento dell'allevamento

Le associazioni di allevamento riconosciute sono responsabili dell'allevamento delle razze di CPG ufficiali in funzione di criteri di prestazione. Esse provvedono alla formazione e all'esame degli allevatori riconosciuti internamente all'associazione. Un commissario d'allevamento pianifica il processo di allevamento per ogni razza. Questa persona compila il libro genealogico della razza in questione. Il processo di allevamento avviene in base al regolamento di allevamento dell'associazione ed è gestito da allevatori riconosciuti della stessa (cfr. cap. 9.1.1). L'associazione adatta il processo di allevamento in base al fabbisogno a livello nazionale conformemente alle previsioni del servizio specializzato in CPG. In linea di principio, il numero effettivo di cuccioli allevati non deve differire di oltre il 10 per cento dal numero di cani necessari quell'anno.

Regolamento di allevamento

L'associazione definisce i principi del processo di allevamento e i requisiti posti alla formazione dei suoi allevatori in regolamenti interni. Gli allevatori devono essere accreditati dall'UFAM in occasione del riconoscimento da parte dell'associazione (cfr. cap. 7.3).

Sviluppo continuo dell'allevamento di cani da protezione delle greggi

L'associazione di allevamento si impegna a garantire e migliorare la qualità dell'allevamento di CPG ufficiali.

Formazione degli allevatori

Le associazioni di allevatori provvedono alla formazione e al perfezionamento dei propri allevatori di CPG. I for-

matori riconosciuti devono aver superato un esame interno all'associazione.

9.1.3 Compito del servizio specializzato in CPG in materia di allevamento

Fabbisogno di allevamento

Il servizio specializzato in CPG comunica ogni anno alle associazioni di allevamento il fabbisogno di CPG da allevare per il futuro collocamento in ambito agricolo. A tal fine calcola un margine di sicurezza.

Mandati di prestazioni su cani da protezione delle greggi

Il servizio specializzato in CPG disciplina contrattualmente le prestazioni dell'associazione e dei rispettivi allevatori in fase di allevamento di CPG ufficiali. Il servizio specializzato può concludere mandati di prestazioni con le associazioni di allevamento riconosciute, in particolare per progetti volti a migliorare l'allevamento nonché a formare e perfezionare gli allevatori.

9.1.4 Conformità alla zona delle aziende di allevamento

La detenzione di CPG ufficiali implica, in linea di principio, la detenzione di diversi cani nonché la detenzione permanente dei CPG insieme agli animali da reddito (cfr. cap. 8.2). Per questo motivo e per l'assenza di scopi professionali (cfr. cap. 9.1.1), l'allevamento di CPG ufficiali in zona agricola è perciò considerato conforme alla destinazione della zona.

9.2 Requisiti posti all'allevamento di cani

9.2.1 Programma di allevamento

Per la pianificazione dell'allevamento le associazioni di allevamento si basano sul regolamento di allevamento interno. In questo contesto rispettano i requisiti seguenti:

1. allevamento limitato alle razze riconosciute con cani riproduttori da linee da lavoro;
2. allevamento unicamente in funzione di criteri di prestazione (cfr. cap. 9.2.2);

3. nessun accoppiamento tra parenti di primo grado (accoppiamento incestuoso);
4. accoppiamento con un coefficiente di endogamia se possibile esiguo e tra cani con il minor numero di antenati in comune (coefficiente di perdita genetica elevato);
5. al massimo tre riproduzioni per cane da allevamento. In casi motivati le associazioni di allevatori possono autorizzare deroghe;
6. importazione di CPG conforme al fabbisogno (cani d'importazione, monta o inseminazione artificiale all'estero). Si auspica una pianificazione dell'allevamento transfrontaliera per le popolazioni di cani da lavoro di razze riconosciute.

9.2.2 Allevamento in funzione di criteri di prestazione

Prima di un eventuale impiego come riproduttori, i CPG ufficiali devono aver superato con successo la prova di selezione per l'allevamento (PSA) e la selezione da parte di un'associazione di allevamento riconosciuta (cane da allevamento). In questo contesto occorre valutare i cani in funzione degli aspetti seguenti:

1. prestazione durante l'impiego;
2. compatibilità con la società;
3. costituzione fisica funzionale;
4. salute (compreso il referto dell'esame della displasia dell'anca e del gomito da parte della Commissione svizzera sulla displasia dell'Università di Zurigo, cfr. cap. 8.3.5);
5. qualora possibile, prova della progenie di tutti i cuccioli.

Un riproduttore può vedersi revocato il suo status per le ragioni seguenti:

1. perdita dell'idoneità all'allevamento;
2. risultati chiaramente negativi della prova della progenie (conformemente alla Commissione svizzera sulla displasia dell'Università di Zurigo);
3. eventuali decisioni contro il CPG a causa di un comportamento oltremodo aggressivo (conformemente all'art. 79 cpv. 3 OPAn);
4. ritiro volontario del detentore dall'associazione di allevamento senza che il CPG sia ricollocato presso un altro membro dell'associazione;
5. raggiungimento del limite di età (femmina d'allevamento: otto anni compiuti; maschio d'allevamento: dieci

anni compiuti). In casi motivati l'associazione di allevamento può autorizzare deroghe.

Non appena a un riproduttore ufficiale viene negata l'autorizzazione all'allevamento, l'associazione di allevamento lo comunica al servizio specializzato in CPG e il detentore dell'animale non è più sostenuto dall'UFAM con il contributo per cani d'allevamento (cfr. cap. 4.2.2.1).

9.2.3 Importazione di cani da protezione delle greggi

L'importazione (e l'esportazione) mirata di CPG delle razze riconosciute è importante per ragioni genetiche relative all'effettivo degli animali. L'importazione avviene pertanto nell'ambito della pianificazione dell'allevamento di un'associazione di allevamento riconosciuta (cfr. cap. 9.2.1). In linea di principio vengono importati cuccioli di circa 12 settimane, i cui genitori sono impiegati per scopi agricoli (da linee da lavoro). Anche i maschi stranieri utilizzati per la monta o l'inseminazione artificiale devono essere impiegati in ambito agricolo. I cuccioli importati sono registrati dall'UFAM e devono seguire il regolare processo di formazione (cfr. cap. 10).

L'importazione di CPG adulti deve rimanere un'eccezione. Prima di essere registrati dall'UFAM quali CPG ufficiali, detti cani devono superare la VII (cfr. cap. 11.1 e all. 7).

In caso d'importazione di CPG, occorre rispettare le disposizioni veterinarie di confine dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) e dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE; RS 916.443.11).

10 Formazione corretta di cani da protezione delle greggi ufficiali

La formazione di CPG ufficiali sostenuta mediante contributi federali avviene di norma ai fini della consegna di CPG idonei all'impiego nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame. Essa mira a coprire il fabbisogno di CPG efficaci e compatibili con la società a livello nazionale.

10.1 Organizzazione della formazione

10.1.1 Fasi organizzative della formazione

La formazione di CPG ufficiali si compone di due fasi:

- **fase 1 – Stimolazione precoce nell'azienda di allevamento** (dalla nascita alla fine del 3° mese di vita): la stimolazione precoce di CPG ufficiale è eseguita dagli allevatori riconosciuti e avviene quasi esclusivamente nell'azienda di base. Questa fase comprende la socializzazione primaria dei cuccioli con persone, animali da reddito e cani, come pure la loro familiarizzazione precoce con gli stimoli ambientali (abituazione);
- **fase 2 – Formazione nell'azienda formatrice** (dall'inizio del 4° alla fine del 15° mese di vita): la formazione di base vera e propria comprende la socializzazione secondaria dei giovani cani, la loro familiarizzazione corretta agli stimoli ambientali e l'impostazione mirata del loro comportamento mediante esercizi e creando le condizioni adatte. Una formazione di base efficace dovrebbe portare al superamento della VII (cfr. cap. 11.1).

10.1.2 Compito dei formatori in materia di formazione

Formatore riconosciuto

I formatori di CPG ufficiali che richiedono all'UFAM contributi di sostegno per tale compito (cfr. cap. 4.2.2) devono formare i cani nell'ambito di un'associazione di allevamento riconosciuta dall'UFAM ed essere riconosciuti come formatori dalla stessa (cfr. cap. 10.1.3). Per la formazione si attengono al piano di formazione dell'associa-

zione di allevamento. Tali associazioni possono consentire a membri esperti che non sono formatori riconosciuti (di norma non novizi) di formare in modo autonomo cuccioli di CPG ufficiali.

Processo di formazione

La fase di formazione vera e propria di un CPG ufficiale inizia a 4 mesi e dura 12 mesi (cfr. cap. 10.1.2). Il formatore provvede di persona alla formazione dei CPG nella sua azienda e non può affidare il CPG a terzi per lunghi periodi. Se i cuccioli o i giovani cani sono consegnati a un alpeggio durante l'estivazione senza che il formatore possa provvedere di persona alla loro formazione, i pastori devono essere istruiti con precisione sui passi da seguire nella gestione quotidiana dei cuccioli e avere il tempo necessario da dedicare loro nella routine aziendale quotidiana. Il formatore deve monitorare il processo di formazione all'alpe. La fase di formazione si conclude con il superamento della VII (cfr. cap. 11.1). I cani che superano l'esame possono essere collocati presso gli agricoltori nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame e impiegati come CPG ufficiali idonei all'impiego.

Nessuna formazione per scopi professionali

In linea di principio, un'azienda formatrice deve detenere per la formazione soltanto CPG ufficiali e non più di sei cuccioli o giovani cani contemporaneamente. Inoltre, la struttura del branco di CPG deve essere adatta per i cuccioli o i giovani cani da formare.

Progetto sulla displasia

Il formatore deve far esaminare i CPG ufficiali in formazione come pianificato dall'associazione di allevamento, vale a dire all'età di circa 5 mesi per quanto riguarda l'instabilità dell'anca e all'età di 15–18 mesi per la displasia dell'anca e del gomito (cfr. cap. 8.3.5).

10.1.3 Compito delle associazioni di allevamento in materia di formazione

Coordinamento della formazione

Le associazioni di allevamento riconosciute sono competenti per la formazione di CPG ufficiali. L'obiettivo della formazione è la consegna dei CPG per scopi agricoli nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame. I CPG sono formati da formatori riconosciuti dall'associazione di allevamento, che svolgono questo compito conformemente al programma di formazione interno all'associazione. Quest'ultima coordina il collocamento dei cuccioli nel quarto mese di vita per la formazione presso aziende formatrici idonee.

Piani di formazione

Le associazioni di allevamento disciplinano i principi della formazione dei CPG in un piano di formazione interno all'associazione (cfr. cap. 7.3).

Sviluppo continuo della formazione di cani da protezione delle greggi

Le associazioni di allevamento si impegnano a garantire e migliorare la qualità della formazione di CPG ufficiali.

Formazione dei formatori di CPG

Le associazioni di allevamento provvedono alla formazione e al perfezionamento dei formatori di CPG ufficiali. Esse definiscono i requisiti posti ai formatori riconosciuti, che devono aver superato un esame interno all'associazione.

10.1.4 Compito del servizio specializzato in CPG in materia di formazione

Convocazione alla VII dei CPG formati

Ogni anno, alla conclusione della formazione, il servizio specializzato in CPG convoca per la VII i giovani cani formati che hanno raggiunto l'età necessaria (cfr. cap. 11.1).

10.1.5 Mandati di prestazioni su cani da protezione delle greggi

Il servizio specializzato in CPG disciplina contrattualmente le prestazioni dell'associazione di allevamento e dei rispettivi formatori in fase di formazione di CPG ufficiali.

Il servizio specializzato può concludere mandati di prestazioni con le associazioni di allevamento riconosciute per progetti volti a migliorare la formazione dei CPG, come pure la formazione e il perfezionamento dei formatori.

10.2 Sistema di formazione di cani da protezione delle greggi ufficiali

10.2.1 Obiettivo di formazione

- 1. Efficacia nella protezione del bestiame:** l'obiettivo della formazione dei CPG ufficiali è fornire una protezione efficace contro grandi predatori. Un CPG efficace deve mostrare un forte legame di attaccamento al proprio bestiame e, insieme ai propri compagni di branco, respingere efficacemente eventuali grandi predatori. Soltanto questa funzione di protezione giustifica la detenzione e l'impiego di detti cani in ambito agricolo.
- 2. Compatibilità con la società:** l'impiego dei CPG deve essere compatibile, entro i limiti della funzione di protezione, con le altre esigenze della società. I CPG ufficiali non devono rappresentare un pericolo oggettivo per la sicurezza pubblica. Il loro impiego non deve portare a restrizioni difficilmente accettabili nell'ambito del diritto di accesso allo spazio pubblico e del turismo. D'altra parte, ciò presuppone anche un comportamento adeguato da parte di terzi nei confronti dei CPG.

10.2.2 Principi del sistema di formazione svizzero

A causa del doppio obiettivo di formazione dei CPG (funzione di protezione e compatibilità con la società; cfr. cap. 10.2.1), in Svizzera è stato sviluppato un sistema di formazione per CPG ufficiali che differisce in diversi aspetti da quello applicato in precedenza.

Sistema di formazione anglosassone

Fino a pochi anni fa, anche in Svizzera vigeva il dogma secondo cui un CPG risultasse utilizzabile soltanto se i cuccioli, dopo il loro svezzamento, fossero isolati da persone o cani per diverse settimane e tenuti da soli con le pecore. Si credeva che il motivo dello sviluppo dell'attaccamento al bestiame da parte di un CPG adulto risiedesse in un processo di impregnazione sugli animali da reddito durante i primi quattro o cinque mesi di vita. Allora si

era convinti che un legame troppo stretto tra il cucciolo di CPG e l'uomo, come pure i momenti di gioco con altri cani, compromettessero questo processo, pertanto si interagiva pochissimo o addirittura non si interagiva con il cane. Quest'ultimo era isolato con alcuni agnelli per un periodo compreso tra circa 6 e 20 settimane e privato di qualsiasi contatto con persone e cani. L'opinione era che i contatti tra detentori e CPG dovessero essere ridotti al minimo anche dopo questa fase. Questo sistema di formazione si basava su determinate supposizioni sull'impiego dei CPG descritte negli Stati Uniti²⁴, portate in Francia²⁵ e, infine, riprese anche in Svizzera. In realtà, tuttavia, una «formazione» applicata in modo rigoroso secondo questo sistema porta a una deprivazione grave dei CPG e a lacune nel processo di socializzazione e di familiarizzazione agli stimoli ambientali (abituazione). Questi CPG diventano molto timidi, non hanno fiducia né in se stessi né negli altri. Si nascondono tra le pecore e, pertanto, si rendono a malapena visibili da lontano. La gestione quotidiana di detti cani è molto difficile, poiché essi si lasciano a malapena chiamare, toccare, prendere o condurre addirittura dal proprio detentore. Inoltre, l'avvicinamento di persone mette i cani sotto pressione e un avvicinamento indesiderato può provocare un atteggiamento di autodifesa dovuto alla paura. In Svizzera, dove i CPG sono impiegati quasi solo liberamente e nello spazio pubblico, di norma accessibile da chiunque, questo tipo di formazione non risulta idoneo.

Sistema di formazione svizzero

Al fine di abbandonare il sistema precedente, il settore agricolo e l'UFAM hanno iniziato a sviluppare un nuovo sistema di formazione dei CPG. Ora la socializzazione dei CPG poggia su tre pilastri: (1) socializzazione con altri cani del branco, (2) socializzazione con il bestiame e (3) socializzazione con le persone. Inoltre, nell'ambito della loro formazione i giovani cani sperimentano la familiarizzazione mirata e attiva a stimoli ambientali (abituazione) rilevanti per il loro impiego futuro. Nelle situazioni quotidiane questa socializzazione su tre livelli e l'abituazione hanno l'obiettivo di trasmettere ai cani una sicurezza in se stessi e una tolleranza allo stress che servono

anche nel lavoro quotidiano con il bestiame e nella gestione da parte dell'uomo lontano dal bestiame. Il CPG deve avere fiducia nel mondo e nelle sue capacità di controllo. In questo contesto, l'adeguamento della socializzazione in funzione dello scopo di utilizzo dei cani da lavoro richiesto dall'OPAn (art. 73 cpv. 1 OPAn) va inteso e applicato come una socializzazione su tre livelli e non più come un isolamento del cane. I CPG formati in base al nuovo sistema mostrano un legame stretto sia con gli animali da reddito sia con il detentore (persona). In base alle esperienze maturate nel nuovo sistema, risulta chiaro che l'attaccamento al bestiame deriva da un legame psicologico tra il CPG e gli animali da reddito, e che la coscienziosità del CPG nel lavoro (protezione degli animali da reddito) è favorita dal suo legame con il detentore. Il nuovo sistema di formazione presuppone una condizione importante, ossia che l'agricoltore tenga i cani in grande stima e sia disposto a stringere con essi un legame basato sulla fiducia. Al fine di instaurare una relazione del genere nella vita quotidiana dell'azienda e raggiungere così la fiducia reciproca, l'agricoltore deve trascorrere tempo a sufficienza insieme ai propri cani. Il comportamento dei CPG durante l'impiego va interpretato ai sensi di una cooperazione tra detti cani e i rispettivi detentori. Il buon funzionamento di un team composto da agricoltore e CPG si basa in modo inequivocabile su un'autentica amicizia tra uomo e cane. Il successo di questo legame si riflette anche nella gestibilità generale dei cani (che non va intesa come obbedienza). Al contrario, se il detentore di un CPG mostra rifiuto o addirittura ostilità nei confronti del cane, ad esempio punendolo fisicamente, l'efficacia del cane è compromessa. Pertanto, si sconsiglia in modo assoluto la detenzione di CPG agli agricoltori la cui disponibilità personale non soddisfa questo requisito.

10.2.3 Contenuti del nuovo sistema di formazione

La regolamentazione concreta della formazione dei CPG è di competenza delle associazioni di allevamento, che ne definiscono i principi in un programma di formazione interno all'associazione (cfr. cap. 7.3 e 10.1.3). In questo contesto tengono conto dei seguenti concetti fondamentali:

- **legame:** la formazione mira a infondere nel CPG la dose di fiducia necessaria nel suo ambiente e nelle sue

²⁴ Riassunto in Raymond e Lorna Coppinger, *Dogs – A New Understanding of Canine Origin, Behavior, and Evolution*, Chicago University Press 2001, pagg. 101 – 140.

²⁵ Pascal Wick, *Le chien de protection sur troupeau ovin – utilisation et méthode de mise en place*, Ed. Artus 2002.

- capacità. Un obiettivo centrale è instaurare un legame profondo tra il CPG e la sua persona di riferimento (detentore), come pure un legame corretto tra il CPG e gli animali da reddito (cfr. attaccamento al bestiame). Il legame tra cane e detentore costituisce anche la base della fiducia del cane nei confronti del detentore e permette lo sviluppo della gestibilità generale del CPG. Esso consente la collaborazione e, qualora necessario, la comprensione degli interventi correttivi apportati dal detentore (che non devono mai avvenire sotto forma di punizioni fisiche);
- **socializzazione:** il CPG deve apprendere le corrette modalità di interazione con gli altri esseri viventi. La socializzazione avviene in modo conforme alla legislazione in materia di protezione degli animali. In questo contesto, i CPG ricevono una socializzazione su tre livelli, vale a dire con i propri simili, con le persone e con gli animali da reddito. Durante la formazione non deve verificarsi una deprivazione in nessuno di questi ambiti (mancanza di stimoli, mancanza di legami affettivi);
 - **abituazione:** il CPG deve apprendere il comportamento corretto da assumere in presenza di oggetti inanimati e situazioni. Deve abituarsi agli stimoli ambientali della vita quotidiana e riuscire a calmarsi rapidamente se sollecitato (stress). Al di fuori del contesto di impiego la gestione controllata del CPG da parte del suo detentore deve essere garantita in ogni momento, anche in caso di situazioni che spaventano i cani (p. es. traffico) o di rumori forti e improvvisi. Idealmente, i CPG devono imparare a considerare neutre determinate situazioni ambientali (generalizzazione), p. es. ciclisti, persone a cavallo, rumore di spari, e a non attribuirvi particolare importanza indipendentemente dal luogo in cui si trovano;
 - **attaccamento al bestiame:** il cane deve rimanere sempre nei pressi degli animali da reddito grazie al legame psicologico intimo instaurato con gli stessi e deve lavorare in modo autonomo e coscienzioso. Un CPG con un buon attaccamento al bestiame si orienta sempre agli animali da reddito che deve proteggere e ai loro movimenti nello spazio. L'attaccamento al bestiame, pertanto, non deriva dal collocamento del cane in recinzioni con gli animali da reddito. Quando è impiegato al pascolo, il cane deve poter essere gestito dal suo detentore e, se necessario, rimandato alla sua posizione di lavoro presso gli animali da reddito. Questo tipo di collaborazione va esercitato;
 - **autostima:** il CPG deve avere fiducia nelle proprie capacità di interagire con il suo ambiente. La raccomandazione, molto diffusa in passato, di considerare il CPG gerarchicamente inferiore a pecore, cani da conduzione e persone e di trattarli in modo corrispondente, è pertanto controproducente. In generale i cani delle razze riconosciute per la protezione del bestiame sono sensibili e non sopportano un trattamento autoritario, che li fragilizza a livello psichico. Il detentore deve impedire che qualcuno possa molestare i cani a livello fisico o psichico durante l'impiego, poiché anche questo può ripercuotersi in modo negativo sul loro comportamento futuro;
 - **promuovere comportamenti auspicati e condizionamento:** in base al loro scopo di impiego, i CPG lavorano in modo molto istintivo e autonomo. Ciò influisce sul modo di formarli, che differisce dall'addestramento impartito ad altri tipi di cani, in quanto il comportamento dei CPG durante l'impiego può essere controllato, indotto o interrotto, in misura notevolmente minore tramite comandi diretti da parte di persone. La formazione dei CPG, pertanto, non consiste tanto nell'insegnare loro a rispettare i comandi impartiti (condizionamento operante), quanto più nell'esporsi a situazioni che inducano o rinforzino il comportamento auspicato. Parallelamente, occorre evitare con coerenza le situazioni che provocano o rafforzano comportamenti indesiderati. Nel complesso il CPG deve acquisire calma e forza personale per riuscire a reagire in modo adeguato e di propria iniziativa agli stimoli ambientali. Per questo motivo, durante la formazione di detti cani si attribuisce la massima importanza alla promozione del comportamento auspicato;
 - **comportamento di branco:** dato che, in linea di principio, i CPG devono essere detenuti e impiegati esclusivamente in gruppi, si attribuisce particolare importanza alle dinamiche di branco. In fase di formazione occorre evitare che il giovane cane imiti i comportamenti indesiderati di altri cani adulti del branco. Al contrario, occorre sfruttare in modo mirato l'effetto regolatore dei cani più anziani e più esperti del branco, al fine di plasmare il comportamento auspicato per il giovane cane. Il comportamento di branco costituisce una sfida notevole nell'ambito della formazione dei CPG. Il tema delle

dinamiche di branco è importante anche per il detentore di CPG, che di principio detiene almeno due CPG. Tra i singoli CPG non si sviluppa necessariamente amicizia, a volte si creano rapporti di concorrenza. In questo caso un CPG può scegliere di tenere le distanze dal gruppo e mantenersi in una posizione marginale. Questo tipo di esclusione non è ideale e va corretto con modifiche nella struttura del branco. Situazioni di concorrenza sono più probabili tra CPG del medesimo sesso. Per un branco composto da due CPG si consiglia di optare per la combinazione femmina-maschio, evitando dunque le combinazioni maschio-maschio o femmina-femmina. Poiché, tuttavia, il branco è composto da individui, ogni elemento del gruppo deve essere valutato singolarmente e non sono praticamente possibili affermazioni valide per l'intero branco.

10.2.4 Limiti della formazione dei cani

La formazione in funzione della compatibilità dei CPG con la società presenta limiti evidenti che vanno accettati. Dal CPG si esige molto in relazione alla compatibilità con la società. Affinché gli incontri con terzi si svolgano senza conflitti, anche questi ultimi devono portare rispetto per il compito dei CPG e, di conseguenza, comportarsi con riguardo nei loro confronti.

- **I cani da protezione delle greggi reagiscono alle provocazioni:** di norma i CPG sono formati in modo da essere vigili nei confronti di una persona *neutra*: essi ne segnalano la presenza abbaiando e, in parte, cercando di controllarne l'avvicinamento al bestiame. Nel fare ciò, non devono però assumere un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti della persona neutra. Se, invece, questa persona assume un atteggiamento aggressivo nei confronti dei cani²⁶, non si può escludere che anche i CPG diventino a loro volta aggressivi o si impauriscano e proprio per questo motivo abbandonino il luogo, e dunque anche il bestiame. Per questo, molestie e maltrattamenti nei confronti dei CPG vanno assolutamente evitati. Per evitare simili dinamiche può rendersi necessario separare le zone

d'impiego dei CPG dalla rete di percorsi pedonali e sentieri (cfr. cap. 13.2.6). Va inoltre garantita l'informazione sul comportamento corretto da parte di terzi in presenza di CPG (cfr. cap. 13.2.7).

- **Terze persone possono avere paura dei cani:** neanche la migliore formazione dei CPG può evitare che chi ha paura dei cani in generale tema anche quelli da protezione. Queste persone devono avere la possibilità di aggirare le zone d'impiego dei CPG in modo ampio e mirato. A tal fine dette zone sono segnalate e marcate correttamente nel territorio e rese note in Internet (cfr. cap. 13.2.7).
- **I cani da protezione delle greggi reagiscono alla presenza di cani che non conoscono:** fondamentalmente i CPG sono formati in modo da non assumere un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti di cani da compagnia sconosciuti al di fuori del loro impiego presso gli animali da reddito. Questa tolleranza di base nei confronti dei cani che non conoscono al di fuori del contesto di lavoro viene anche controllata nella verifica di idoneità all'impiego prevista dall'UFAM (cfr. cap. 11.1). Tuttavia, detta tolleranza non può essere garantita durante l'impiego dei CPG e dunque in presenza degli animali da reddito. In tale contesto, occorre addirittura partire dal presupposto che proprio i CPG efficaci nel loro ambito di impiego mostrino diffidenza nei confronti di cani da compagnia che non conoscono, e dei canidi in generale, e che impediscano loro un avvicinamento al bestiame. Non appena essi avvertono la presenza a distanza di cani sconosciuti, cercano di impedirne un ulteriore avvicinamento con segnali evidenti (p. es. abbaiando). Se il cane sconosciuto rispetta questi segnali e smette di avvicinarsi, il CPG cessa l'intervento e torna dal bestiame. Il comportamento del CPG deve dunque essere chiaramente di tipo «difensivo», ovvero il CPG non deve provocare una confrontazione in modo offensivo o proattivo con il cane da compagnia. Tuttavia, se il cane sconosciuto in avvicinamento non rispetta i segnali inequivocabili del CPG e si avvicina ulteriormente al bestiame (invece di allontanarsi), allora il CPG proverà ad impedirgli il passaggio, e dunque un ulteriore avvicinamento. È chiaro che l'esito di questa interazione viene determinato da entrambi i cani. Un intervento fisico diventa più probabile se il CPG percepisce tardivamente il cane in avvicinamento o se esso si trova già in mezzo al bestiame.

²⁶ Nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame, purtroppo sono stati osservati a più riprese i comportamenti seguenti assunti da terze persone nei confronti di CPG: urla, calpestamento, colpi di bastone, sassi gettati addosso, lancio di fuochi d'artificio, emissione di gas irritante, avvelenamento e uccisione.

Questa diffidenza e il relativo comportamento difensivo non possono essere corretti senza contemporaneamente pregiudicare in modo significativo la funzione di protezione contro i grandi predatori. Questo problema può essere risolto soltanto se il cane da compagnia e il suo detentore evitano di avvicinarsi al bestiame protetto. A tal fine, le zone d'impiego dei CPG sono segnalate su pannelli che sconsigliano di condurvi cani da compagnia (cfr. cap. 13.2.4).

10.3 Assistenza ai detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali

Come già spiegato, le associazioni di allevamento provvedono alla formazione dei loro membri alla funzione di detentori, allevatori, formatori o esaminatori di CPG (cfr. cap. 9.1.3 e 10.1.3). Al fine di garantire una detenzione possibilmente corretta dei CPG ufficiali nel rispetto delle norme ufficiali, il servizio specializzato in CPG assiste i detentori di detti cani nelle situazioni esposte di seguito.

10.3.1 Corso d'introduzione per detentori di cani da protezione delle greggi

Corso d'introduzione obbligatorio

Prima di acquistare un CPG, ogni futuro nuovo detentore deve frequentare un corso d'introduzione teorico della durata di un giorno.

Obiettivo del corso

Comprendere la *situazione giuridica* complessa della detenzione di CPG e la *gestione* corretta di *conflitti* risultanti dall'impiego di detti cani nello spazio pubblico.

Organizzazione e svolgimento

Il corso è organizzato dal servizio specializzato in CPG con il coinvolgimento de SPIA. I responsabili del corso sono consulenti regionali specializzati del servizio specializzato in CPG. Il corso ha luogo ogni anno (di norma in autunno) ed è svolto a livello regionale in tre lingue nazionali (tedesco, francese e italiano) in funzione dell'esigenza.

Costi

Nessuno. Il pranzo è organizzato dal servizio specializzato in CPG.

10.3.2 Corso pratico per detentori di cani da protezione delle greggi

Corso pratico obbligatorio

A seguito del collocamento di un CPG ufficiale, l'agricoltore deve frequentare entro 12 mesi un corso pratico con detto cane. La partecipazione al corso, che dura mezza giornata, è facoltativa per gli allevatori e i formatori di associazioni di allevamento riconosciute.

Contenuti

Il corso pratico consiste in una lezione a gruppi insieme ad altri detentori e ai nuovi CPG acquistati, tuttavia non prevede la presenza di animali da reddito. I detentori sono istruiti sulla gestione del nuovo cane acquistato. Il corso non è incentrato sulla qualità del cane, bensì sulle capacità del detentore.

Organizzazione e svolgimento

Il corso è organizzato e svolto dal servizio specializzato in CPG (AGRIDEA).

Costi

Nessuno. Il pranzo è organizzato dal servizio specializzato in CPG.

10.3.3 Assistenza pratica ai detentori di cani da protezione delle greggi

Nella vita quotidiana dell'azienda possono sorgere in ogni momento problemi legati alla detenzione di CPG. Il detentore di CPG ufficiali viene assistito dal servizio specializzato in CPG nella ricerca di soluzioni nei casi seguenti:

- **assistenza automatica:** questo tipo di assistenza è fornito in modo conforme al fabbisogno per l'integrazione di ogni nuovo CPG nell'azienda di base e garantisce che il nuovo CPG si abitui quanto prima e senza complicazioni al bestiame, al branco di cani e alla famiglia del detentore (in particolare ai bambini);
- **assistenza su richiesta:** questo tipo di assistenza è fornito soltanto a seguito di una richiesta personale da

parte del detentore di un cane al servizio specializzato in CPG. Si raccomanda di segnalare per tempo eventuali problemi prima che essi si aggravino;

- **assistenza imposta (mentorato):** questo tipo di assistenza è fornito a seguito di disposizioni cantonali contro CPG ufficiali o i rispettivi detentori, nel caso in cui il servizio cantonale competente lo richieda (cfr. cap. 15.5).

Costi

I costi dell'assistenza sono a carico del servizio specializzato in CPG.

11 Esame di cani da protezione delle greggi ufficiali

L'esame di CPG ufficiali serve a verificarne l'idoneità all'impiego (comportamento durante l'impiego, funzione di protezione, compatibilità con la società) e all'allevamento.

11.1 Verifica di idoneità all'impiego (VII)

Obiettivo

La VII consente all'UFAM di verificare se un CPG ufficiale formato è in linea di principio idoneo all'impiego nello spazio pubblico e al collocamento presso un agricoltore. I CPG che affrontano la VII devono avere un'età compresa tra 15 e 18 mesi. Essi sono esaminati in funzione della loro gestibilità nonché del loro attaccamento al bestiame e della loro compatibilità con la società. Oltre all'attitudine del cane, la VII esamina anche i comportamenti acquisiti grazie agli esercizi presso il formatore.

Obbligatorietà dell'esame

Un CPG può essere registrato come cane idoneo all'impiego (banca dati AMICUS) e collocato presso un agricoltore come tale nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame dell'UFAM soltanto se ha superato con successo la VII.

Regolamento d'esame

L'UFAM emana un regolamento d'esame (cfr. all. 7) che comprende due moduli d'esame con gli obiettivi esposti di seguito.

Modulo 1 – esame durante l'impiego al pascolo con il bestiame:

- gestibilità del CPG quando condotto dall'agricoltore;
- attaccamento al bestiame da parte del CPG (impiego durante 24 ore), considerando la distanza territoriale del cane dal bestiame;
- vigilanza e comportamento di difesa adeguato del CPG nei confronti di persone estranee e cani da compagnia estranei.

Modulo 2 – esame al di fuori del contesto di lavoro:

- gestibilità del CPG quando condotto dall'agricoltore;
- equilibrio e imperturbabilità del CPG nei confronti di stimoli ambientali inaspettati;
- tolleranza del CPG nei confronti di persone estranee e cani da compagnia estranei.

Organizzazione, svolgimento e ripetizione dell'esame

Il servizio specializzato in CPG organizza la VII in base alle esigenze e la svolge a livello regionale. In caso di mancato superamento dell'esame, il CPG in questione può ripetere una volta i contenuti non superati. Il servizio specializzato può coinvolgere persone ausiliarie idonee (figuranti), che indennizza con contributi forfettari giornalieri.

Risultati

La VII mira a fornire risultati riproducibili. Gli aspetti fondamentali dell'esame (interazioni del CPG con persone e cani da compagnia) vanno documentati mediante filmati, a patto che le condizioni esterne lo consentano. La valutazione in merito al superamento o al mancato superamento della VII è effettuata dal servizio specializzato in CPG, che a tal fine si basa sul rapporto d'esame del responsabile della verifica (consulente specializzato), sul rapporto del figurante, su eventuali filmati e sull'analisi dei dati GPS. In caso di dubbi si possono coinvolgere ulteriori consulenti specializzati quali esperti per la valutazione.

Per il superamento dell'esame, il CPG deve mostrare un buon attaccamento al bestiame e un comportamento di difesa adeguato nei confronti di persone e cani. Al di fuori del contesto di lavoro deve mostrare una tolleranza generale nei confronti di persone, cani e stimoli ambientali. I risultati della VII di ogni singolo CPG sono archiviati nell'apposita banca dati (schede dei cani; cap. 14.3). Le associazioni di allevamento e le autorità autorizzate possono accedere a questi dati per il monitoraggio dei CPG, a seguito di incidenti o ai fini della pianificazione dell'allevamento.

Sviluppo continuo

L'UFAM può adattare il regolamento della VII in modo conforme al fabbisogno previa consultazione del servizio specializzato in CPG, delle associazioni di allevamento e dell'organo consultivo cinologico.

11.2 Prova di selezione per l'allevamento (PSA)

Obiettivo

Le associazioni ufficiali di allevamento verificano l'idoneità all'allevamento dei CPG.

Organizzazione e svolgimento

La PSA è svolta dalle associazioni ufficiali di allevamento di CPG (cfr. cap. 7.2), che definiscono i requisiti posti per la partecipazione alla prova considerando il presente aiuto all'esecuzione e selezionano gli esaminatori. Il servizio specializzato in CPG può concludere accordi di prestazioni corrispondenti sullo svolgimento della PSA con le associazioni ufficiali di allevamento.

Regolamento d'esame

Il regolamento d'esame per la PSA è emanato dall'associazione di allevamento (cfr. cap. 9.1.2).

Contenuti

1. Valutazione dell'attitudine alla protezione:

- senso di responsabilità e disponibilità a intervenire nel contesto di lavoro;
- vigilanza e comportamento di difesa nei confronti di animali estranei (grandi predatori).

2. Valutazione morfologica:

- valutazione funzionale della conformazione fisica.

3. Valutazione del carattere:

- autostima;
- stabilità emotiva;
- gestibilità generale.

4. Valutazione clinica:

- Stato di salute (compreso l'esame in funzione della displasia dell'anca o del gomito; cfr. cap. 8.3.5);
- nessuna malattia ereditaria identificabile.

Risultati

Gli esaminatori dell'associazione di allevatori competente valutano il superamento o il mancato superamento della PSA. Quest'ultima mira a fornire risultati riproducibili. Si raccomanda di documentare le parti d'esame fondamentali in filmati, a patto che le condizioni esterne lo consentano. I risultati della prova sono archiviati dal servizio specializzato in CPG nella scheda di ogni singolo CPG (cfr. cap. 14.3).

Miglioramento della prova di selezione per l'allevamento

Le associazioni di allevatori si impegnano a garantire e migliorare la qualità della PSA per CPG. Particolare attenzione va rivolta alla possibilità di riconoscere precocemente la funzione di protezione di un CPG contro i grandi predatori. A tal fine il servizio specializzato in CPG può concludere mandati di prestazioni con le associazioni di allevatori.

12 Consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali in ambito agricolo

Un obiettivo primario del programma nazionale per la protezione del bestiame è fornire un numero sufficiente di CPG ufficiali per l'impiego in ambito agricolo.

12.1 Consegna di cani idonei all'impiego

Nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame, in ambito agricolo possono essere collocati in linea di principio soltanto i cosiddetti cani idonei all'impiego, vale a dire CPG ufficiali che hanno superato con successo la VII (cfr. cap. 11.1). Per il collocamento di un cane idoneo all'impiego sono previsti i requisiti seguenti:

- l'agricoltore è in possesso di una conferma valida dell'UFAM attestante che la detenzione e l'impiego di CPG nella sua azienda può essere sostenuta finanziariamente dall'UFAM fino a nuovo avviso (cfr. cap. 7.1.4);
- l'agricoltore ha frequentato una tantum il corso d'introduzione per detentori di cani da protezione delle greggi (cfr. cap. 10.3.1);
- l'agricoltore accetta l'assistenza del consulente specializzato durante l'integrazione del nuovo CPG nella situazione aziendale (cfr. cap. 10.3.3).

Costi

Per la vendita di cani idonei all'impiego nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame è stabilito un prezzo di vendita massimo (cfr. cap. 12.5).

12.2 Consegna di cuccioli

I cuccioli sono consegnati nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame soltanto se il nuovo detentore può garantire la loro formazione corretta presso la sua azienda. Di norma i cuccioli sono consegnati almeno a coppie (cfr. cap. 8.2.1). La consegna di cuccioli è possibile nei casi seguenti:

- **aziende formatrici riconosciute:** il formatore di un'associazione di allevamento riconosciuta forma i cuccioli per la consegna nel quadro del programma nazionale o per il proprio fabbisogno;
- **detentore esperto:** il detentore, membro di un'associazione di allevamento riconosciuta ma non formatore, è esperto della gestione di CPG ufficiali e forma il CPG per il proprio fabbisogno. Le associazioni di allevamento definiscono i requisiti posti a tali detentori (in nessun caso può essere affidato un cucciolo come primo CPG).

Costi

Per la vendita di cuccioli nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame è stabilito un prezzo di vendita massimo (cfr. cap. 12.5).

12.3 Coordinamento nazionale della consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali

È compito del servizio specializzato in CPG coordinare e provvedere alla consegna dei CPG ufficiali. Il parere dell'allevatore o del formatore in relazione al collocamento dei cani da lui allevati o formati è preso in considerazione. I cani sono consegnati a titolo prioritario in Svizzera e nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame. Per la consegna occorre tenere conto delle regole esposte di seguito (non in ordine di importanza).

Consegna in Svizzera:

- data di arrivo della richiesta;
- aziende con esigenza di protezione elevata (presenza di lupi od orsi);
- protezione di animali da reddito sostenuti finanziariamente secondo l'OPD²⁷;
- aziende nella zona prioritaria per la protezione del bestiame;

²⁷ La consegna a detentori di animali da reddito per hobby è possibile soltanto in caso di domanda insufficiente.

- compatibilità del CPG da consegnare con la situazione aziendale (branco di cani, razza, sesso, età e temperamento);
- le associazioni di allevamento riconosciute dispongono di un diritto di prelazione per CPG particolarmente idonei all'allevamento.

Consegna all'estero:

- in caso di assenza di domanda in Svizzera;
- in caso di assenza di posti per la formazione;
- nel quadro di impegni transfrontalieri in materia di allevamento.

La consegna di CPG ufficiali va disciplinata in un contratto (contratto modello del servizio specializzato in CPG). Per la vendita nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame è stabilito un prezzo di vendita massimo (cfr. cap. 12.5). Il contratto deve prevedere un diritto di riacquisto al prezzo di vendita originale dell'animale per l'associazione di allevamento riconosciuta in caso di consegna o passaggio successivo a un nuovo detentore.

12.4 Rifiuto della consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali

Il servizio specializzato in CPG può rifiutare la consegna di ulteriori CPG ufficiali a un agricoltore per i motivi seguenti:

- rifiuto ripetuto da parte dell'agricoltore di applicare le condizioni poste nella conferma dell'UFAM per la detenzione e l'impiego del CPG (cfr. cap. 7.4.1);
- rifiuto ripetuto da parte dell'agricoltore di mettere in atto le istruzioni fornite dal consulente specializzato;
- errori gravi nella gestione del CPG ufficiale a scapito di detto animale (p. es. maltrattamenti, trascuratezza);
- riconsegna del CPG ufficiale per motivi futili.

Decisione dell'UFAM

L'UFAM comunica all'agricoltore il rifiuto indicandone le motivazioni in una decisione. Quest'ultima, di norma, consente all'UFAM di revocare all'agricoltore anche la conferma fondamentale per il sostegno della detenzione e dell'impiego di CPG ufficiali nella sua azienda. L'ufficio

cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame, l'ufficio del veterinario cantonale e la commissione cantonale per i CPG sono informati in merito. Il Tribunale amministrativo federale funge da istanza di ricorso.

12.5 Definizione del prezzo per la consegna di cani da protezione delle greggi ufficiali

L'UFAM definisce il prezzo di vendita massimo dei CPG ufficiali, dal momento che è la Confederazione a sostenere finanziariamente l'allevamento e la formazione di detti cani (cfr. all. 4). Di conseguenza, l'agricoltore che riceve un CPG ufficiale non deve assumersi i costi della sua formazione. Occorre fare una distinzione tra il prezzo dei cuccioli o dei giovani CPG ufficiali non ancora sottoposti alla VII (cfr. cap. 11.1) e il prezzo dei CPG ufficiali idonei all'impiego a seguito del superamento della VII. I CPG adulti che non hanno superato la VII non possono essere venduti nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame. L'UFAM non garantisce la ripresa di questi cani.

13 Impiego corretto di cani da protezione delle greggi ufficiali

13.1 Principi dell'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

I CPG sono cani da utilità in ambito agricolo che vengono impiegati in particolare laddove le misure tecniche di protezione del bestiame sono insufficienti o impossibili da attuare. In questo contesto i CPG costituiscono la misura più efficace e versatile per proteggere il bestiame.

13.1.1 Definizione dell'impiego

L'impiego di un CPG consiste nella situazione di lavoro con gli animali da reddito. Durante il suo impiego il cane può muoversi liberamente tra i capi di bestiame al fine di controllare eventuali disturbi e respingere eventuali pericoli. L'impiego *non* è correlato con il rischio di danni rappresentato dalla presenza concreta di grandi predatori in loco. In presenza degli animali da reddito, indipendentemente dal fatto che essi siano tenuti in un pascolo o in una stalla, i CPG si comportano sempre in modo corrispondente al loro scopo di impiego. Ciò vale in particolare anche per i pascoli delle aziende di base che non sono situate in una zona con presenza di grandi predatori. I CPG non sono considerati al lavoro soltanto se si trovano chiaramente al di fuori del contesto degli animali da reddito da proteggere (p. es. se il detentore si reca dal veterinario con il suo CPG).

13.1.2 Scopo di impiego

Lo scopo di impiego dei CPG è la prevenzione di danni arrecati ad animali da reddito grazie all'allontanamento di animali estranei dal bestiame (art. 10^{ter} cpv. 1 OCP, art. 77 secondo periodo OPAn). Nel quadro del loro scopo di impiego, oltre ai grandi predatori i CPG possono allontanare anche altri animali estranei che *si avvicinano* al bestiame, lo *molestano* o addirittura lo *attaccano*. Questo vale sia per gli animali selvatici di grandi dimensio-

ni sia per gli animali da reddito e domestici²⁸. In caso di valutazione penale di eventuali incidenti tra CPG e animali estranei, pertanto, occorre considerare in modo accurato lo scopo di impiego di detti cani (cfr. cap. 15.3).

13.1.3 Requisiti per un impiego efficace

Dimensioni del gruppo di animali

Per l'impiego occorre adattare le dimensioni del branco di CPG a quelle del numero di capi di bestiame da proteggere e, se del caso, ad altri fattori quali la pressione esercitata dai grandi predatori, le particolarità del terreno e la gestione del bestiame. In linea di principio sono necessari almeno due CPG; l'impiego di cani singoli può avvenire soltanto in casi motivati. Il fabbisogno di CPG cresce con l'aumento del numero di capi di bestiame. Di norma due cani proteggono in misura sufficiente 200 animali da reddito; ogni 300 animali da reddito che si aggiungono si raccomanda l'impiego di un cane in più. Ciò nonostante, a causa delle condizioni peculiari presenti in Svizzera e per ragioni legate alla gestione del branco dei cani, generalmente viene definito un numero massimo di cani nel branco. Tale limite potrebbe essere fissato a sei CPG adulti idonei all'impiego, senza contare i giovani cani subentrati nel branco.

Stato di salute e idoneità fisica

Per un impiego efficace dei CPG il loro stato di salute è decisivo (cfr. cap. 8.1 e 8.3). Inoltre, occorre tenere conto anche della loro idoneità fisica per l'impiego sull'alpeggio. Nelle zone d'impiego impervie e rocciose i CPG più leggeri si rivelano più agili e possono muoversi in modo più rapido e sicuro rispetto a cani più massicci. Per l'allevamento delle razze di CPG ufficiali in base a criteri di prestazione occorre tenere conto di questa considerazione.

²⁸ Il CPG non assume questo comportamento di difesa soltanto in presenza di predatori bensì, ad esempio, anche di un nuovo montone nel gregge o di un camoscio in calore che molesta le pecore.

Compattezza del gregge o della mandria

La funzione di protezione dei CPG dipende dalla dispersione del bestiame nel territorio. Il bestiame deve costituire un'unità compatta nel territorio, in particolare in caso di scarsa visibilità (pioggia, nebbia, notte) dovuta anche al tipo di terreno (pascolo con cespugli, terreno molto sconnesso), oppure se i capi di bestiame appartengono a proprietari diversi. Un gregge di 400 pecore non dovrebbe disperdersi nello stesso momento su una superficie di pascolo superiore a circa 20 ettari (valori indicativi).

Il gregge o la mandria possono essere più compatti grazie alla scelta di razze di animali più gregarie o con misure tecniche di gestione del bestiame al pascolo (sorveglianza permanente con cani da conduzione, pascolo a rotazione o permanente con piccoli settori di pascolamento). Una ripartizione in gruppi del bestiame noto al CPG su pascoli diversi è considerata inopportuna. In questo caso, di norma il CPG deve essere tenuto insieme al gruppo più grande, ma occorre considerare che i CPG potrebbero cercare i gruppi di animali che conoscono.

Periodo di adattamento

Per una protezione del bestiame con CPG efficace, è necessario un periodo di adeguamento sufficiente tra il detentore e i CPG nonché tra i CPG e il bestiame. Per favorire questo adattamento bisogna prestare particolare attenzione, affinché il bestiame non attacchi, non eviti e non fugga dai CPG. In particolare, pertanto, è opportuno tenere appositamente capi di bestiame particolarmente abituati ai CPG (animali anziani), perché fungano da esempio per gli individui più giovani o per comporre gruppi di bestiame ideali. I nuovi CPG vanno dunque integrati in un'azienda preferibilmente nella stagione invernale, quando gli animali da reddito sono tenuti in stalla. In base all'esperienza maturata, la protezione del bestiame con i propri CPG presso un'azienda di base o alpestre inizia a funzionare in modo ottimale soltanto dopo due o tre anni.

13.2 Prevenzione di infortuni e conflitti in caso d'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

L'impiego di CPG prevede che essi si trovino liberi, vale a dire in assenza del detentore, nello spazio pubblico. Per-

tanto, possono avvenire incontri tra CPG e terzi che non possono venire influenzati dall'agricoltore. Al fine di gestire eventuali conflitti (conformemente all'art. 77 OPAn), occorre individuare a titolo preventivo le possibili zone di conflitto e prevenire gli incidenti mediante regole corrispondenti.

13.2.1 Prevenzione di infortuni sul lavoro in ambito agricolo

Se un'azienda di base o alpestre impiega personale (p. es. pastori di ovini), il responsabile della stessa è tenuto ad applicare un sistema di prevenzione di infortuni sul lavoro (art. 82 e 83 LAINF, art. 3 – 11 OPI, art. 3 – 9 OLL 3, direttiva CFSL n. 6508) Il sistema *agriTOP* de SPIA costituisce un piano di prevenzione efficace²⁹.

13.2.2 I tre livelli della prevenzione di infortuni e conflitti

In linea di principio i CPG ufficiali non devono rappresentare un pericolo oggettivo per terzi. Al fine di garantire ciò, l'UFAM, in collaborazione con il settore agricolo e con la SPIA, ha sviluppato il seguente sistema volto a prevenire infortuni e conflitti (cfr. fig. 3).

Livello 1 – Qualità dei CPG ufficiali

Sono impiegati soltanto CPG ufficiali allevati e formati in modo corretto e conforme alle norme di protezione degli animali ed esaminati dall'UFAM in funzione della loro compatibilità con la società (VII).

Livello 2 – Impiego regolamentato dei CPG ufficiali

Nell'impiego dei CPG ufficiali vengono applicate le regole per la prevenzione di infortuni e conflitti definite nella perizia sulla sicurezza de SPIA per i focolai di conflitto chiaramente identificabili (cfr. cap. 13.2.3) nonché nella guida «Gestire i conflitti in presenza di cani da protezione delle greggi» (cfr. all. 2) per la gestione di quei conflitti che possono emergere spontaneamente durante le attività quotidiane in azienda.

²⁹ Sistema di prevenzione *agriTOP* (SPIA): www.bul.ch/it/agritop-i.html

Livello 3 – Monitoraggio dei CPG ufficiali


La popolazione dei CPG ufficiali viene monitorata come segue:

- VII (cfr. cap. 11.1);
- schede dei cani (cfr. cap. 14.3);
- autodichiarazione annuale degli agricoltori (cfr. cap. 14.2);
- controlli a campione dell'UFAM (cfr. cap. 5.2).

Figura 3

La strategia dell'UFAM per la prevenzione di infortuni e conflitti in caso di detenzione e impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali prevede misure a tre livelli.

Spiegazione cfr. testo.



13.2.3 Analisi aziendale in funzione della loro idoneità a detenere e impiegare cani da protezione delle greggi ufficiali

Un'azienda di base o alpestre che intende impiegare CPG ufficiali per la protezione del bestiame deve prima essere esaminata dal servizio specializzato in CPG in funzione della possibilità di detenere e impiegare detti cani. Due perizie elaborate dal servizio specializzato forniscono informazioni su tale possibilità e, qualora quest'ultima dovesse concretizzarsi, su quali misure andrebbero adottate a titolo supplementare.

Il servizio specializzato in CPG provvede a far elaborare entrambe le perizie non appena dispone del verbale cantonale della consulenza in materia di protezione del bestiame (cfr. cap. 7.4.1). Il verbale di consulenza firmato

da entrambe le parti funge da richiesta al servizio specializzato³⁰.

1. Perizia sulla possibilità di detenere CPG ufficiali: questa perizia verifica se l'azienda di base o alpestre è idonea alla detenzione corretta e conforme alla protezione degli animali nonché all'impiego corretto di CPG ufficiali. Nelle stalle viene verificato se i requisiti fondamentali sono soddisfatti, ovvero se lo spazio disponibile è sufficiente, se vi è la possibilità di contatto con il bestiame e se la libertà di movimento dei CPG è garantita. Al pascolo viene verificato se è possibile un impiego variato e corretto dei CPG insieme con il bestiame. Per quanto riguarda la gestione aziendale viene verificato se il tempo a disposizione consente la detenzione dei CPG e se vi è la motivazione a voler imparare a gestire tali cani. La perizia è elaborata da consulenti specializzati in CPG. Eventuali misure sono discusse con l'agricoltore, che deve dare il suo consenso. In caso di divergenza tra le modifiche necessarie e la disponibilità dell'agricoltore ad adottare le misure corrispondenti, queste ultime devono essere documentate in modo chiaro. La visita dell'azienda prevede anche la presenza del consulente in materia di sicurezza de SPIA.

2. Perizia sulla prevenzione di infortuni e conflitti con CPG ufficiali: questa perizia de SPIA verifica se l'azienda di base o alpestre è idonea a un impiego di CPG ufficiali che prevenga eventuali infortuni e conflitti³¹. Sono rilevate le localizzazioni e le situazioni di conflitto oggettivamente identificabili, come pure le misure efficaci volte a prevenire infortuni o conflitti corrispondenti. I focolai di conflitto sono descritti in modo concreto a livello territoriale e temporale. Eventuali misure previste per la prevenzione di conflitti e infortuni devono essere compatibili con la natura e con lo scopo dell'impiego dei CPG. Tali misure sono discusse con l'agricoltore, il consulente specializzato ed eventuali altre persone coinvolte, che devono dare il loro consenso. In caso di divergenza tra le modifiche necessarie e la disponibi-

³⁰ Il servizio specializzato in CPG provvede a far esaminare in modo conforme al fabbisogno le aziende che detenevano e impiegavano CPG ufficiali già prima del 31 dicembre 2018, ma in questo caso il verbale cantonale della consulenza in materia di protezione del bestiame non è necessario (cfr. cap. 7.4.1).

³¹ Se il Cantone intende far elaborare una perizia analoga sulla sicurezza da parte di un proprio esperto in sicurezza, deve assumersi i costi della perizia. Ai sensi del compito di coordinamento in materia di protezione del bestiame (art. 12 cpv. 5 LCP), in questo ambito sensibile l'UFAM si riserva di far esaminare da SPIA eventuali perizie cantonali.

lità dell'agricoltore o di terzi ad adottare le misure corrispondenti, quest'ultime devono essere documentate in modo chiaro. La visita dell'azienda prevede anche la presenza del consulente specializzato in CPG. Qualora siano considerate misure che coinvolgono la rete cantonale dei sentieri (p. es. misure volte ad allontanare le zone d'impiego dei CPG dalla rete dei sentieri), occorre coinvolgere e invitare per un sopralluogo il servizio cantonale dei sentieri e dei percorsi pedonali (mobilità lenta). In seguito, il servizio specializzato in CPG trasmette la perizia de SPIA al Cantone ai fini della sua presa di posizione (commissione cantonale per i CPG). Qualora nella perizia siano formulate raccomandazioni e varianti, il Cantone partecipa decidendo le misure da adottare a titolo definitivo. Il Cantone può completare la perizia con ulteriori misure d'intesa con l'agricoltore, formula una conclusione sulla detenzione di CPG ufficiali (approvazione, approvazione con riserva, rifiuto) e inoltra la perizia firmata al servizio specializzato in CPG. L'eventuale approvazione del Cantone conferma la disponibilità di quest'ultimo a contribuire all'adozione delle misure per la prevenzione di infortuni o conflitti che l'agricoltore non può adottare in modo autonomo, ad esempio lo spostamento di sentieri e percorsi pedonali (cfr. cap. 4.3.1.3). Modifiche successive della perizia dovute a situazioni specifiche sono possibili, tenendo conto che anche in questo caso occorre garantire la partecipazione del Cantone.

Importanza delle perizie: i risultati di queste perizie, approvate dal Cantone, costituiscono la base dell'eventuale conferma dell'UFAM del sostegno finanziario per la detenzione e l'impiego di CPG ufficiali nell'azienda di base o alpestre (cfr. cap. 7.4.1). In caso di approvazione, le condizioni vanno rispettate e attuate conformemente alle due perizie.

13.2.4 Segnalazione delle zone d'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali sul campo

Nel quadro della gestione dei conflitti con CPG ufficiali si attribuisce una grande importanza alla segnalazione inequivocabile delle zone d'impiego nel territorio.

Pannelli di segnalazione

- Questi pannelli informano in modo concreto gli utenti dei sentieri sull'eventuale presenza di CPG ufficiali e sul comportamento corretto da assumere in presenza di bestiame e CPG.
- L'ubicazione dei pannelli è definita in modo concreto nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA. I pannelli vanno posizionati su tutti i sentieri ufficiali che attraversano o costeggiano zone d'impiego di CPG. Qualora necessario, i pannelli possono anche essere posizionati su sentieri non ufficiali. In linea di principio non è necessario disporre pannelli di segnalazione fuori dai sentieri. I pannelli vanno posizionati in modo che, quando ci si ferma a osservarli, i CPG non hanno ancora assunto un comportamento di protezione.
- I pannelli informano tramite immagini e simboli grafici. Eventuali informazioni testuali vanno redatte in tedesco, francese, italiano e inglese.
- Il periodo della segnalazione è definito nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA. I pannelli vanno posizionati soltanto durante i periodi d'impiego effettivi dei CPG, altrimenti vanno rimossi o coperti.
- L'applicazione della segnalazione è di competenza dei responsabili aziendali.

Tavole informative per escursionisti

- Gli utenti dei sentieri sono informati in modo ampio in merito alle zone d'impiego attuali dei CPG e a tutti i sentieri disponibili in luoghi importanti dal punto di vista strategico (p. es. parcheggi per visitatori, fermate dei trasporti pubblici ecc.). Qualora necessario, grazie a queste informazioni gli utenti dei sentieri possono scegliere percorsi alternativi per aggirare tali zone.
- L'ubicazione delle tavole è definita in modo concreto nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA.
- Le tavole informano soprattutto in base a carte nazionali e, solo se necessario, in diverse lingue (tedesco, francese, italiano, inglese). Sulle tavole occorre segnalare in modo identificabile i sentieri e i percorsi pedonali percorribili, eventuali percorsi alternativi per aggirare le zone d'impiego, i sentieri chiusi e le zone d'impiego attuali dei CPG.

- Il periodo della segnalazione è definito nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA. Le tavole vanno posizionate soltanto durante i periodi d'impiego effettivi dei CPG, altrimenti vanno rimosse o l'inserito sostituito con quello per il periodo invernale.
- L'applicazione della segnalazione è di competenza del Cantone (cfr. commissione cantonale per i CPG), mentre la modifica periodica delle informazioni sulle tavole (cambio dell'inserito) è di competenza del responsabile dell'alpeggio.

Richiesta di pannelli: i pannelli sono sviluppati, prodotti e consegnati a titolo gratuito dal servizio specializzato in CPG in collaborazione con il SPIA. Sono previsti soltanto per la definizione delle zone d'impiego dei CPG ufficiali e vanno consegnati solo a tal fine.

13.2.5 Pubblicazione in Internet delle zone d'impiego di cani da protezione delle greggi ufficiali

Il servizio specializzato in CPG provvede a pubblicare per tempo le informazioni su tutte le zone d'impiego di CPG ufficiali durante l'estivazione nel geoportale federale³² e sul sito Internet di SvizzeraMobile³³. Tali informazioni possono essere collegate anche ad altri portali di dati³⁴ con gli obiettivi seguenti:

1. **pianificazione delle escursioni:** i turisti interessati possono pianificare le proprie escursioni considerando le sovrapposizioni tra i possibili percorsi e le zone d'impiego dei CPG;
2. **conoscenza delle zone d'impiego da parte delle autorità:** nell'ambito dell'impiego di CPG ufficiali nella regione d'estivazione, le autorità possono informarsi sulle zone d'impiego dei CPG, sui CPG impiegati e sugli indirizzi di contatto dei rispettivi detentori. Queste informazioni si trovano in un'area riservata della tabella ufficiale dell'UFAM per il risarcimento di predazioni di animali da reddito (GRIDS)³⁵.

13.2.6 Possibilità di risoluzione di conflitti con escursionisti nelle zone d'impiego

In base al diritto di transitare senza pericoli su percorsi pedonali e sentieri (art. 6 cpv. 1 lett. b LPS), si attribuisce un ruolo importante alla prevenzione di conflitti tra CPG e utenti di sentieri ufficiali da parte delle autorità. Contemporaneamente occorre autoresponsabilizzare maggiormente i turisti che attraversano le zone d'impiego dei CPG.

In materia di prevenzione dei conflitti possono essere adottate, oltre a misure nel settore dei CPG o dell'agricoltura, anche misure nell'ambito dei sentieri, poiché la sistemazione della rete di sentieri presuppone la considerazione degli interessi dell'agricoltura (art. 9 LPS).

Le misure corrispondenti volte a separare il percorso dei sentieri dalle zone di impiego dei CPG sono definite in modo concreto nella «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni con cani da protezione delle greggi ufficiali» de SPIA. Al fine di valutare il potenziale di conflitto tra sentieri e CPG ufficiali, occorre considerare quanto segue.

Distinzione tra due livelli di potenziale di conflitto

- **Potenziale di conflitto ridotto:** in caso di sentieri a bassa percorrenza o caratterizzati da un periodo di conflitto breve (p. es. in singoli giorni durante la settimana), il potenziale di conflitto può per lo più essere annullato con una gestione quotidiana dei rischi in relazione all'impiego di CPG (cfr. all. 2) e con una gestione adeguata del bestiame al pascolo.
- **Potenziale di conflitto elevato:** in caso di sentieri ad alta percorrenza o caratterizzati da un periodo di conflitto lungo a livello stagionale (p. es. sentieri de «La Svizzera a piedi», sentieri d'importanza cantonale), di regola il potenziale di conflitto non può essere annullato soltanto con una gestione quotidiana dei rischi. Questi casi richiedono una pianificazione a lungo termine con il coinvolgimento dei responsabili dei sentieri. Le relative misure di riduzione dei conflitti e di separazione della rete dei sentieri dalle zone di impiego dei CPG possono essere sostenute dall'UFAM (cfr. cap. 4.3.1.3).

32 <https://map.geo.admin.ch>

33 map.schweizmobil.ch

34 www.wandern.ch

35 www.grids.ch/app

Possibili misure di separazione della rete dei sentieri dalle zone di impiego dei CPG

A livello delle aziende agricole

- Posa di recinzioni per isolare determinati tratti di sentieri.
- Adattamento della gestione del bestiame al pascolo (e, di conseguenza, dei CPG) lontano dai sentieri.
- Confinamento temporaneo ed eccezionale dei CPG (p.es. in caso di corse in montagna).

A livello dei sentieri

Di norma si tiene conto degli interessi dell'agricoltura (art. 9 LPS), tra cui anche della protezione del bestiame. Inoltre, occorre sostituire i percorsi pedonali e i sentieri che non sono più liberamente accessibili (art. 7 cpv. 2 lett. a LPS). Pertanto, al fine di prevenire conflitti con CPG, possono essere adottate anche misure nell'ambito dei percorsi pedonali e dei sentieri.

Sono prese in considerazione le misure seguenti:

- chiusura temporanea di tratti di sentieri;
- deviazione temporanea di tratti di sentieri;
- soppressione di un sentiero qualora sia tracciato un sentiero sostitutivo;
- introduzione di divieti di circolazione su strade forestali e alpestri.

Partecipazione dei responsabili dei sentieri: eventuali misure in relazione alla rete di sentieri vanno concordate per tempo con il servizio cantonale dei sentieri e dei percorsi pedonali.

Finanziamento delle misure: l'UFAM può sostenere con aiuti finanziari la pianificazione concreta e l'eventuale adozione di misure cantonali corrispondenti nell'ambito della rete dei sentieri. Eventuali misure vanno concordate con l'UFAM prima della realizzazione (cfr. cap. 4.3.1.3).

13.2.7 Comportamento corretto di terzi nei confronti di cani da protezione delle greggi

Al fine di prevenire infortuni e conflitti con CPG, occorre attribuire un ruolo centrale al comportamento corretto assunto da terzi. Un comportamento corretto e rispetto-

so rassicura il CPG, che se, al contrario, viene provocato, assume un comportamento di difesa. Il servizio specializzato in CPG sensibilizza il pubblico sui CPG ufficiali e spiega il comportamento corretto da assumere in caso di incontri con detti cani. In questo contesto, le associazioni ufficiali di allevamento possono essere coinvolte mediante accordi di prestazioni. Oltre al lavoro di informazione sono possibili anche corsi sul campo (p. es. per organizzazioni responsabili dei sentieri).

14 Monitoraggio di cani da protezione delle greggi ufficiali

L'UFAM monitora i CPG ufficiali conformemente al suo mandato politico (mozione 10.3242³⁶). A tal fine applica gli strumenti esposti di seguito.

14.1 Notifica di cani da protezione delle greggi ufficiali (registrazione)

Identificazione e notifica

Ogni cane deve essere identificato dal veterinario mediante microchip entro tre mesi dalla sua nascita e prima che sia ceduto a un nuovo detentore. Il veterinario notifica nella banca dati AMICUS il numero di microchip nonché i dati rilevanti sul CPG (art. 16 OFE) e collega il CPG con il proprietario registrato nella banca dati dal Comune di domicilio. Il detentore garantisce la registrazione dei dati necessari nella banca dati ed è tenuto a notificare modifiche successive (cambiamento di detentore, decesso del CPG) alla banca dati entro dieci giorni (art. 17b cpv. 1 e 2 OFE).

Registrazione ufficiale (UFAM)

Il servizio specializzato in CPG registra i CPG ufficiali nella banca dati nazionale dei cani (AMICUS) su mandato dell'UFAM (art. 10^{quater} cpv. 4 OCP). Un CPG è «registrato ufficialmente» per il periodo in questione soltanto se il detentore dispone di una conferma valida dell'UFAM per il sostegno di CPG ufficiali presso la sua azienda (cfr. cap. 7.4.1) e soddisfa tutte le condizioni poste all'allevamento, alla formazione, alla detenzione e all'impiego di CPG ufficiali (cfr. cap. 14.2), in particolare se ha adottato misure volte a prevenire conflitti (cfr. cap. 13.2.3). Il CPG deve dal canto suo aver superato con successo la VII (cfr. cap. 11.1). I cuccioli in formazione nell'ambito del programma nazionale per la protezione del bestiame sono registrati all'età di 12 settimane e la registrazione è valida fino al superamento della VII (cfr. cap. 11.1), vale a dire fino all'età di un anno e mezzo all'incirca. Un CPG ufficiale perde la registrazione ufficiale se contro di lui è stata emessa una decisione amministrativa ai sensi

dell'articolo 77 e seguenti OPAn (cfr. cap. 7.2), oppure se l'UFAM revoca al detentore la conferma per il sostegno (cfr. cap. 7.4.1) e il detentore decide comunque di continuare a detenere il CPG nella sua azienda.

14.2 Autodichiarazione annuale dei detentori di cani da protezione delle greggi ufficiali

Alla fine di ogni anno, i detentori di CPG ufficiali richiedono al servizio specializzato in CPG i contributi di sostegno corrispondenti per i propri CPG mediante il modulo ufficiale (cfr. all. 2). L'autodichiarazione è parte integrante del controllo dell'UFAM, che verifica se i compiti nell'ambito della protezione del bestiame sono stati svolti (cfr. cap. 5.2). Conformemente al presente aiuto all'esecuzione, con l'autodichiarazione il detentore conferma di soddisfare tutti i requisiti posti all'allevamento, alla formazione, alla detenzione e all'impiego del CPG da promuovere. Inoltre, il detentore deve comunicare eventuali decisioni cantonali imposte a lui, in qualità di detentore di cani, o ai suoi CPG.

14.3 Schede dei cani da protezione delle greggi ufficiali

Al fine di monitorare la popolazione di cani da protezione delle greggi, il servizio specializzato in CPG gestisce, su incarico dell'UFAM, una banca dati in cui sono registrati i dati, le prestazioni e gli incidenti relativi a ogni singolo CPG (scheda del cane). La scheda fornisce informazioni sulla provenienza, sull'allevamento, sulla formazione, sull'esame, sugli impieghi, sulla salute e su eventuali incidenti relativi a ogni CPG ufficiale. Con questa banca dati si mira a: (1) documentare la compatibilità fondamentale dei cani con la società e individuare per tempo eventuali sviluppi problematici; (2) documentare l'idoneità fondamentale all'impiego dei cani; (3) utilizzare la banca dati quale libro genealogico delle razze riconosciute ufficialmente.

³⁶ Mozione 10.3242: *Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori.*

Gestione della banca dati

La banca dati è gestita dal servizio specializzato in CPG. Il libro genealogico è gestito dai commissari d'allevamento delle associazioni ufficiali di allevamento.

Accesso alla banca dati

I dati delle schede sono consultabili dalle autorità competenti (UFAM, servizi veterinari cantonali, amministrazioni cantonali dell'agricoltura e della caccia, commissioni cantonali dei CPG) e dalle associazioni di allevamento competenti (comitato, commissari d'allevamento).

15 Procedura in caso di incidenti con cani da protezione delle greggi ufficiali

La procedura in più fasi sviluppata nel presente aiuto all'esecuzione al fine di prevenire infortuni e conflitti con CPG ufficiali (cfr. cap. 13.2) contribuisce in modo fondamentale al fatto che detti cani non rappresentino un pericolo oggettivo per terzi nello spazio pubblico. Ciò nonostante, dal momento che un incontro diretto costituisce un'interazione tra esseri viventi il cui esito dipende dal comportamento di entrambe le parti, non è possibile escludere del tutto eventuali incidenti.

15.1 Categorie di incidenti in relazione a cani da protezione delle greggi

Pericolo per persone o animali

- Morsicatura³⁷ ai danni di persone
- Morsicatura³⁷ ai danni di animali (animale da reddito, animale domestico)
- Comportamento oltremodo aggressivo

Disturbo arrecato all'ambiente

- Disturbo arrecato ad animali selvatici (lasciar vagare o cacciare i cani)
- Rumore (abbaiamenti notturni eccessivi nei pressi di insediamenti)

Attacchi a cani da protezione delle greggi

- Molestie e maltrattamenti ai danni di CPG da parte di terzi

³⁷ È considerato una *morsicatura* qualsiasi contatto di respingimento tra le fauci del CPG e terzi oppure animali, indipendentemente dalla gravità della ferita. Una morsicatura può infatti variare da una pinzata (che non mira a ferire bensì a controllare il comportamento di terzi) a un morso effettivo (che mira a danneggiare terzi, si distingue per il carattere energico dell'azione e, nella maggior parte dei casi, si conclude con una rotazione della testa e la lacerazione della carne).

15.2 Procedure di diritto amministrativo a seguito di incidenti con cani da protezione delle greggi

Notifica di incidenti

Conformemente all'articolo 78 OPAn, i veterinari e i medici sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente (di norma il servizio veterinario cantonale) i casi in cui un CPG ha ferito gravemente una persona o un animale oppure ha assunto un comportamento oltremodo aggressivo. L'obbligo di notifica costituisce uno strumento di diritto amministrativo. Un obbligo di notifica di «ferite gravi» sussiste in caso di trattamento medico o veterinario³⁸, indipendentemente dalla gravità effettiva dell'eventuale ferita. In ogni caso, una «ferita grave» ai sensi del diritto sulla protezione degli animali non va equiparata alla «lesione grave» ai sensi del CP.

Accertamento dei fatti e misure

Una volta ricevuta la notifica, il servizio veterinario, in veste di servizio cantonale competente, procede alla verifica dei fatti in collaborazione con gli uffici coinvolti, valutando l'incidente in relazione alla gravità della ferita, al tipo di morsicatura e alla localizzazione del morso. Inoltre, viene chiarita la situazione dell'incidente e la motivazione, come pure gli antecedenti del CPG e del detentore responsabile dello stesso. Per l'analisi e la valutazione dell'entità dell'incidente l'autorità può avvalersi di esperti (cfr. cap. 15.3). Se dalla verifica dei fatti emerge che il CPG coinvolto ha assunto un comportamento oltremodo aggressivo e potrebbe dunque rappresentare anche in futuro un pericolo oggettivo per terzi nello spazio pubblico, l'autorità dispone le misure necessarie volte a proteggere terzi (art. 79 OPAn).

³⁸ «Hundeblisse bitte melden!», in Schweizerische Ärztezeitung 2012, 93: 9, pag. 319.

15.3 Coinvolgimento di esperti per la valutazione di incidenti

Per la valutazione di un incidente con CPG, in particolare con considerazione dello scopo d'impiego di detti cani (cfr. art. 10^{quater} cpv. 1 OCP, art. 77 secondo periodo OPAn), l'autorità competente, il pubblico ministero o il giudice può avvalersi di esperti (art. 79 cpv. 1 OPAn).

Su richiesta delle autorità competenti, del pubblico ministero o del giudice, il servizio specializzato in CPG può proporre esperti per far redigere perizie corrispondenti su incidenti con CPG ufficiali. Nel quadro di tale perizia si può anche prevedere una visita di controllo del cane. Le spese risultanti sono a carico del servizio specializzato in CPG. Le perizie sono archiviate nella scheda del cane corrispondente (cfr. cap. 14.3).

Nei casi esposti di seguito è presa in considerazione l'elaborazione di una perizia:

1. Valutazione dello scopo di impiego a seguito di casi di morsicatura

La perizia deve comprendere almeno le parti seguenti.

Verbale dell'incidente:

- ricostruzione dei fatti (con considerazione del verbale dei danni e indagine supplementare presso il detentore, i testimoni e le persone danneggiate);
- analisi relativa al contesto di lavoro (stabilire se l'incidente si è verificato mentre il cane proteggeva il bestiame);
- analisi dei trascorsi del cane (in base alla scheda del cane);
- analisi delle misure di gestione dei conflitti applicate dal detentore del cane.

Valutazione dell'incidente dalla prospettiva della protezione del bestiame

Conseguenze per la gestione dei conflitti:

- proposte di miglioramento della gestione dei conflitti.

2. Perizie a seguito di querele per cani che cacciano o vagano o per rumori molesti

La perizia deve comprendere almeno le parti seguenti.

Verbale di monitoraggio:

- impiego di collari GPS (se necessario con sensori di rumore per la registrazione degli abbaiamenti);
- monitoraggio dei cani (e, se del caso, degli animali da reddito) per diversi giorni 24 ore su 24;
- verifica dell'eventualità che l'incidente sia avvenuto nel contesto di lavoro (mentre il cane proteggeva il bestiame);
- analisi dei trascorsi del cane (in base alla scheda del cane);
- analisi delle misure di gestione dei conflitti applicate dal detentore del cane.

Valutazione dell'incidente dalla prospettiva della protezione del bestiame

Conseguenza per la detenzione di cani:

- proposte di miglioramento.

3. Ulteriori perizie all'attenzione delle autorità cantonali

Le autorità di Confederazione e Cantone possono chiedere che il servizio specializzato in CPG elabori ulteriori perizie su CPG e sulle modalità in cui sono tenuti. Lo scopo e il contenuto di dette perizie vanno definiti per tempo e in comune. Le spese sono a carico del servizio specializzato.

15.4 Molestie e maltrattamenti di violenza nei confronti di cani da protezione delle greggi

Si osservano regolarmente molestie e maltrattamenti nei confronti dei CPG al lavoro, che possono avere gravi conseguenze psichiche (intimidazione, aggressione) e fisiche (ferite, uccisione) per i cani. Tali atti sono da considerarsi reati perseguibili d'ufficio conformemente all'articolo 26 LPAn.

15.5 Assistenza fornita a seguito di incidenti con cani da protezione delle greggi (mentorato)

A seguito di procedure di diritto amministrativo o penale, i Cantoni possono richiedere misure contro il detentore di un CPG o il suo cane e far assistere l'adozione delle stesse dal servizio specializzato in CPG (cfr. cap. 10.3). Le spese del mentorato sono a carico del servizio specializzato in CPG.



Allegati

1	Zona prioritaria attuale per la protezione del bestiame	88
2	Schede informative e moduli sulla protezione del bestiame	89
3	Elenco attuale dei contributi dell'UFAM per misure di protezione del bestiame	90
4	Prezzi di vendita attuali dei cani da protezione delle greggi ufficiali	92
5	Razze riconosciute di cani da protezione delle greggi	93
6	Associazioni di allevamento di cani da protezione delle greggi ufficiali riconosciute	94
7	Regolamento della verifica di idoneità all'impiego (VII) di cani da protezione delle greggi ufficiali	95

1 Zona prioritaria attuale per la protezione del bestiame

Zona prioritaria attuale per la protezione del bestiame nel 2018 (regioni rosse), completata con indicazioni sulla presenza di grandi predatori durante il periodo 2012–2017: ▲ = lupo (tutti con C1*), ● = orso (tutti con C1*), ■ = lince (solo animali da reddito), ◆ = sciacallo dorato (animali da reddito).

*C1: prove univoche (p. es. esemplari deceduti, documentazioni fotografiche, prove genetiche ecc.).



Stato 1° gennaio 2019

2 Schede informative e moduli sulla protezione del bestiame

Stato 1° gennaio 2019

1. Schede informative sulla protezione del bestiame (AGRIDEA)

Al fine di informare i Cantoni e gli ambienti agricoli sulla protezione del bestiame, i servizi specializzati per la protezione tecnica del bestiame e in CPG (entrambi di AGRIDEA) elaborano in particolare le schede informative seguenti (pdf):

1. adeguamenti aziendali volti a proteggere gli animali da reddito;
2. misure tecniche di protezione del bestiame;
3. cani da protezione delle greggi ufficiali;
4. guida per la gestione di conflitti con CPG ufficiali (liste di controllo comprese);
5. ulteriori schede informative in base alle esigenze.

Fonte di riferimento: AGRIDEA
(www.protectiondestroupeaux.ch/it/downloads/)

Queste schede informative sono adattate in base allo stato attuale delle conoscenze e fornite ai Cantoni alla fine di ogni anno nell'ambito dell'informazione da parte dell'UFAM sui grandi predatori e sulla protezione del bestiame.

2. Moduli sulla protezione del bestiame (AGRIDEA)

I servizi specializzati per la protezione tecnica del bestiame e in CPG (entrambi di AGRIDEA) elaborano i seguenti moduli sulla protezione del bestiame (versioni elettroniche e pdf) all'attenzione dei Cantoni conformemente alle direttive dell'UFAM:

1. modulo per la consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame (aziende di base);

2. modulo per la consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame (aziende alpestri);
3. modulo per il rilevamento di misure di protezione del bestiame a seguito di predazioni di animali da reddito;
4. moduli di richiesta per l'indennizzo di misure di protezione del bestiame;
5. modulo per l'autodichiarazione del detentore di CPG ufficiali sul rispetto dell'aiuto all'esecuzione;
6. ulteriori moduli in base alle esigenze.

Fonte di riferimento: AGRIDEA
(www.protectiondestroupeaux.ch/it/downloads/)

Questi moduli sono adattati in base allo stato attuale delle conoscenze e forniti ai Cantoni alla fine di ogni anno nell'ambito dell'informazione da parte dell'UFAM sui grandi predatori e sulla protezione del bestiame.

3 Elenco attuale dei contributi dell'UFAM per misure di protezione del bestiame

Stato 1° gennaio 2019

Misura Contributi di promozione singoli	Contributo attuale dell'UFAM (in CHF)	Spese
Detenzione e impiego di CPG ufficiali		
Contributo generale per detentori di CPG	100.-/mese e CPG	---
Contributo per l'impiego di CPG nella regione d'estivazione	Alpeggi con bestiame minuto: • sorveglianza permanente: 2000.-/alpeggio • pascoli da rotazione/permanenti: 500.-/alpeggio Alpeggi di bovini e alpeggi misti: 500.-/alpeggio	---
Allevamento, importazione e formazione di CPG ufficiali		
Contributo per riproduttori	70.-/mese e cagna 35.-/mese e maschio	---
Partecipazione a prove di allevamento ed esami attitudinali	250.-/giorno di esame	+ spese
Contributo per spese di monta all'estero	max. 500.-/tassa di monta	+ spese
Contributo per cucciolata	7500.-/cucciolata ≥4 cuccioli 3750.-/cucciolata di 1-3 cuccioli	---
Contributo per importazione	max. 600.-/cucciolo di CPG max. 2500.-/CPG adulto	+ spese
Contributo per formazione (per 12 mesi)	200.-/mese e CPG	+ spese per la VII
Contributo una tantum per la VII	500.-/VII superata e CPG	
Contributo per rieducazione di CPG (max. 6 mesi)	250.-/mese (max. 6 mesi)	

Misure supplementari di protezione del bestiame dei Cantoni		
Protezione notturna nella regione d'estivazione	80 % delle spese per l'acquisto del materiale (solo recinzione) Limite di spesa per 5 anni: 2500.–	---
Potenziamento dell'elettrificazione di recinzioni attorno a pascoli sulla SAU	0,70/metro	---
Manutenzione di recinzioni elettriche sulla SAU in condizioni difficili	0,30/metro	---
Eccezione: nuova installazione di una recinzione elettrica in caso di ostacoli naturali	2,20/metro	---
Limite di spesa per la combinazione dei contributi «Potenziamento dell'elettrificazione + Manutenzione + Nuova installazione»	Limite di spesa per 5 anni: 5000.–	
Recinzioni volte a gestire conflitti con CPG	80 % delle spese per l'acquisto del materiale (solo recinzione o cancello) Limite di spesa per 5 anni: 2500.–	---
Kit d'emergenza con materiale per la recinzione all'attenzione dei Cantoni	max. 4000.–/kit	---
Eventuali misure supplementari dei Cantoni → previo accordo con l'UFAM	Valore indicativo: 50 % delle spese per l'acquisto del materiale	+ spese
Pianificazione cantonale di paesaggi		
Pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini (previo accordo)	max. 50 % dei costi di pianificazione cantonali	---
Pianificazione cantonale dei sentieri in relazione alla gestione di conflitti con CPG (previo accordo)	max. 50 % dei costi di pianificazione e di attuazione cantonali	---
Pianificazione di misure di prevenzione contro l'orso (previo accordo)	max. 50 % dei costi di pianificazione cantonali	---
Perizia de SPIA sulla prevenzione di conflitti e infortuni con CPG ufficiali in aziende di base e alpestri (contributi forfettari, IVA esclusa)	Perizia A: 500.– Perizia B: 1500.– Perizia C: 2500.– Perizia D: 3500.– Perizia E: 4500.– Perizia F: 5500.–	+ spese
Eventuali altri lavori di pianificazione (previo accordo)	max. 50 % dei costi di pianificazione cantonali	---

4 Prezzi di vendita attuali dei cani da protezione delle greggi ufficiali

Stato 1° gennaio 2019

Per il prezzo di vendita dei cani da protezione delle greggi ufficiali allevati e/o formati con il sostegno finanziario della Confederazione e consegnati nel quadro del programma nazionale per la protezione del bestiame, sono fissati i seguenti limiti massimi.

Cuccioli o giovani cani (VII non ancora superata)

max. **300.– CHF** per cucciolo/giovane cane

Cani idonei all'impiego (VII superata)

max. **1200.– CHF** per cane idoneo all'impiego

5 Razze riconosciute di cani da protezione delle greggi

Stato 1° gennaio 2019

L'UFAM definisce le razze idonee alla protezione del bestiame in Svizzera (cfr. art. 10^{quater} cpv. 2 lett. a OCP). Attualmente, per la protezione del bestiame l'UFAM riconosce i rappresentanti delle razze seguenti.

Dalla Francia

Cane da montagna dei Pirenei (sinonimo: Patou)

Dall'Italia

Pastore abruzzese* (sinonimo: maremmano abruzzese)

*Internet: www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2016/lr16021/Intero.asp

6 Associazioni di allevamento di cani da protezione delle greggi ufficiali riconosciute

Stato 1° gennaio 2019

La seguente associazione di allevamento è attualmente riconosciuta dall'UFAM.

Associazione «Cani da protezione delle greggi Svizzera»

Questa associazione è responsabile dell'allevamento secondo criteri di prestazione e della formazione di CPG ufficiali delle razze seguenti:

- cane da montagna dei Pirenei;
- pastore abruzzese.

Internet: www.cpt-ch.ch/it/

7 Regolamento della verifica di idoneità all'impiego (VII) di cani da protezione delle greggi ufficiali

Stato 1° gennaio 2019

Introduzione

I CPG ufficiali sono esaminati dall'UFAM in funzione della loro idoneità all'impiego dopo la formazione e prima dell'impiego in ambito agricolo. La VII esamina la compatibilità dei CPG con la società e la loro idoneità fondamentale all'impiego nell'ambito della protezione del bestiame. L'obiettivo è che i CPG presentino un'indole stabile nel quadro delle attitudini specifiche delle loro razze, siano in grado di svolgere il loro lavoro in maniera istintiva e differenziata e, in fase d'impiego nello spazio pubblico, non costituiscano alcun pericolo oggettivo per terzi. In questo contesto, la difesa autonoma contro animali estranei non deve implicare un eventuale disturbo comportamentale, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti di persone (conformemente all'art. 79 OPAn). Al fine di poter valutare questo aspetto, la reattività del CPG a persone e cani estranei deve essere verificata sia quando il CPG è al lavoro in presenza del bestiame sia quando non lo è (al di fuori del contesto di lavoro). Il superamento della VII costituisce la base per la registrazione del CPG nella banca dati AMICUS da parte dell'UFAM (art. 10^{quater} cpv. 4 OCP). La VII ha carattere ufficiale, pertanto la procedura descritta di seguito va rispettata durante lo svolgimento.

Organizzazione e svolgimento della verifica di idoneità all'impiego

Svolgimento

Il servizio specializzato in CPG organizza e coordina la VII in modo conforme al fabbisogno. Il luogo della verifica deve poter essere raggiunto dai detentori dei CPG in tempi possibilmente brevi. Al fine di fornire risultati riproducibili,

la VII va svolta in modo standardizzato in base al presente regolamento, indipendentemente dalla razza del CPG.

Obbligatorietà dell'esame

La VII è obbligatoria per tutti i CPG formati con il sostegno dell'UFAM. La prima verifica del CPG avviene di norma quando il cane ha un'età compresa tra 15 e 18 mesi, mentre per l'eventuale ripetizione della verifica è prevista un'età massima di 24 mesi. Il servizio specializzato in CPG può anche esaminare CPG più anziani del programma nazionale per la protezione del bestiame (p. es. CPG importati nell'ambito del programma nazionale).

Bestiame

Per lo svolgimento della VII il detentore di un CPG deve portare con sé un gruppo piccolo di almeno cinque capi di bestiame adatti, che devono avere confidenza con il CPG, non mostrarsi eccessivamente paurosi nei confronti delle persone, presentare un buon legame sociale tra loro e spostarsi in modo compatto nel territorio. Capi di bestiame visibilmente ammalati non possono essere presentati alla VII, inoltre occorre rispettare tutte le prescrizioni in relazione al trasporto e alla salute degli animali. Il detentore del cane è responsabile di portare i capi di bestiame presso il luogo della verifica e riprenderli a esame concluso. Se, durante la VII, avesse luogo un attacco da parte di grandi predatori, le predazioni sono indennizzate completamente all'agricoltore dal servizio specializzato in CPG (budget previsto per lo svolgimento della VII) e non sono dunque rimborsate secondo l'articolo 10 OCP. Il Cantone nel quale è svolta la VII deve registrare le predazioni nella tabella ufficiale dell'UFAM per il risarcimento di predazioni di animali da reddito (GRIDS) con valore di rimpiazzo pari a zero franchi.

Periodo previsto

Di norma la VII dura circa 30 ore, comprende un ciclo giorno-notte ed è condotta al di fuori del periodo d'estivazione (primavera, autunno).

Luogo dell'esame

Il luogo della VII deve essere una zona di pascolo isolata e non recintata, possibilmente poco frequentata da persone. I consulenti specializzati competenti a livello regionale scelgono le zone appropriate d'intesa con i proprietari delle stesse. Per ogni luogo dove si svolge una VII, il servizio specializzato in CPG fa redigere da SPIA una «Perizia sulla prevenzione di conflitti e infortuni durante l'esame di CPG ufficiali», che fornisce informazioni sulle eventuali misure da adottare per prevenire infortuni e conflitti. Il Cantone nel quale è svolta la VII può completare tale perizia nel quadro della sua presa di posizione; eventuali condizioni devono essere compatibili con lo svolgimento della verifica. Il Cantone firma la perizia rielaborata e la ritorna al servizio specializzato in CPG. L'utilizzo del luogo della verifica presuppone l'approvazione del Cantone.

Pubblicazione e iscrizione

Il servizio specializzato in CPG informa per tempo tutti i detentori i cui CPG devono affrontare la VII. I detentori dei cani iscrivono autonomamente i propri CPG alla VII presso il servizio specializzato in CPG. Il responsabile della verifica organizza i dettagli concreti della VII d'intesa con i detentori dei cani e li comunica per tempo al servizio specializzato (detentore del cane, nome del cane e numero di microchip, data e luogo della verifica).

Costi

La partecipazione alla VII è gratuita per i CPG del programma nazionale per la protezione del bestiame (indipendentemente dal risultato).

Notifica alle autorità cantonali

I guardiani della selvaggina di zona e l'ufficio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame vanno informati per tempo in merito allo svolgimento delle verifiche.

Persona responsabile della verifica

La persona responsabile della verifica è un consulente specializzato incaricato dal servizio specializzato in CPG. Questa persona è responsabile dello svolgimento della VII (organizzazione, coordinamento, monitoraggio, notifica, persone ausiliarie) e deve essere presente di persona durante la verifica. Il servizio specializzato in CPG può autorizzare deroghe.

Stato di salute dei CPG

All'inizio della VII la persona responsabile della stessa verifica l'identità di ogni CPG mediante lettura del numero di microchip e ne valuta lo stato di salute. I CPG visibilmente ammalati o con ferite evidenti, come pure le femmine nel mezzo del periodo di calore, non possono partecipare alla VII (le femmine nella fase iniziale o finale del calore vengono esaminate ugualmente escludendo qualsiasi interazione con maschi).

Persone ausiliarie

- **Figuranti con cani da compagnia:** tutti gli avvicinamenti al CPG nell'ambito della VII sono gestiti da un figurante qualificato. Sono considerati figuranti le persone con una formazione cinofila specifica, che possiedono un cane idoneo ed equilibrato (p. es. detentori di cani da difesa, assistenti per la disciplina di difesa, formatori di cani di servizio della polizia ecc.). Il servizio specializzato in CPG provvede affinché in Svizzera siano disponibili almeno quattro figuranti. Prima del loro primo impiego i figuranti devono frequentare un corso d'introduzione alla VII presso il servizio specializzato in CPG. Il figurante viene convocato dalla persona responsabile della verifica, che lo istruisce sulla procedura prevista. Il CPG da esaminare non deve conoscere né il figurante né il suo cane da compagnia. Il figurante deve fornire alla persona responsabile della verifica un riscontro professionale sul comportamento del CPG durante l'avvicinamento. Tale riscontro va redatto in forma scritta e firmato dal figurante. I riscontri vengono presi in considerazione in fase di valutazione dei CPG. L'impiego dei figuranti e dei loro cani da compagnia è indennizzato con un contributo forfettario giornaliero di 500 franchi più spese.
- **Cameraman:** il cameraman documenta in un filmato all'attenzione della persona responsabile della verifica gli aspetti fondamentali della verifica, in particola-

re tutte le interazioni tra il CPG e il figurante con il suo cane, come pure tutte le situazioni d'esame al di fuori del contesto di lavoro. In questo contesto si attiene alle istruzioni sulle registrazioni e alla procedura generale prevista per i filmati, definite nell'allegato al presente regolamento.

Materiale

Il servizio specializzato in CPG fornisce al responsabile della verifica il materiale necessario per la stessa, che comprende cinque collari dotati di GPS (Watch Dog), una videocamera, se necessario tre apparecchi radio e i moduli.

Giudice del giorno

Il giudice del giorno è il responsabile della verifica, che però non può esaminare i propri CPG o i CPG da lui formati. Al termine della verifica, il responsabile della verifica informa direttamente il detentore del CPG sulle singole prestazioni del cane. Il giudice del giorno compila un modulo sulla verifica sostenuta da ogni CPG, includendo la sua valutazione delle singole prestazioni del CPG. In questo contesto considera anche il riscontro del figurante. Tuttavia, egli *non* decide in merito al superamento dell'esame. Entro una settimana dalla verifica trasmette il modulo compilato, comprese le sequenze video, al servizio specializzato in CPG.

Documentazione della verifica tramite video

Il comportamento del CPG durante le interazioni con il figurante o con il suo cane è documentato nel modo più completo possibile mediante registrazioni video. I filmati non sono richiesti se le condizioni esterne non lo consentono (p.es. in caso di nebbia) o se la presenza del cameraman oltre al figurante disturba in modo notevole il lavoro del CPG. Durante le 24 ore di monitoraggio occorre filmare soltanto la fase iniziale, che si conclude quando il detentore perde il contatto visivo con il CPG. Da quel momento il comportamento del CPG e degli animali da reddito sul terreno è documentato mediante collari dotati di GPS.

Valutazione della verifica

Il servizio specializzato in CPG è responsabile dell'analisi dei dati GPS (spostamenti del CPG e dei capi di bestiame). Il servizio specializzato valuta il risultato complessi-

sivo della verifica in base al verbale d'esame redatto dal responsabile della verifica, al riscontro del figurante, a eventuali sequenze video e all'analisi dei dati GPS. Di norma occorre superare tutte le parti della verifica. Il risultato complessivo, vale a dire «esame superato» o «esame non superato», è comunicato in forma scritta al detentore del cane, che ha diritto di presentare ricorso.

Ricorso

Se il detentore del cane non è d'accordo con il risultato della verifica, può presentare ricorso in forma scritta al servizio specializzato in CPG. In questo caso i filmati della verifica sono rianalizzati da altri tre consulenti specializzati in CPG, i quali chiedono l'opinione del responsabile della verifica, valutano i filmati e decidono per maggioranza dei voti. Il risultato è comunicato al detentore del cane in forma scritta ed è considerato definitivo.

Archiviazione dei dati

Il servizio specializzato in CPG archivia i risultati della VII di ogni cane (moduli, sequenze video rilevanti, dati GPS) nella banca dati dei CPG. I dati della verifica sono disponibili gratuitamente e senza restrizioni alle associazioni di allevamento ufficiali corrispondenti al fine di consentire l'analisi dell'idoneità all'allevamento dei CPG. I dati della verifica ed eventuali analisi vengono forniti anche alle autorità di Confederazione o Cantoni. Qualsiasi analisi dei dati da parte di terzi presuppone il consenso del servizio specializzato in CPG.

Procedura della verifica di idoneità all'impiego

Contenuti della verifica

La verifica è divisa in due parti: la prima ha luogo al pascolo con gli animali da reddito (situazione di impiego), la seconda lontano dal bestiame (situazione esterna al contesto di lavoro).

1. Esame del comportamento del cane da protezione delle greggi DURANTE l'impiego

Struttura di questa parte della verifica: un CPG viene piazzato da solo con il suo gruppo di animali da reddito su un terreno che né gli animali da reddito né il cane conoscono. Il piazzamento deve avvenire in mattinata (entro le 12.00). CPG e bestiame devono poter-

si muovere liberamente e senza ostacoli. Al bestiame non deve essere impedito con ausili tecnici di allontanarsi dalla zona, vale a dire non devono essere presenti recinzioni e gli animali non devono essere legati. Neanche al CPG deve essere impedito di allontanarsi dalla zona della verifica (con cibo, oggetti a lui noti, guinzaglio, recinzioni); inoltre, non devono essergli somministrati sedativi. Il CPG e almeno due animali da reddito vanno dotati di un collare GPS (sistema Watch Dog) che rilevi una localizzazione al secondo. Le 24 ore di verifica sono calcolate soltanto a partire da un'ora circa dall'inizio dell'impiego del CPG. Dopo circa 24 ore si procede con l'avvicinamento del figurante con il suo cane agli animali da reddito. La comparsa e il cane da compagnia sono dotati di un sistema GPS configurato in modo identico a quello dei CPG. Alla fine della prima parte della verifica il detentore si avvicina al CPG in prossimità del bestiame, lo richiama da breve distanza ed entra in contatto con lui.

Gli obiettivi da prendere in considerazione sono riportati di seguito.

Obiettivo 1 – Gestibilità del CPG: si esamina il comportamento del cane dallo scaricamento degli animali da reddito fino al luogo della verifica e, alla fine della verifica, di nuovo fino al luogo di caricamento. Il detentore percorre questa tratta a piedi con i propri capi di bestiame. Recandosi verso il luogo della verifica, il detentore chiama il CPG per mettergli il guinzaglio, poi lo conduce per un breve tratto e lo lascia di nuovo libero. Raggiunto il luogo della verifica, il detentore rimane per alcuni minuti con gli animali da reddito e il cane, aspettando che la situazione si stabilizzi. Infine, il detentore si allontana e il CPG deve rimanere vicino al bestiame. Se il cane segue il proprio detentore, quest'ultimo deve essere in grado di rimandarlo alla sua posizione di lavoro con comandi e gesti. In seguito, il cane e gli animali da reddito sono lasciati soli per circa 24 ore. Il detentore del cane può tornare nella zona della verifica soltanto su richiesta della persona responsabile della verifica. In questo caso il detentore si avvicina al CPG e lo richiama da breve distanza. In seguito, conduce in modo controllato gli animali da reddito verso il luogo di caricamento insieme al CPG.

Anche in questa fase il detentore deve essere in grado di richiamare il CPG.

Obiettivo 2 – Legame tra il CPG e il bestiame (attaccamento al bestiame): si esamina il comportamento libero tra il cane e i propri animali da reddito durante 24 ore (ciclo giorno-notte-giorno) e in assenza del detentore. Il legame psicologico tra il cane e gli animali da reddito (attaccamento al bestiame) è monitorato tramite GPS. Durante gli avvicinamenti del figurante (con o senza cane da compagnia) il CPG deve sempre orientarsi agli animali da reddito.

Obiettivo 3 – Reattività del CPG nei confronti di una persona estranea: dopo 24 ore di monitoraggio, il figurante si avvicina con un bastone in mano³⁹ al bestiame in tre fasi ben distinte. In fase di avvicinamento, il figurante si orienta agli animali da reddito e *non* al CPG. Il figurante si comporta in modo neutro nei confronti del cane e non interagisce con lui («*non parlargli*», «*non guardarlo*», «*non toccarlo*»). Egli si lascia influenzare il meno possibile dal cane. Se il CPG dovesse bloccare la persona, quest'ultima deve rimanere impassibile finché il cane non si calma. Occorre rispettare le tre fasi seguenti:

1. avvicinamento tangenziale (*bypass*): il figurante passa accanto agli animali da reddito, con passo tranquillo e spedito, a una distanza di circa 30 metri⁴⁰. Prosegue senza cambiare direzione finché il CPG non si tranquillizza e torna dal bestiame. Se a questo punto il CPG vede ancora il figurante, quest'ultimo deve allontanarsi fino ad almeno 100 metri di distanza dagli animali da reddito;
2. avvicinamento frontale (*walk in*): dalla sua posizione a 100 metri dagli animali da reddito il figurante si volta e torna in direzione del bestiame in modo rettilineo e tranquillo senza farli allontanare, nel caso ideale fermandosi a una distanza di circa 5 metri. A

³⁹ Il bastone serve soltanto a tenere lontano il CPG, qualora ciò fosse necessario. La comparsa tiene tranquillamente il bastone basso, puntandolo in direzione del cane.

⁴⁰ Le distanze menzionate sono da considerarsi indicative. Durante lo svolgimento pratico sono concesse variazioni a seconda della situazione. Il luogo dell'incontro non può essere prestabilito, poiché le pecore e il CPG devono potersi spostare in piena libertà. A determinate condizioni, ad esempio, possono trovarsi in una zona boschiva. È più importante adattare gli avvicinamenti al bestiame alla situazione che spostare l'intero gruppo di animali da reddito in un luogo più idoneo.

questo punto si volta di 180 gradi, si allontana fino a una distanza di circa 10 metri e rimane fermo;

3. tempo di arresto nei pressi del bestiame (*calm down*): dalla sua posizione a 10 metri dagli animali da reddito il figurante si volta verso il cane, si siede per almeno un minuto, poi si alza in piedi con calma e si allontana dal gregge in modo rettilineo.

Obiettivo 4 – Reattività del CPG verso un cane estraneo: il figurante (anche in questo caso provvisto di bastone) chiama il proprio cane da compagnia, che il CPG non può avvertire né con l'udito, né a vista, né con l'olfatto, e si avvicina al gruppo di animali da reddito. Se il cane estraneo non è in grado di effettuare da solo gli avvicinamenti richiesti, deve essere guidato dal figurante per mezzo di un guinzaglio lungo, rimanendo entro un raggio massimo di 10 metri intorno al suo detentore. Il comportamento del cane da compagnia nei confronti del CPG non deve essere ostacolato dal guinzaglio. Qualora possibile, il figurante non deve lasciarsi influenzare dal comportamento del CPG, tranne nel caso in cui una reazione violenta del CPG nei confronti del cane da compagnia renda necessario un allontanamento volto a proteggere il proprio cane. L'avvicinamento avviene in due fasi:

1. avvicinamento tangenziale (*bypass*): il figurante cammina lungo il limite del gruppo di animali da reddito, in modo rettilineo e spedito, a una distanza di circa 30 – 50 metri. Prosegue senza cambiare direzione finché il CPG non si tranquillizza e torna dalle pecore, in ogni caso almeno fino a 100 metri di distanza dal gregge;
2. avvicinamento frontale (*walk in*): dalla loro posizione a 100 metri dal gregge il figurante e il cane da compagnia tornano in direzione degli animali da reddito, fermandosi a una distanza di circa 5 metri e rimanendo fermi sul posto per circa 10 secondi. In seguito si voltano di 180 gradi e si allontanano di nuovo in modo rettilineo.

2. Esame del comportamento del cane da protezione delle greggi FUORI dal contesto di lavoro

Struttura di questa parte della verifica: una volta conclusa la prima parte della verifica, il bestiame viene caricato. La seconda parte della verifica si svolge in una zona sconosciuta nei pressi del luogo di carica-

mento, ma in assenza del bestiame. Per la seconda parte della verifica il figurante e il cane da compagnia devono essere gli stessi. Questa parte della verifica si svolge in una zona nuova e neutra.

Gli obiettivi da prendere in considerazione sono riportati di seguito.

Obiettivo 1 – Tolleranza nei confronti di una persona estranea dopo l'isolamento: subito dopo il caricamento del bestiame, il detentore va a legare il CPG e lo conduce a piedi, tenendolo al guinzaglio, nel punto prestabilito (a ca. 100 m dal punto di partenza, che però non deve essere visibile). In seguito, il detentore esce dal campo di percezione del CPG. Quest'ultimo viene lasciato solo per circa 3 minuti (isolamento). Il figurante si dirige da solo direttamente verso il CPG in modo rilassato, neutro e amichevole, poi lo slega, lo conduce fino al punto di partenza e lo consegna al detentore.

Obiettivo 2 – Tolleranza nei confronti di un cane estraneo: il detentore del CPG e il figurante percorrono un tratto lungo circa 100 metri camminando l'uno accanto all'altro con i propri cani. I cani vanno tenuti al guinzaglio *lasso* o lasciati liberi. Se sono tenuti al guinzaglio, lungo il percorso possono essere lasciati liberi contemporaneamente *su richiesta della persona responsabile della verifica*. Un contatto fisico *tra i cani deve sempre essere possibile*.

Obiettivo 3 – Tolleranza nei confronti di stimoli inaspettati: il detentore conduce il proprio CPG al guinzaglio *lasso* e l'animale è sottoposto a uno stimolo ottico e acustico inaspettato.

Stimolo ottico: il detentore si avvicina al figurante immobile, tenendo il CPG al guinzaglio *lasso*, da una distanza di circa 50 metri e gli passa accanto a una distanza di circa 3 metri. Il CPG deve trovarsi sul lato del figurante. Quando il CPG passa accanto al figurante, quest'ultimo apre (in modo improvviso) un ombrello frontalmente verso il cane. Il detentore procede rimanendo calmo indipendentemente dalla reazione del CPG. Se il CPG si agita, il detentore aspetta che si calmi e si volta al massimo a circa 30 metri di distanza. Ritorna con il cane verso il figurante, che ha ancora

davanti a sé l'ombrello aperto. Il CPG può mostrarsi curioso e andare verso l'ombrello. I cani timidi non devono essere forzati.

Stimolo acustico: il detentore si avvicina al figurante immobile, tenendo il CPG al guinzaglio lasso, da una distanza di circa 50 metri e gli passa accanto a una distanza di circa 5 metri. Il CPG deve trovarsi sul lato del figurante. Mentre passano accanto al figurante, quest'ultimo fa scoppiare un palloncino. Il detentore rimane calmo e procede senza esitare. Se il CPG si spaventa, il detentore procede finché il cane non si calma in modo visibile.

Obiettivo 4 – Gestibilità del CPG: si esamina il comportamento del cane nei confronti del detentore durante l'intera parte della verifica. Il cane deve poter essere condotto al guinzaglio lasso in tutte le parti della verifica e, se si spaventa, deve calmarsi rapidamente, in particolare in presenza del detentore. Il cane non può essere colto dal panico. Alla fine della seconda parte della verifica, il detentore deve essere in grado di richiamare il CPG dopo averlo liberato dal guinzaglio.

Valutazione delle singole situazioni d'esame

Affinché i CPG siano considerati idonei all'impiego, occorre raggiungere gli obiettivi seguenti.

Valutazione del comportamento del CPG durante l'impiego al pascolo:

- **valutazione della gestibilità del cane da protezione delle greggi:** si esamina la funzionalità della triade cane-uomo-bestiame. Il CPG deve mostrare fiducia verso il suo detentore e, di conseguenza, deve lasciarsi condurre senza difficoltà. La gestibilità implica il fatto che il CPG mantenga la fiducia nel suo detentore durante l'intero svolgimento della verifica. La gestibilità è valutata in base ai seguenti criteri:
gestibilità 1 = permanenza presso il bestiame: non appena il detentore si allontana dal bestiame, il cane deve rimanere vicino agli animali da reddito oppure deve poter essere rimandato su comando alla situazione di lavoro;

gestibilità 2 = richiamo presso il gruppo di animali da reddito: il detentore deve poter richiamare a sé il CPG che si trova a breve distanza;

gestibilità 3 = condotta al di fuori del gruppo di animali da reddito: il detentore deve essere in grado di condurre il CPG al guinzaglio lasso anche durante lo stimolo ottico e acustico. Inoltre, alla fine della verifica deve liberare il CPG dal guinzaglio ed essere in grado di richiamarlo a sé. Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione;

- **valutazione dell'attaccamento al bestiame (legame tra il CPG e il bestiame):** si esamina se il CPG ha un legame di attaccamento al suo bestiame dal punto di vista psicologico e lo manifesta. Per tutto il periodo di osservazione il CPG deve rimanere prevalentemente vicino agli animali da reddito. Eventuali allontanamenti di breve durata sono tollerabili e, a seconda della situazione, addirittura necessari, tuttavia il cane deve sempre ritornare vicino al bestiame. Il 50 per cento delle localizzazioni GPS del CPG (mediano o 0,5 decili) deve risultare a meno di 30 metri di distanza dall'animale da reddito più vicino e il 90 per cento di tutte le localizzazioni GPS a meno di 300 metri (0,9 decentili). Il periodo di monitoraggio di 24 ore è calcolato soltanto a partire da un'ora circa dall'inizio dell'impiego del CPG al pascolo, vale a dire dall'accensione del collare GPS. È valutato in modo positivo il fatto che il CPG cerchi ripetutamente il contatto visivo con gli animali da reddito durante l'avvicinamento del figurante e l'eventuale reazione di difesa, e che dopo l'allontanamento del figurante torni in modo rapido dagli animali da reddito senza seguire il figurante.
Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione;
- **valutazione della reattività verso una persona estranea durante il lavoro:** si esamina un eventuale comportamento di difesa nei confronti del figurante. Tale comportamento deve essere adeguato allo scopo di impiego del CPG. Quest'ultimo non deve risultare pericoloso per il figurante: non deve allontanarlo fisicamente spintonandolo, pinzandolo o mordendolo. Inoltre, il CPG deve essere in grado di calmarsi in presenza del figurante (*calm down*). Si auspica che il CPG torni in modo autonomo dagli animali da reddito in fase di allontanamento del figurante e che non scappi quando il figurante si avvicina. È valutato in modo negativo il

fatto che il CPG ignori il figurante o faccia finta di non vederlo (indifferenza).

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione;

- **valutazione della reattività verso un cane estraneo durante il lavoro:** si esamina un eventuale comportamento di difesa nei confronti del cane da compagnia. Tale comportamento deve essere adeguato allo scopo di impiego del CPG. In ogni caso ci si aspetta che il CPG concentri la sua diffidenza verso il cane da compagnia e non verso il figurante. Si auspica un comportamento di difesa nei confronti del cane da compagnia. In fase di allontanamento del cane da compagnia, il CPG deve essere in grado di calmarsi e tornare in modo autonomo dagli animali da reddito. Inoltre, il CPG non deve scappare. È valutato in modo negativo il fatto che il CPG ignori il cane estraneo o faccia finta di non vederlo (indifferenza).

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione.

Valutazione del comportamento del CPG al di fuori del contesto di lavoro:

- **valutazione della tolleranza verso una persona estranea dopo l'isolamento:** il CPG non deve mostrare segni di aggressività nei confronti del figurante. Si auspica un comportamento neutro e amichevole, se possibile non timoroso.

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione;

- **valutazione della tolleranza verso cani estranei:** il CPG non deve assumere un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti di cani da compagnia estranei, né deve evitarli in modo evidente. Ciò significa che non può attaccarli ma neanche tentare di scappare. Si auspica un comportamento neutro e amichevole, se possibile non timoroso. Un comportamento adeguato di competizione tra i cani è tollerato.

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione;

- **valutazione della tolleranza nei confronti di stimoli ottici o acustici:** stimolo ottico: il CPG può mostrarsi curioso, rimanere neutro o avere una moderata reazione di evitamento, tuttavia deve essere in grado di tranquillizzarsi. Una reazione di paura causata dallo

stimolo ottico non deve impedire la gestibilità del CPG e né indurlo a scappare in preda al panico.

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione. Stimolo acustico: il comportamento del cane deve rimanere il più neutrale possibile. Se il cane mostra una breve reazione di evitamento, deve poi ritrovare la calma. Una reazione di paura causata dallo stimolo acustico non deve impedire la gestibilità del CPG e né indurlo a scappare in preda al panico.

Risultato: obiettivo raggiunto/non raggiunto; eventualmente aggiungere una descrizione.

Risultato della verifica di idoneità all'impiego

Il servizio specializzato in CPG elabora un modulo per il rilevamento e la valutazione delle prestazioni del CPG nelle diverse situazioni d'esame. Il modulo compilato va archiviato nella scheda del cane indipendentemente dal risultato della verifica. In caso di ripetizione della verifica, occorre conservare anche i risultati del primo tentativo.

Il risultato complessivo è espresso come segue: «esame superato» o «esame non superato». L'esame non è superato se un cane assume almeno una volta un comportamento intollerabile o se presenta un accumulo di lacune che prese singolarmente non implicherebbero l'esclusione. Le lacune intollerabili sono espresse nel modo seguente: «il cane non può» o «il cane deve». Le lacune in linea di principio tollerabili implicano una detrazione nella valutazione e sono espresse nel modo seguente: «il cane non dovrebbe». La verifica può essere superata anche se le condizioni ambientali (p. es. pioggia, nebbia) non consentono di effettuare riprese video da distante. In questo caso il risultato della verifica deve essere descritto in modo concreto.

Esame superato

I CPG che superano la VII possono essere collocati presso un'azienda di base e registrati come CPG ufficiali (banca dati AMICUS) fino a nuovo avviso.

Esame non superato

I CPG che non superano la VII possono ripeterla solo una volta nel quadro della sessione successiva. Se un CPG non supera nemmeno il secondo tentativo, non può essere registrato come CPG ufficiale (banca dati AMICUS).

Modifiche del regolamento d'esame

Il presente regolamento d'esame può essere modificato dall'UFAM in ogni momento. Ogni modifica va apportata dall'UFAM previa consultazione delle associazioni di allevamento di CPG riconosciute, del servizio specializzato in CPG e dell'organo consultivo cinologico.

Allegato: manuale per registrazioni video volte a documentare le VII

Se le condizioni esterne lo consentono (clima, terreno), gli aspetti fondamentali della VII, in particolare tutte le interazioni tra il CPG e i figuranti con i loro cani, vanno documentati in un filmato. Il servizio specializzato in CPG fornisce il materiale necessario per i filmati e l'archiviazione degli stessi. Il cameraman che realizza i filmati nel quadro della VII deve attenersi alla procedura e al copione descritti di seguito.

1. Materiale

- Videocamera adatta per video HD
- Batteria completamente (o sufficientemente) carica
- Batteria di riserva
- Scheda di memoria vuota per almeno due ore di filmati in base alle indicazioni relative al formato
- Scheda di memoria di riserva
- Protezione dalla pioggia per cameraman e videocamera
- Stativo (treppiede o monopiede)
- Tre apparecchi radio (facoltativo)

2. Indicazioni relative al formato

Al fine di poter rielaborare in un secondo momento le registrazioni video della VII, per le riprese occorre considerare le indicazioni seguenti:

- formati accettati: mpg (MPEG), avi oppure mp4;
- risoluzione impostata: 1080 p/24 (1920 x 1080 pixel, 24 fotogrammi al secondo);
- modello di colori: RGB (migliore per la rielaborazione rispetto al modello CMYK);
- focus: autofocus;
- diaframma o iride: automatico;
- stabilizzatore d'immagine: se disponibile va attivato.

Le riprese vanno salvate secondo una denominazione predefinita (cfr. punto 6). Ciò è importante per motivi di chiarezza e aiuta a ritrovare le singole video sequenze.

3. Prima delle riprese video

Prima dell'inizio delle riprese video occorre verificare tutte le indicazioni relative al formato e le impostazioni della videocamera. La scheda di memoria deve essere formattata per garantire che ci sia spazio a sufficienza per le registrazioni, inoltre occorre verificare lo stato di carica della batteria.

Se il cameraman non ha dimestichezza con la videocamera, prima della verifica deve effettuare singole riprese sperimentali che poi esamina. In seguito riformatta la scheda di memoria.

4. Comportamento del cameraman

Principio: il cameraman non influenza in modo attivo il lavoro del figurante, del bestiame o del CPG. Il suo compito si limita a documentare l'accaduto nel migliore dei modi. Il cameraman, d'intesa con il figurante, cerca un luogo appropriato dove appostarsi prima dell'inizio della VII e da cui riesce a vedere il bestiame, il CPG e una porzione sufficiente di territorio. Se possibile occorre fare in modo che la reazione del bestiame, del cane e del figurante possano essere documentate senza dover cambiare la posizione della videocamera. Inoltre, la postazione iniziale del cameraman va scelta in modo tale che la visuale sulla zona e la qualità dell'immagine non siano pregiudicate da controluce, nebbia fitta ecc.

Il cameraman evita qualsiasi interazione con il CPG (non lo guarda in modo diretto, non gli parla, non lo tocca). Per la ripresa degli avvicinamenti deve cercare di inquadrare il CPG, il figurante e, se possibile, anche il bestiame. Poiché, a tal fine, nella maggior parte dei casi deve impostare uno zoom, deve tenere conto che l'impostazione selezionata per lo zoom non deve essere modificata in continuazione. In caso di dubbi è meglio optare per uno zoom minore e un taglio più grande dell'immagine. Il taglio ottimale dell'immagine deve poter essere adattato anche in fase di rielaborazione al PC. L'utilizzo di uno stativo aiuta a evitare riprese mosse. Il figurante, il responsabile della verifica e il cameraman sono sempre in contatto tra loro tramite apparecchi radio. Il cameraman comunica al

figurante tutte le informazioni supplementari rilevanti per lo svolgimento della verifica, ad esempio il punto in cui il CPG si trova rispetto al bestiame in caso di scarsa visibilità. Il cameraman evita qualsiasi distrazione, ad esempio il telefono cellulare, dialoghi con terze persone ecc.

5. Regole dettagliate per la ripresa video delle diverse parti della verifica

La reazione e la posizione del CPG assumono sempre un'importanza fondamentale nelle riprese video, di conseguenza il taglio dell'immagine e la distanza focale (zoom) vanno selezionati in modo tale da poter sempre osservare il comportamento del CPG e la sua posizione rispetto al bestiame e al figurante (o al cane estraneo). Per la ripresa video delle singole parti della verifica occorre rispettare le regole dettagliate esposte di seguito.

- **Filmato: gestibilità di base**

Il cane è filmato da vicino e si deve poter osservare il suo comportamento nei confronti del bestiame e del proprietario. Occorre filmare l'intera procedura di questa fase d'esame, dallo scaricamento del cane e del bestiame al momento in cui il detentore si allontana definitivamente. Se il cameraman si sposta, è meglio che non utilizzi lo zoom.

Se possibile il cameraman non deve distrarre il CPG. Se il detentore del cane si allontana dal suo animale, pertanto, il cameraman può assumere una posizione discosta e filmare l'accaduto da distante usando lo zoom e uno stativo. Al fine di scegliere la postazione ottimale per le riprese, si raccomanda di chiarire per tempo la zona visibile.

- **Filmato: reattività del cane da protezione delle greggi verso persone estranee (impiego)**

Il comportamento del CPG nei confronti di una persona estranea deve essere visibile chiaramente, come pure la posizione del cane rispetto alla persona estranea e al bestiame. In questo contesto, se possibile, occorre scegliere un taglio piuttosto grande, affinché la persona e gli animali coinvolti siano tutti ben visibili. Tuttavia, il taglio scelto deve consentire di documentare al meglio anche le interazioni. Gli ampi spostamenti del figurante sono rilevati tramite GPS, pertanto non devono essere filmati. L'attenzione va rivolta soprattutto al CPG.

- **Filmato: reattività del cane da protezione delle greggi verso cani estranei (impiego)**

Il comportamento del CPG nei confronti di un cane estraneo deve essere visibile chiaramente, come pure la posizione del CPG rispetto al cane estraneo e al bestiame.

Il filmato va impostato come descritto sopra.

- **Filmato: tolleranza del CPG nei confronti di persone estranee (fuori dal contesto di lavoro)**

Il comportamento nei confronti di una persona estranea va documentato in modo dettagliato. Il linguaggio del corpo del CPG deve essere visibile (pacificazione, insicurezza, paura, aggressività ecc.). Da vicino, se possibile, occorre lavorare senza zoom, ma evitando di provocare una reazione nel cane.

- **Filmato: tolleranza del cane da protezione delle greggi nei confronti di cani estranei (fuori dal contesto di lavoro)**

Il comportamento nei confronti di un cane estraneo va documentato in modo dettagliato. Il linguaggio del corpo del CPG deve essere visibile (pacificazione, insicurezza, paura, aggressività ecc.). Da vicino, se possibile, occorre lavorare senza zoom, ma evitando di provocare una reazione nel cane.

- **Filmato: tolleranza del cane da protezione delle greggi nei confronti di stimoli ottici e acustici**

In caso di stimoli ottici, da un lato occorre osservare il comportamento del CPG e dall'altro documentare anche lo stimolo ottico, al fine di valutare in modo corretto le reazioni del cane. Il luogo approssimativo dove si produce lo stimolo ottico può essere comunicato per tempo al cameraman. Ciò gli consente di scegliere una postazione ottimale e filmare l'accaduto da lontano (ev. utilizzando uno stativo).

In caso di stimoli acustici, se si può garantire che siano udibili nelle riprese, è possibile centrare la ripresa sul CPG. Se ciò non fosse possibile a causa di interferenze nelle riprese audio (vento forte, rumori di disturbo ecc.), occorre accertarsi che la fonte dello stimolo acustico e la produzione del rumore siano visibili nelle riprese video.

Anche in questo caso la ripresa può essere concordata per tempo con il responsabile della verifica ed effettuata da distante.

6. Salvataggio e archiviazione delle riprese video

Dopo le riprese effettuate nel quadro della VII, occorre controllare se tutte le scene sono state salvate in modo corretto. Le sequenze video devono essere denominate correttamente per l'esportazione (PC, scheda di memoria o disco rigido). La data va indicata nel formato GGMMAA, riportando ogni volta due cifre per il giorno, il mese e l'anno. Ad esempio, la data «11 aprile 2017» va indicata con «110417».

Per salvare i file occorre denominarli come segue, considerando che, in caso di più riprese, esse vanno contrassegnate con cifre in ordine crescente alla fine della denominazione (..._1):

- 1_Gestibilità di base_(nome del cane)_(data)
- 2_Attaccamento al gregge_(nome del cane)_(data)
- 3_Reattività verso persona_(nome del cane)_(data)
- 4_Reattività verso cane_(nome del cane)_(data)
- 5_Tolleranza verso persona_(nome del cane)_(data)
- 6_Tolleranza verso cane_(nome del cane)_(data)
- 7_Tolleranza verso stimolo_(nome del cane)_(data)

Sicurezza supplementare dei dati

I dati video sono archiviati anche su una seconda scheda di memoria o disco rigido esterno e, in seguito, trasmessi al responsabile della verifica.